



Alberto Maffi

QUARANT'ANNI DI STUDI SUL PROCESSO GRECO (I)

I

1. Un bilancio esaustivo degli studi sul processo greco dall'età arcaica all'età ellenistica supera nettamente i limiti che un articolo di rivista impone. Qui si vogliono solo indicare le principali linee di tendenza e proporre alla discussione alcuni importanti risultati di carattere generale.

Prescindendo dai lavori sul processo pubblicati nel primo quarantennio del '900, e divenuti ormai dei punti di riferimento costanti (a partire dall'insostituibile Lipsius per continuare con Latte, Steinwenter, Paoli, Bonner e Smith), e dando per scontato che la giusgrecistica del secondo dopoguerra è stata dominata, anche in questo particolare settore di studi, dalla figura di H.J. Wolff (a cui si può affiancare quella di A. Biscardi), scelgo come termine iniziale la pubblicazione di due importanti lavori: l'articolo di Gerhard Thür su *dikazein* in Omero (Thür 1970) e il secondo volume, *Procedure*, dell'opera di A.R.W. Harrison, *The Law of Athens*, pubblicato postumo nel 1971 a cura di D.M. MacDowell. L'articolo di Thür espone per la prima volta le tesi fondamentali di questo studioso sulle caratteristiche essenziali del processo greco arcaico; il libro di Harrison rappresenta una sintesi ancora oggi valida e insuperata. Va però notato che il volume di Harrison, proprio perché si presenta come parte di un manuale dedicato al diritto di Atene, si concentra sul diritto processuale attico del IV secolo a.C., mentre i riferimenti alla storia del processo si riducono ad alcuni accenni iniziali. Qui vogliamo invece dar conto di ricerche che riguardano in generale gli sviluppi storici

del processo nella Grecia arcaica e classica facendo riferimento non solo alle fonti ateniesi ma anche al diritto processuale di altre *poleis* (soprattutto Gortina) e anche al diritto processuale vigente nei rapporti internazionali privati. Divideremo questa rassegna in due parti: nella prima daremo conto di lavori che hanno tentato di enucleare gli elementi caratterizzanti del processo greco attraverso uno studio di taglio essenzialmente storico, iniziando da Omero e terminando intorno alla metà del V secolo. Nella seconda parte (che sarà pubblicata su un prossimo numero di «Dike») ci concentreremo invece sul processo attico dell'età degli oratori, allargando il discorso alla documentazione di età classica proveniente anche da altre zone del mondo greco.

2. Credo che non vi siano dubbi sul fatto che Gerhard Thür sia lo studioso che si è maggiormente dedicato allo studio del processo greco da Omero fino all'età ellenistica, giungendo a risultati sempre di grande rilievo. I suoi interessi in questo settore spaziano dalla ricostruzione delle più antiche forme di processo, di cui sono riconoscibili le tracce nei poemi omerici, all'approfondimento sul piano storico e dogmatico di singoli istituti processuali attici – dal fondamentale volume sulla *proklesis eis basanon* pubblicato trent'anni fa (Thür 1977) alla messa a punto sulla testimonianza nel processo attico dell'età degli oratori (Thür 2005), a studi sulla documentazione epigrafica attinente al processo che proviene da varie zone del mondo greco¹, fra cui mi limito a ricordare, oltre a IPark (Thür - Taeuber 1994), gli studi sul cosiddetto «Urteil aus Mantinea» e sulle iscrizioni di Samo nonché i numerosi studi sul diritto di Gortina. La parte più affascinante del lavoro di Thür sta probabilmente nell'ambizioso tentativo, che si è andato sempre più arricchendo e perfezionando nel corso del tempo, di ricostruire una storia tendenzialmente unitaria del processo greco attraverso quattro tappe fondamentali, assunte come emblematiche: da Omero al processo attico di IV secolo a.C. passando per Gortina e la legge di Draconte. Possiamo dire che Thür, riconoscendo un collegamento dogmatico fra questi quattro momenti storici, ha in certo qual modo tentato di

¹ A Thür si deve infatti l'avvio della realizzazione del progetto relativo alla pubblicazione delle «Griechische Prozessinschriften» presentato da H.J. Wolff verso la fine della sua vita: Wolff 1982.

realizzare, con riferimento al diritto processuale, il grande compito che Wolff assegnava alla giusgrecistica: individuare e illustrare le «Denkformen», i principi comuni che stanno alla base della fenomenologia processuale nelle varie epoche e nelle varie zone del mondo greco.

Soprattutto negli ultimi vent'anni, a partire dalla sua partecipazione al Symposium 1985, un ruolo altrettanto importante nello studio del processo greco arcaico e classico deve essere riconosciuto a Michael Gagarin, i cui lavori sono caratterizzati, come ci si poteva attendere, da un approccio di matrice anglosassone molto più pragmatico e meno interessato alla ricostruzione del substrato dogmatico di quello adottato da Thür. Particolare rilevanza hanno gli studi di Gagarin sul fenomeno processuale in Omero e in Esiodo, le sue indagini sulla legge di Draconte, sul Codice di Gortina (CdG) e sugli oratori attici, soprattutto Antifonte. Importanti, per una sintesi recente dei risultati dei suoi studi anche in materia processuale, i due capitoli pubblicati nel *Companion* (Gagarin 2005a e 2005b) e il suo più recente volume di sintesi (Gagarin 2008).

A parte le divergenze fra i due studiosi su molti punti di dettaglio, particolare interesse suscitano qui le loro diverse concezioni delle caratteristiche di fondo del processo greco arcaico. Sintetizzando all'estremo, si può dire che secondo Gagarin il processo greco è caratterizzato dal ricorso prevalente a mezzi di decisione razionali e dall'assenza di formalismo², mentre, secondo Thür, il processo arcaico è dominato dal formalismo, che si traduce soprattutto nel ruolo predominante del giuramento come strumento di risoluzione delle liti imposto dai giudici mediante sentenze definibili come «Beweisurteile», ossia sentenze che decidono la causa imponendo a una delle parti la prestazione di un giuramento³. È proprio il desiderio di verificare l'attendibilità di queste due posizioni contrapposte che mi ha spinto a riprendere in esame, alla luce degli studi più recenti anche di altri autorevoli studiosi su questa tematica (in particolare E. Carawan), le principali fonti esaminate dai due cari colleghi.

Prima però di discutere l'interpretazione dei passi omerici, su cui Thür fonda il significato da lui attribuito a *dikazein*, per meglio

² Si veda da ultimo il paragrafo intitolato «The judicial decision» in Gagarin 2005b, p. 86 ss.

³ Vd. da ultimo Thür 2006.

chiarire le ragioni del mio dissenso prenderò in esame alcune affermazioni di Latte 1920, un autore verso il quale Thür ha sempre dichiarato un debito scientifico. Non a caso la tesi fondamentale di Thür è già anticipata da una chiara affermazione di Latte: «Dieser Eid ist nun in Gortyn wie bei Homer kein dem Urteil vorhergehende Moment der Beweisaufnahme, sondern seine Ableistung wird der Partei durch den richterlichen Entscheid auferlegt» (il riferimento è in particolare al giuramento della divorziata in CdG III 8 e XI 48: 1920, p. 8). Ulteriore conferma di questa sua tesi Latte la ricava dall'esame di IC IV 47, ll. 16-26, che riporto qui nella mia traduzione: «Se lo schiavo *katakeimenos* scompare, al creditore sia imposto di giurare [*dikaksato omosai*] che egli non è responsabile né individualmente né con altri [della scomparsa] e che non sa se si trovi presso altri. Se un *katakeimenos* muore, [il creditore] deve mostrarlo [al debitore] di fronte a due testimoni. Se non giura come è stabilito o non lo mostra [*ai de ka me omosei ai egrattai e me deiksei*], pagherà una somma equivalente al valore dello schiavo ...». A proposito di quest'ultima proposizione Latte osserva: «Mindestens der Sache, wenn nicht dem Wortlaut nach, ging das Urteil also nicht schlechthin auf Eidesleistung, sondern liess der Partei die Wahl zwischen Schwur und Zahlung ...» (*ibid.*, p. 9); e più avanti, sempre a proposito del significato di *dikazein*, ritiene che si trattasse «vom an formalen Beweiszwang gebundenen Urteil, das naturgemäss lediglich die als Ergebnis des Rechtsganges festgestellte Verpflichtung einer Partei zu einer Busse oder Leistung verkündete» (p. 41 n. 6). A me pare che proprio il testo di IC IV 47, in particolare alle ll. 23-26 («se non giura ... o non lo mostra, pagherà una somma equivalente al valore dello schiavo»), dimostri che occorre comunque una sentenza di condanna distinta dall'ordine di prestare giuramento. Infatti l'obbligo di mostrare il corpo del *katakeimenos* morto non è imposto da una sentenza specifica, ma direttamente dalla legge ⁴. Sarà quindi il debitore padrone

⁴ Lo conferma IC IV 41, col. II 6 ss., che riporto nella traduzione di *Nomima* II 65: «Mais si l'animal est mort ou qu'il ne soit pas possible de l'amener, on fera sommation, en présence de deux témoins dans les cinq jours, aux fins de produire l'(animal) comme il se trouve, et le serment (du demandeur) et celui des témoins prévaudront pour le fait de la présentation, du transport ou de la sommation aux fins de le produire». Da qui risulta evidente che non è né prevista né richiesta una sentenza che ordini di presentare l'animale; sarà invece una intimazione privata a essere rivolta alla controparte. Mi sem-

dello schiavo che agirà in giudizio lamentando che il creditore non ha mostrato il cadavere dello schiavo e chiedendo che il giudice condanni il creditore a pagarne il controvalore. La stessa cosa accadrà se il creditore non giura di non essere responsabile della scomparsa dello schiavo: il giudice dovrà stabilire la somma della condanna a carico del creditore che non ha giurato. Dire, come fa Latte, che la sentenza di fatto, anche se non nel suo tenore letterale, stabiliva già l'obbligo del creditore inadempiente di pagare in alternativa alla prestazione del giuramento, è un'affermazione inaccettabile: quel che interessa è proprio il «Wortlaut» della sentenza. Allo stesso modo dire che la sentenza fondava la «Verpflichtung» a pagare la somma della condanna non ci dice ancora nulla sull'ammontare concreto della condanna stessa e non è plausibile, come si è ripetuto più volte, che la sentenza contenesse (ancora un problema di «Wortlaut»!) la condanna al pagamento di una somma concreta di denaro condizionata alla mancata prestazione del giuramento. La sentenza che ordina al creditore di giurare è necessaria proprio perché è imposta dalla legge. Ma, come vedremo fra poco a proposito del giuramento della divorziata in CdG III 8, non è il giudice che stabilisce il tenore del giuramento, bensì il marito, come mi induce a credere un indizio testuale, e, nel caso di IC IV 47, il debitore. Certo, la sentenza determina non solo la «Beweislast» ma anche il «Beweisthema», come afferma Latte 1920, p. 9, in base alla lettura di IC IV 47; ma in realtà non è il giudice che determina il contenuto concreto del giuramento, bensì con tutta probabilità la controparte, nel nostro caso il debitore, seguendo le indicazioni di legge. Il giudice si limita a travasare nella sentenza che ordina di giurare il contenuto determinato dalla controparte, magari dopo aver semplicemente eseguito un controllo di conformità formale al dettato di legge.

Latte nega che a Gortina sia applicato il meccanismo della *proklesis eis horkon*. Non si capisce se ritenga che la *proklesis* sia un istituto più tardo o se pensi che, per qualche ragione, il legislatore gortinio non la voglia ammettere. Sembra però che Latte propenda

bra dunque probabile che, anche in caso di morte dello schiavo *katakeimenos*, fosse prevista una analoga intimazione, da parte del creditore al debitore, a prendere visione del corpo. E ovviamente se l'intimato non avesse ottemperato all'intimazione, sarebbe stato condannato dal giudice.

per la prima ipotesi. Infatti si libera dell'unica, ma chiara allusione a una *proklesis eis horkon* contenuta nel CdG – si tratta di col. IX 53 –, sostenendo (in modo indimostrabile e poco plausibile) che ci troviamo di fronte a una «jüngere Entwicklung des Fremdenrechts» (p. 12). Ma Latte non tiene conto del fatto che una *proklesis eis horkon*, sia pure resa vincolante dalla qualifica di organo giudicante, oltre che di parte, rivestita da chi la propone, è proprio quella di Menelao ad Antiloco (ben precedente al CdG).

Mi sembra dunque che le conclusioni in materia di «Reinigungseid» esposte da Latte 1920, p. 19, non siano persuasive. Egli sostiene prima di tutto che «der Eid wird vom Richter nach festen Normen auferlegt, das Eidesthema ist genau bestimmt ... Die Gegenpartei ist bei der Ableistung anwesend, doch ist sie ohne jeden Einfluss auf die Formulierung». Vedremo invece che non è di regola il giudice a stabilire il contenuto concreto del giuramento, bensì la controparte, che specificherà nel caso concreto il generico disposto di legge. Infine Latte afferma: «Der Schwur kann nicht etwa dem Gegner zugeschoben werden, vielmehr entscheidet Ableistung oder Verweigerung den Prozess» (*ibidem*). Questo è certamente vero quando è la legge a imporre il giuramento decisivo a una delle due parti (come accade nell'esempio più noto, quello della divorziata di col. III del CdG); ma significa che allora al giuramento non si può ricorrere nei casi in cui non sia prescritto dalla legge come mezzo di risoluzione privilegiato di una determinata controversia? Vedremo che già quella di Menelao nei confronti di Antiloco deve essere interpretata come una *proklesis* e lo stesso vale per il giuramento che Hermes si offre di prestare nell'omonimo Inno. La stessa clausola *orkiotos* del CdG si può interpretare in questo senso. Quando la legge contempla questa clausola, occorre ritenere che il giudice debba scegliere quale delle due parti, che abbiano entrambe offerto un giuramento, abbia la precedenza. Ma se la legge non prevede la clausola *orkiotos* e tuttavia le parti si siano offerte entrambe di giurare, è probabile che sia il giudice a decidere quale delle due parti debba prestare giuramento.

3. Il pilastro su cui si regge tutto l'edificio, pazientemente costruito da Thür nel corso di vari decenni, viene da lui individuato nel significato del verbo *dikazein* in due passi chiave dell'*Iliade*: la scena giudiziaria dello Scudo di Achille (*Il.* XVIII 499 ss.) e la contesa fra

Menelao e Antiloco al termine della corsa dei carri che si svolge durante i giochi funebri in onore di Patroclo (*Il. XXIII 573-585*). Su questi due brani omerici Thür è ritornato almeno una decina di volte dal 1970 fino al 2007. L'esegesi più sintetica, ma anche più matura e argomentata, la si trova forse in Thür 1996: per esporre la sua opinione faremo dunque riferimento soprattutto a quest'ultimo articolo, citando altri suoi lavori sul tema solo quando introducono rilevanti integrazioni. Thür muove da quelle che considera le tre principali interpretazioni del processo dello Scudo ⁵. (1) Prima del 1946 prevaleva la tesi che si trattasse di un arbitrato, quale alternativa, concordata fra le parti, all'esercizio dell'autotutela, ovvero della vendetta; con il costituirsi e il rapido rafforzarsi delle strutture della *polis*, l'arbitrato si sarebbe trasformato nella giurisdizione vincolante dei magistrati. (2) Nel 1946 vede la luce il fondamentale saggio di H.J. Wolff sulle origini della giurisdizione in Grecia (Wolff 1961 = 1946), nel quale la tesi dell'arbitrato originario viene criticata facendo ricorso a tre argomenti principali: (a) è impensabile che la pacifica convivenza, necessaria per la sopravvivenza e lo sviluppo di una comunità, potesse dipendere dalla buona volontà o dalla sensibilità di singoli suoi membri; (b) se la tendenza a ricorrere all'arbitrato, rinunciando all'autotutela avesse messo solide radici, non si capisce perché le autorità della *polis* avrebbero dovuto trasformare l'arbitrato in giurisdizione vincolante; (c) infine, ed è il punto essenziale nella visuale di Wolff, il ricorso all'autotutela non fu per nulla cancellato dal supposto passaggio dall'arbitrato alla giurisdizione pubblica: dunque la sostituzione della giurisdizione all'arbitrato originario avrebbe fallito il suo scopo precipuo, cioè quello di eliminare il ricorso all'autotutela, con i conseguenti rischi di destabilizzazione della comunità. Il passo decisivo per la creazione di una giurisdizione pubblica è stato dunque, per Wolff, l'intervento dei capi (*basileis*), volto a impedire l'esercizio dell'autotutela (o della vendetta) fino al momento in cui, attraverso il procedimento giudiziario, non si fosse accertato se l'esercizio dell'autotutela era stato legittimamente iniziato e proseguito e poteva quindi essere portato a termine. La sentenza che concedeva o negava l'autorizzazione a proseguire negli atti di auto-soddisfacimento era espressa dal verbo *dikazein*.

⁵ Per una disamina molto più articolata e dettagliata vd. Fusai 2006

Thür 1996, pp. 60-62, accetta la critica di Wolff alla tesi dell'arbitrato originario e ritiene in particolare valido l'argomento che l'autotutela non è stata né praticamente né concettualmente eliminata dall'affermarsi della giurisdizione pubblica. Però obietta a Wolff che in Omero non è attestata una modalità istituzionale grazie a cui sia possibile ottenere dall'autorità pubblica la protezione contro l'autotutela esercitata dall'avversario («in my opinion, self-help was not controlled by police protection or any question of permission or prohibition by authorities», *ibid.*, p. 62). Vero è che, se non si manifestava un accordo fra le parti litiganti per arrivare a una soluzione pacifica, una qualche autorità doveva pur essere chiamata a decidere, tramite un procedimento formale, se il ricorso all'autotutela era o meno legale. Ora, in sede di giudizio, le autorità preposte non prendevano esse stesse una simile decisione (cioè non pronunciavano un «Sachurteil»), ma rimettevano alle parti stesse la responsabilità della decisione attraverso il giuramento. Il compito dei detentori dell'autorità era infatti quello di proporre una formula di giuramento, decidendo al contempo quale delle due parti aveva il diritto (e l'onere) di prestarlo. La motivazione fornita in Thür 2007, p. 193, è che le autorità preposte a emanare la sentenza (*gerontes* o *basileis*) non avrebbero osato giudicare dei loro pari (mediante appunto un «Sachurteil»).

Dikazein significherebbe dunque alle origini emanare un «Beweisurteil», cioè imporre per sentenza a una delle parti in causa di fornire una determinata prova formale, che si concreta di fatto in un giuramento (di regola purgatorio, in quanto è il convenuto o l'accusato che è chiamato a discolparsi prestando giuramento). Questo significato tecnico di *dikazein* si sarebbe conservato, secondo Thür, fino a che nell'Atene del V-IV secolo passò a indicare la sentenza emanata tramite votazione dal tribunale popolare.

In realtà nella scena dello Scudo non c'è nessun indizio evidente che colleghi a un giuramento i termini *dikazein* e *dike*. A questa conclusione Thür giunge applicando alla scena dello Scudo il significato che il verbo *dikazein* assume nella scena della lite fra Menelao e Antiloco, dove Menelao qualifica come *dikazein* il suo invito ad Antiloco a giurare di non averlo ostacolato volontariamente e dolosamente durante la corsa dei carri (*Il. XXIII* 584-585).

Del fatto che anche nella scena dello Scudo *dikazein* significhi proporre una formula di giuramento decisorio Thür trova una pri-

ma conferma indiretta nel ruolo che avrebbe l'*istor* menzionato in *Il. XVIII* 501. A differenza di Wolff, secondo cui si tratta di «colui che sa», quindi di una persona che, essendo a conoscenza dei fatti, è in grado di dirimere la controversia, Thür ritiene, basandosi soprattutto sul parallelo degli dèi chiamati come testimoni e garanti in vari giuramenti di età arcaica, che l'*istor* vada identificato con la divinità che viene chiamata a fungere da garante della veridicità del giuramento («The istor in the shield scene is none other than the deity or deities by whom the litigants are going to swear», 1996, p. 69). Per spiegare il fatto che entrambi (*ampho*) i contendenti intendono ricorrere all'*istor*, Thür sostiene che «each party proposes an oath favourable to his own position» (*ibidem*). Gli anziani devono decidere quale dei due giuramenti sia il più retto; ma possono addirittura proporre uno di loro invenzione, che ritengano ancora più confacente alla lite da risolvere.

Un altro indizio del giuramento come mezzo di risoluzione della controversia nella scena dello Scudo viene trovato da Thür nell'uso del verbo *euchomai* (vd. Thür 2006, pp. 40-41, e 2007, p. 189).

4. Come valutare questo fitto intreccio di rimandi testuali, tutti inevitabilmente concorrenti a individuare il significato tecnico di *dikazein* nella pronuncia di un «Beweisurteil» avente per contenuto un giuramento?

Riprendendo critiche già formulate da altri, anche a me pare che Thür non sia riuscito a dimostrare, nemmeno per l'uso che ne fa Menelao nella scena della lite con Antiloco, che *dikazein* significhi imporre per sentenza un giuramento decisorio. Infatti Menelao invita i capi degli Argivi a *dikazein* (cioè, potremmo tradurre senza pregiudiziali, a pronunciare un giudizio), salvo poi continuare: ma io stesso (evidentemente in veste di capo degli Argivi ⁶) provvederò a *dikazein*. Il fatto che la sua proposta si traduca in pratica in una *proklesis eis horkon* e/o in un «Beweisurteil» non implica che allora *dikazein* non possa significare altro che «imporre con sentenza un giuramento decisorio», cioè che non possa avere un contenuto

⁶ Per una sensibilità moderna è quanto meno di cattivo gusto, se non formalmente scorretto, che l'accusatore si faccia anche giudice; probabilmente, però, non si tratta di un caso isolato nella documentazione greca antica.

diverso. A questa obiezione, già rivolta a Thür nel lontano 1974 da Talamanca (Talamanca 1978, p. 116: «Già il *dikazein* degli altri principi, cui Menelao si appella nel v. 574, non presenta, nel contesto omerico, alcuna caratteristica che risulti dal testo perché lo si possa qualificare come quello rivolto ad un “Beweisurteil”»), Thür non ha risposto. La stessa obiezione è stata ripresa anni dopo da M. Gagarin («there is no reason to think that if one of the other leaders had proposed a settlement, as Menelaus first asked, this would take the form of an oath»: Gagarin 1997, pp. 131-132), il quale sostiene anche (riprendendo a sua volta Mirhady 1991, p. 78) che la proposta stessa di Menelao non deve essere considerata un «Beweisurteil», bensì un «oath-challenge» effettuato da Menelao in veste di parte in causa (vd. anche Gagarin 2005b, pp. 87-89). A quest'ultima obiezione Thür ha risposto (Thür 2006, p. 133) che contro la tesi di un «oath-challenge» sta l'atteggiamento regale di Menelao, più appropriato a un giudice che a una parte in causa, ma soprattutto il fatto che egli qualifichi la sua proposta con il verbo *dikazein*.

5. Torneremo più avanti sulla valutazione della proposta di Menelao. Per il momento vorrei sottolineare un elemento che è stato rilevato ma forse non esaminato in tutte le sue implicazioni. Al v. 574, esortando i capi degli Argivi a *dikazein*, li invita a *dikazein es meson amphoterōisi ... med'ep aroge*. Queste ultime parole sono state prese in considerazione da Thür, sia pure in modo conciso, in uno dei suoi ultimi contributi sul tema (2007, p. 188 n. 28). *Med'ep aroge* è stato cioè inteso da lui nel senso di un invito a non proporre un giuramento che possa risultare vantaggioso per la parte a cui è imposto perché è stato formulato in modo tendenzioso, come quello che Hermes propone di giurare (*Hymn. Hom.* 4.224). Ora, a me pare che, se si fosse trattato della formula di un giuramento da imporre ad Antiloco su proposta degli altri capi, Menelao avrebbe potuto temere solo che tale formulazione risultasse troppo favorevole a lui stesso, Menelao, in quanto gli altri capi si sarebbero sentiti tenuti a mostrare il dovuto rispetto per un re. Infatti Menelao teme che qualcuno possa obiettare a un'eventuale sentenza proposta e approvata dagli altri capi che essa non è «retta» (v. 580). Ma, visto il tenore del giuramento che Menelao stesso propone ad Antiloco, non vedo come gli altri capi avrebbero potuto proporre un giuramento più favorevole a Menelao. Possiamo però supporre, per avanzare un'ipotesi

che avrebbe realizzato i timori di Menelao nel quadro dell'interpretazione di *dikazein* sostenuta da Thür, che i capi argivi avrebbero potuto proporre a Menelao, e non ad Antiloco, di giurare? Tenendo conto del fatto che Menelao, dopo aver subito la scorrettezza da parte di Antiloco, lo avverte che, se arriverà prima di lui, non otterrà il premio senza giurare (v. 441), si direbbe che, qualora la soluzione della lite dovesse scaturire da un giuramento, non ci sarebbe altra possibilità che imporre ad Antiloco stesso di giurare⁷. Ma allora si conferma che il *dikazein* richiesto da Menelao agli altri capi non necessariamente doveva tradursi in un «Beweisurteil»; *med'ep'aroge* si può anche riferire non a un «Beweisurteil», ma a un «Sachurteil», nel senso che i capi argivi avrebbero potuto semplicemente dichiarare che l'accusa rivolta da Menelao ad Antiloco era fondata e squalificare quest'ultimo (anche se così facendo si sarebbero esposti a una possibile accusa di parzialità a favore di Menelao: da questo punto di vista sono probabilmente contenti che Menelao li anticipi con una proposta che in fondo appare abbastanza imparziale).

6. Comunque stiano le cose, ed è chiaro che il testo omerico difficilmente consente conclusioni giuridicamente fondate su argomenti solidi, mi sembra di poter ribadire che Thür è riuscito a dimostrare, basandosi sull'interpretazione della lite fra Menelao e Antiloco, che *dikazein* può significare proporre (o imporre) un «Beweisurteil», in particolare un giuramento, ma non è riuscito a dimostrare che non

⁷ Si giustifica così l'opinione di Cantarella 1978 (pp. 76-77), secondo cui il giuramento è il modo di risoluzione delle controversie insorte nell'esercizio di un'attività sportiva (anche se trovo singolare che non ci fossero giudici di gara dislocati lungo il percorso). Ben diverso è il caso del confronto potenziale, in realtà nemmeno iniziato, fra Antiloco ed Eumelo, al quale ultimo Achille vorrebbe dare il secondo premio in riconoscimento della sua nota valentia come auriga (v. 534 ss.). Ma qui Antiloco insorge richiamando Achille al rispetto delle regole di gara e quindi dell'ordine di arrivo, e ciò nonostante il fatto che tutti avessero approvato la decisione di Achille (vv. 539-540). Antiloco lo invita quindi, se proprio vuole, a consegnare a Eumelo quello che noi chiameremmo un premio di consolazione, contando a sua volta sull'approvazione degli Achei (v. 552). E siccome Achille acconsente ed Eumelo accoglie con gioia il premio di consolazione, nessuno ha più nulla da obiettare. In questa scena siamo dunque nel campo dei rapporti di fatto o di cortesia, e Antiloco ottiene facilmente il rispetto delle regole di gara senza dover coinvolgere quella che potremmo definire «la giuria». La lite fra Menelao e Antiloco investe invece una questione di diritto e viene affrontata, anche se non risolta, in termini giuridici.

possa significare niente di diverso. E questa conclusione aperta si riflette inevitabilmente sull'interpretazione del *dikazein* nella scena dello Scudo. Infatti, dato che, come si è già osservato, nello Scudo non c'è nessun elemento testuale che confermi l'attribuzione al *dikazein* dei *gerontes* del significato di proporre un giuramento decisorio, tutti gli indizi testuali che a Thür sembrano confermare la sua tesi si possono interpretare diversamente. Ne risulta, dal punto di vista del metodo, un continuo rischio di cadere in un ragionamento circolare. Consideriamo infatti i due principali elementi testuali in cui Thür individua indizi a conferma del significato da lui attribuito al *dikazein* dei *gerontes*.

Iniziamo dalla figura dell'*istor*. All'interpretazione di Thür, che vede nell'*istor* la divinità garante del giuramento che ciascuna parte si offre di prestare, si possono muovere almeno due obiezioni. La prima sta nella constatazione che *istor*, come d'altronde riconosce lo stesso Thür, può indicare anche un essere umano, non solo una divinità. Tanto è vero che, tornando alla corsa dei carri di *Il. XXIII*, allorché si manifesta un vivace dissenso fra Idomeneo e Aiace d'Oileo su quale equipaggio sia in testa alla gara, Idomeneo propone di nominare entrambi (*ampho istor*) l'Atride Agamennone (vv. 485-486), scommettendo un tripode o un lebete. Non si sa se la proposta sarebbe stata accolta da Aiace, perché Achille interviene subito a rimettere pace, invitando i due eroi ad attendere, di lì a poco, l'arrivo dei carri. Gagarin 1986 (p. 31 ⁸ n. 37) osserva: «Presumably Agamemnon would decide the outcome of the race if they could not decide it themselves». Thür obietta che non vi è nulla da decidere perché presto si saprà chi ha effettivamente vinto. Il compito che Idomeneo vorrebbe affidare ad Agamennone è quello di farsi consegnare, e di custodire, l'oggetto della scommessa (tripode o lebete), per trasmetterlo poi al vincitore della scommessa stessa dopo la conclusione della corsa: «... he is a guarantor for the bet's being enforced correctly» (Thür 1996, p. 68) ⁹.

⁸ Non 37 come si legge per un refuso in Thür 1996, p. 68.

⁹ L'interpretazione dell'episodio della «scommessa» fra Idomeneo e Aiace d'Oileo era alquanto diversa in Thür 1970, p. 436 ss., dove l'*istor* era visto come colui che propone il «formales Beweisurteil» risolutivo della lite. Molto vicina all'attuale punto di vista di Thür è l'interpretazione dell'episodio proposta da Carawan 1998, pp. 63-64.

In sé e per sé questa spiegazione potrebbe essere plausibile: Idomeneo e Aiace d'Oieo concludono una scommessa (come si fa tuttora alle corse di cavalli) su chi vincerà; perciò l'esito della scommessa si conoscerà solo al termine della gara. Il fatto è che tale spiegazione si scontra proprio con le parole di Achille: questi infatti interviene immediatamente a sedare la lite, prima ancora che Idomeneo possa replicare alla risposta irosa e scortese di Aiace; ma, così facendo, convince implicitamente i contendenti a rinunciare alla loro scommessa (come è confermato, sempre implicitamente, dal silenzio di Agamennone). Ma perché dovrebbero rinunciare alla scommessa, se si tratta appunto semplicemente di una scommessa riguardante il risultato finale della corsa? Nel suo recente libro sulla scena dello Scudo, S. Fusai ¹⁰ ha avanzato due osservazioni che vanno nel senso dell'interpretazione dell'episodio da parte di Thür (anche se, stranamente, Fusai non la richiama). Secondo Fusai, Achille, intervenendo per sedare la lite (*Il.* XXIII 491-498) «chiede un po' di pazienza ai contendenti ... segno che Achille esclude che dal momento della scommessa a quello dell'arrivo possano mutare le posizioni già acquisite» (Fusai 2006, p. 137): a mio parere si tratta però di un'osservazione tendenziosa, che non trova alcuna conferma nel testo omerico. Lo stesso vale per l'ulteriore osservazione dell'autore, che presuppone evidentemente quella testé criticata: «... ma veramente Idomeneo avrebbe esposto Agamennone al rischio di dichiarare qualcosa che di lì a poco i fatti avrebbero potuto smentire?» (*ibid.*, p. 138). In realtà è evidente, per chi legga il testo iliadico senza volerne adattare il senso a un'interpretazione preconcepita, che i due contendenti vogliono subito una risposta da Agamennone, quindi riferita alla situazione attuale della corsa: dunque se all'arrivo il vincitore si rivelasse diverso da quello indicato da Agamennone, questi non «perderebbe la faccia» perché la sua asserzione si riferirebbe comunque a un momento precedente all'arrivo. Queste obiezioni valgono eventualmente anche contro l'interpretazione difesa da Thür: si può aggiungere che non si vede il bisogno di un consegnatario e garante del rispetto degli impegni presi con la scommessa. Se il soccombente non rispettasse un impegno preso pubblicamente, di fronte ai capi argivi e a tutto l'esercito, lui sì che «perderebbe la faccia».

¹⁰ Per una valutazione critica del libro di Fusai rinvio alla mia recensione in corso di stampa in IURA.

Siamo dunque ricondotti alla vecchia spiegazione: in ambito iliadico *istor* significa genericamente colui che sa e perciò può decidere o, quanto meno, fornire elementi decisivi per giungere a una decisione: ciò non significa necessariamente che si tratti di un arbitro, ma, in mancanza di altri indizi, non è riconducibile a una figura divina.

7. La seconda obiezione all'identificazione dell'*istor* del v. 501 con una divinità garante del giuramento, proposto (o imposto) dai *gerontes*, è di carattere più tecnico. Secondo Thür il tenore del v. 501 esprime la comune volontà di sottomettersi a una decisione della lite mediante prestazione di un giuramento. Ma questa spiegazione, che sembra esaurirsi, nelle intenzioni di Thür, nella semplice interpretazione del verso in questione, mi pare foriera di conseguenze non di poco conto per la comprensione dell'intera procedura descritta nello Scudo. Ciò tanto più se mettiamo in relazione l'interpretazione del v. 501 con l'uso del verbo *euchomai* al v. 499, che è il secondo presunto indizio a favore del *dikazein* inteso come giudizio che impone un giuramento. Thür sostiene, invocando il parallelo con l'uso del verbo da parte di Agamennone, allorché presta giuramento nella scena della riconciliazione con Achille (*Il.* XIX 255-257), che anche in *Il.* XVIII 499 vada inteso nel senso di essere disposto a giurare: «... der eine war bereit zu schwören, er habe alles bezahlt» (Thür 2007, p. 190). Lo studioso sostiene infatti che il verbo *euchomai*, pur assumendo sfumature diverse nei diversi contesti omerici, ha un significato di base che si può rendere in tedesco con «sich berühren»¹¹. Ma, se così è, il verbo nel suo significato di base si adatta benissimo alle dichiarazioni solenni pronunciate in ambito processuale, dove senza dubbio il dichiarante mette in gioco la propria onorabilità. Niente ci costringe a dare al verbo *euchomai* il senso ulteriore e più specifico di «essere disposto a giurare». Non solo, ma come si concilia il fatto che una sola delle parti, cioè l'uccisore che non avrebbe pagato la *poine*, si dichiara disposto a giurare (di averla versata), mentre l'accusatore si limita a negare di averla ricevuta (cioè oppone una negazione semplice), con l'interpretazione del v. 501, in base a cui entrambe le parti si dichiarerebbero

¹¹ Messo in luce in anni recenti da vari studiosi, fra cui Perpillou (1972), Tausend (2001), e Ulf (quest'ultimo cit. da Thür 2007 p. 189).

disposte ad assumersi mediante giuramento la responsabilità delle loro rispettive affermazioni? Certo, si può replicare che, nella scelta dei termini, un poeta non è tenuto a rispettare alla lettera l'apparato concettuale a cui fa riferimento diretto o indiretto. Però questo è un argomento che fatalmente toglie efficacia a una ricostruzione basata essenzialmente sulla presenza di termini tecnici determinanti ¹².

Ancora: se fosse vero che entrambe le parti si dichiarano disposte a giurare, in che modo ciò prefigura e condiziona la pronuncia dei *gerontes*? Quale sia il contenuto del *dikazein* dei *gerontes* non mi pare sempre indicato in modo univoco da Thür. In Thür 1996 si legge: i *gerontes* erano chiamati a stabilire «which of the litigants should swear and to what form of oath» (p. 67); più avanti leggiamo: «... each litigant has asked the elders to award him an oath, the exact wording of which he has suggested ... The elders have to decide which of them is “straight” and may even propose “straighter” ones; the “straightest” will win the award» (p. 69). Ma in Thür 2007 si parla soltanto (incidentalmente) di un «Reinigungseid» (p. 190), quindi di un giuramento da parte del solo convenuto. Anche attenendosi alla formulazione del 1996, a me pare che qualcosa non funzioni. Se i *gerontes* sono chiamati a stabilire quale delle due parti deve giurare, quindi quale dei due giuramenti proposti sia da preferire, questa scelta diventa il punto essenziale su cui i *gerontes* sono chiamati a pronunciarsi, mentre il tenore del giuramento diventa un corollario importante (se è vero che potrebbe essere formulato in modo tendenzioso), ma non essenziale. Allora la tesi di Thür, così riformulata, si espone alla solita obiezione: se si tratta di scegliere fra due tesi

¹² Non entro in una disamina approfondita del presunto parallelo con l'uso del verbo *euchomai* in due tavolette in lineare B da Pilo (vd. soprattutto Tausend 2001), a cui ultimamente Thür attribuisce grande rilievo. Non solo resta da dimostrare che il testo delle tavolette vada inteso come il verbale di un processo; ma anche se così fosse, è piuttosto strano che le dichiarazioni della sacerdotessa siano espresse mediante due verbi coordinati: *eucheto* e *erito* (disse); e non mi sembra che *demo piphauskon* possa essere inteso come un equivalente di *erito*, anche perché l'uccisore dello Scudo si rivolge appunto al popolo, che non svolge il ruolo di giudice, mentre nella tavoletta di Pilo (se è vero che si tratta di una sorta di verbale di un processo, cosa che mi pare indimostrabile) la sacerdotessa dovrebbe rivolgersi all'organo giudicante. Si potrebbe quindi pensare, in alternativa, che nella tavoletta *euchomai* si riferisca proprio a una coloritura cerimoniale delle dichiarazioni della sacerdotessa. Quanto agli altri passi omerici in cui il verbo ricorre, la varietà di usi è tale che nulla ci obbliga a interpretare *euchomai* in *Il. XVIII* 499 nel senso voluto da Thür.

(quale delle due parti deve giurare, anzi, quale dei due giuramenti proposti dalle parti deve essere accolto nel «Beweisurteil»), come è possibile che si formino tante opinioni diverse fra i *gerontes*?

Ma soprattutto come è possibile che si diano alternative così diverse, cioè che il tenore del giuramento imposto alle parti possa provenire dalle parti stesse oppure dai *gerontes*? È vero che siamo in una fase di preistoria del processo greco, ma mi sembra molto improbabile che i *gerontes* possano addirittura ignorare i giuramenti proposti dalle parti ed escogitarne uno nuovo. Non solo una simile ipotesi va contro il ruolo di semplice moderatore delle attività processuali delle parti, tipico del magistrato che sovrintende allo svolgimento del processo; ma va contro, in particolare, l'idea di Thür che in questa fase storica i giudici non osino imporre una loro decisione alle parti e quindi sia da escludere che essi pronuncino un «Sachurteil». Se è vero che le parti propongono un proprio giuramento, sarebbe quasi altrettanto arbitrario e invasivo da parte dei giudici non tenere conto delle proposte delle parti e imporre un diverso giuramento.

8. Vorrei sollevare un ultimo punto che mi sembra in contrasto con il senso di *dikazein* proposto da Thür. Abbiamo visto che egli critica Wolff affermando che «self-help was not controlled by police protection or any question of permission or prohibition by any authorities» (Thür 1996, p. 62). Ma scrivendo subito dopo che «a prosecutor was only allowed to use private force after he had obtained divine legitimation by an oath», Thür presuppone necessariamente che qualcuno (cioè qualcuno di cui si riconosce l'autorità superiore) autorizzi l'uso della forza dopo aver chiamato in causa la divinità. Il che implica necessariamente che l'esercizio dell'autotutela già in corso si sia arrestato. Ora i casi sono due: o chi ha dato inizio ad atti di autotutela è colto da uno scrupolo religioso (oppure è trattenuto dal timore della riprovazione sociale) e non procede oltre se non dopo aver accettato il rischio di incorrere nella punizione divina allo scopo di assicurare sul suo buon diritto controparte e consociati (ma allora ci si aspetterebbe che tutto ciò avvenga prima che si dia inizio all'esecuzione e soprattutto che si richieda un segnale esplicito di approvazione da parte delle divinità, per esempio attraverso un oracolo, come avviene nel caso di Glauco spartano in Hdt. 6.86: vd. Scheibelreiter 2008); oppure è un'autorità pubblica (o privata)

che arrestra il procedente in attesa di un accertamento giudiziario della legittimità del suo agire. Ora tutto fa pensare che la seconda sia l'ipotesi più verosimile. Se le parti non si accordavano per giungere a una soluzione pacifica (in particolare a una compensazione in caso di omicidio), magari grazie all'intervento di un autorevole mediatore o rivolgendosi a un arbitro, è improbabile che chi aveva una pretesa da far valere o una vendetta da portare a termine, e aveva i mezzi fisici per attuare questa sua volontà, si arrestasse per timore preconcepito della divinità. L'unica possibilità di scampo per la controparte più debole poteva essere un asilo dove rifugiarsi sotto la protezione di una divinità; ma questa via di fuga non apriva necessariamente la strada a un accertamento processuale della fondatezza delle ragioni del persecutore. La mia conclusione è dunque che la tesi di Wolff non sembra inconciliabile con quella di Thür. Affinché il procedente accetti di rinunciare all'autotutela occorre che qualcuno, di cui riconosce anch'egli (volente o nolente) l'autorità, l'abbia fermata, in attesa di dar corso a un accertamento processuale di cui il procedente stesso sia costretto a riconoscere l'efficacia. Ma se questo è vero, cioè se, per essere efficace, il giuramento imposto da un «Beweisurteil» presuppone il riconoscimento a una qualche autorità del potere di decidere sulla legittimità della pretesa, allora non è detto che il giuramento imposto mediante un «Beweisurteil» sia l'unico mezzo per risolvere la controversia in sede processuale.

II

9. Una seconda fondamentale tappa (anche se cronologicamente posteriore alla legge di Draconte) nella documentazione relativa allo sviluppo del diritto processuale in Grecia è rappresentata dalla legislazione cretese tra VI e V secolo, in cui il cosiddetto Codice di Gortina occupa naturalmente un posto di particolare rilievo.

Il punto di partenza di ogni disamina del diritto processuale gortino è costituito dalla norma di col. XI 26-31, in cui vengono previste le due fondamentali modalità di giudizio di cui deve avvalersi il *dikastas*¹³. Queste due modalità sono definite, come è noto, da due

¹³ Chi sia il *dikastas* continua a essere oggetto di dibattito. L'opinione di gran lunga dominante (e ben rappresentata da Thür) identifica il *dikastas* con i *kosmoi* (a ciascu-

verbi distinti: *dikazen* quando la sentenza del giudice è vincolata dalla legge all'esito di un mezzo di prova (testimonianza o giuramento); *krinen*, previo giuramento del giudice, in tutti gli altri casi.

10. Consideriamo innanzi tutto la prima modalità, il *dikazen kata maityra e apomoton*. Per quanto riguarda il significato di *dikazen kata maytura*, Thür sostiene da più di un trentennio, contro l'opinione di tutti i commentatori del CdG, che tale espressione vada intesa nel senso ancora una volta di un «Beweisurteil», con cui il giudice impone ai testimoni di una delle parti di prestare un giuramento decisivo¹⁴. Mentre la dottrina dominante ritiene che *dikazen kata maytura* vada inteso nel senso di emanare una sentenza conforme alle dichiarazioni di un testimone (evidentemente favorevole alla tesi della parte che lo presenta), Thür lo intende nel senso di emanare una sentenza che prescrive al testimone di confermare con giuramento la sua testimonianza. Non mi sembra che Thür abbia addotto di recente nuovi argomenti a favore di questa sua interpretazione. Non resta perciò che rivolgerle vecchie obiezioni (aggiungendone qualcuna nuova).

Prima di tutto il CdG adopera un'espressione formulare ricorrente per indicare una sentenza vincolata a una testimonianza: *ai apoponioi maytus*, cioè se un testimone renda testimonianza (coll. I

no dei quali sarebbero state attribuite competenze specifiche analogamente a ciò che accade per gli arconti ateniesi del IV sec. a.C.). Io continuo a nutrire dei dubbi su questa identificazione. Intanto non capisco perché non usare il termine *kosmos* invece di *dikast*. Condivido invece la critica di Thür (2006, p. 45 n. 66) a Wolff, il quale identificava il *dikast* con un giudice privato (riecheggiando il modello del giudice del processo formulare romano). Infatti il *dikast* può pronunciare un *dikazein* in forma di ordine (*lagasai* in CdG col. I 6-7) che assomiglia molto a un *interdictum* romano e fa supporre che il giudice sia titolare di un potere di carattere magistratuale. Se non si tratta dei *kosmoi*, bisognerebbe allora supporre che vi sia una apposita magistratura collegiale a cui è riservato l'esercizio della giurisdizione, cosa che in Grecia sarebbe del tutto eccezionale. In ogni caso le leggi che contengono riferimenti a una specifica competenza per materia fanno pensare che esistesse una ripartizione delle competenze molto dettagliata, forse riconducibile anch'essa a disposizioni di legge.

¹⁴ In Thür 2006, p. 44, le parole *kata maytura* sono tradotte un po' ambiguamente con «gemäß einem Zeugen»; molto più chiaramente conforme alla sua interpretazione della modalità di giudizio in questione era la traduzione che aveva proposto in un contributo alla discussione della relazione Talamanca in occasione del Symposium 1974 (Talamanca 1978, p. 134): «... zu zwei Zeugen».

14.20, II 19-20). Nella dichiarazione del testimone evocata da questa formulazione di legge non vi è alcun riferimento a un eventuale giuramento. E mi sembra una *petitio principii* sostenere, come fa Thür (2006, p. 47 n. 71) per parare una simile obiezione, che il giuramento del testimone è menzionato dalla legge solo nei casi in cui il convenuto è invitato a giurare insieme ai testimoni¹⁵. Si può infatti rovesciare l'argomento sostenendo che i testimoni sono chiamati a giurare solo quando ricoprono il ruolo degli antichi *coniuratores*.

Ma vi è soprattutto un dato testuale che mi pare infirmi in modo decisivo la tesi di Thür. In col. I 21 leggiamo: *ai men ka maitys apoponei, kata ton maityra dikadden*. La concatenazione logica di protasi e apodosi fa sì che la protasi descriva un'azione (testimoniare) che precede cronologicamente e logicamente l'azione descritta nell'apodosi (giudicare). L'unica possibilità di conciliare questa disposizione di legge con la tesi di Thür è che si intenda il verbo *apoponei* nel senso di «sia disposto a testimoniare» (sottinteso: sotto giuramento). Ma, a parte la forzatura insita in una simile interpretazione, essa sarebbe comunque contraddetta da quel che segue immediatamente, alle ll. 21-24: se vi sono testimonianze a favore di entrambe le parti o se non vi sono testimoni, il giudice pronuncerà la sentenza nella modalità definita da col. XI 26 ss.: *omnunta krinen*. Se si parla di testimonianze contrapposte, è chiaro che esse sono state rese prima che il giudice si pronunci. Supponiamo infatti che la legge prescriva che avrà la meglio la parte che presenta almeno un testimone, in quanto il giudice gli darà la vittoria se il testimone renderà una testimonianza giurata (in conformità alla regola che impone al giudice un *dikazen* vincolato a favore della parte il cui testimone giura). La controparte avrebbe allora buon gioco a presentare al giudice una persona qualsiasi, che, per il solo fatto di dichiararsi disposta a rendere una testimonianza giurata a favore di chi lo ha presentato, farebbe scattare la modalità di giudizio definita *omnunta krinen*, e nessuno potrebbe mai accertare se quel sedicente testimone avrebbe poi veramente prestato una testimonianza giurata (altrimenti bisognerebbe pensare che il giudice possa ordinare che i testimoni di una sola delle parti giurino; do-

¹⁵ Oltre tutto, uno dei due casi a cui Thür fa riferimento, col. IX 36-40, è di interpretazione molto controversa: vd. già Maffi 1983, p. 157 ss.

vrebbe cioè essere prevista dalla legge, con riferimento ai testimoni, una scelta simile a quella che è espressa dal termine *orkiotos* nel caso delle proposte di giuramenti contrapposti delle parti ¹⁶, su cui torneremo poco più avanti; ma appunto non è ciò che la legge prevede a proposito dei testimoni). Senza contare che un «Beweisurteil» avente per contenuto un giuramento può essere considerato decisivo se è la parte che giura, per così dire, di avere ragione (per es. l'accusatore A potrebbe essere chiamato a giurare che l'accusato B gli ha rubato il cavallo Bucefalo). Ma mi è difficile immaginare che la vittoria sia assicurata ad A per il solo fatto che il suo testimone C giura di aver visto B che rubava dalla stalla di A il cavallo Bucefalo. A una simile testimonianza si potrà anche riconoscere valore vincolante, ma formalmente il giudice dovrà pronunciare la condanna di B; altrimenti pronunciare una condanna sottoposta alla condizione che il testimone dell'accusatore abbia prestato una testimonianza giurata, il che appare alquanto improbabile. Analoghe conclusioni si possono ricavare da un altro passo rilevante per la questione che ci poniamo. In col. IX 43-54 vediamo che una sola delle parti è invitata a presentare testimoni, ma di un giuramento della parte o dei testimoni o di entrambi la legge non parla. Il giudice dovrà pronunciarsi *porti ta apopontomena*, che in questo caso si riferisce appunto alle dichiarazioni dei testimoni, evidentemente rese prima della sentenza (si noti la corrispondenza terminologica con il *krinen porti ta moliomena* di col. XI 29-31, dove *ta moliomena* si riferisce però alla pretesa dell'attore e alla negazione di essa da parte del convenuto ¹⁷).

Vorrei infine far notare che le conseguenze a carico di chi non presenta i testimoni prescritti dalla legge e di chi non presta il giuramento prescritto dalla legge sono diverse. Chi non presta giuramento perderà la causa; viceversa, se non viene presentato il testimo-

¹⁶ Vedremo più sotto, al § 29, che questa è appunto la tesi sostenuta da Gagarin 1997.

¹⁷ In Maffi 2002-2003, p. 79 n. 4, ho rilevato che *ta moliomena* è termine che va riferito ai termini giuridici con cui la controversia è impostata e non alle argomentazioni delle parti (che sono espresse con il semplice verbo *poneo*). Credo che questo significato tecnico vada ribadito contro le notevoli oscillazioni che si riscontrano nei commenti al CdG, molti dei quali ne estendono il significato in generale a tutte le dichiarazioni di parte rese durante il processo.

ne prescritto affinché il giudice si pronunzi nella modalità definita *dikazen*, il giudice si pronuncerà nella modalità definita *omnunta krinen*, e niente impedisce che assegni la vittoria proprio alla parte che avrebbe dovuto presentare il testimone e non è stata in grado di farlo. Se invece la sentenza assumesse la forma del «Beweisurteil», sia nel caso in cui la legge prescrive la presentazione di un testimone sia nel caso in cui prescrive la prestazione di un giuramento, le conseguenze della mancata ottemperanza alla sentenza dovrebbero essere le stesse, cioè la soccombenza di colui a carico del quale il giudice pronuncia il supposto «Beweisurteil».

Che il processo si concluda con una sentenza di condanna o di assoluzione mi pare confermato anche dall'uso del verbo *nikan* e del sostantivo *nika* per riferirsi all'esito della causa. L'uso di questi termini fa pensare che vi sia una pronuncia ufficiale che attribuisce la vittoria a una delle parti. Come spiegare altrimenti che giudice e *mnamon* possano essere chiamati in CdG col. IX 31-34 a essere testimoni della *nika*, cioè della sentenza di condanna a favore di chi riassume il processo?

11. Maggiori difficoltà pone invece l'interpretazione dell'altra modalità probatoria che vincola il giudice a emanare una sentenza nella forma definita *dikazen*. Già il tenore grammaticale e sintattico del testo di legge risulta problematico: *oti ... egrattai dikadden ... apomoton*. Anche a voler seguire la tesi di Thür, ci si aspetterebbe una formulazione più chiara e più esplicita, come quella, ad esempio, che si legge in col. XI 46: *horkon dikazen*. Inoltre non è chiaro perché la legge preveda che il «Beweisurteil» imponga un giuramento solo al convenuto (dato che *apomoton* si riferisce letteralmente a un giuramento purgatorio prestato dal convenuto) e non preveda la possibilità per il giudice di imporre un giuramento all'attore, cioè perché non adotti una formulazione neutra. Tanto più che la soluzione definita dalla legge *orkiotos*, se va intesa, come io credo, nel senso che la legge (o il giudice) stabilisca quale delle due parti abbia più diritto di giurare, ricorre anche in situazioni in cui la legge dà la prevalenza all'attore/accusatore: caso tipico quello della schiava vittima di stupro in col. II 15-16. Si ha comunque l'impressione, avallata perfino da Talamanca 1978, che per quanto riguarda il *dikazen apomoton* il significato di *dikazen* postulato da Thür trovi finalmente conferma; saremmo effettivamente in presenza di un

«Beweisurteil», cioè di una sentenza che impone a una parte, sotto pena di soccombenza, la prestazione di un giuramento. A mio parere, tuttavia, un riesame più accurato del testo del CdG fa sorgere qualche dubbio sulla incontrovertibilità dell'opinione di Thür.

Prima di tutto osservo che il caso considerato emblematico da Thür, cioè quello del giuramento imposto alla donna accusata di aver sottratto beni appartenenti al marito dalla casa maritale in seguito a divorzio, non è di interpretazione così evidente come sembrerebbe. E ciò per almeno due ragioni, che qui di seguito esporrò sotto le lettere A e B.

(A) La disposizione principale di col. III 1-9 va integrata col disposto di col. XI 46-55: quest'ultima norma si potrebbe anacronisticamente definire un regolamento di attuazione della norma di col. III. In col. III 1-9 leggiamo: «Se porta via qualcosa d'altro che appartiene al marito, paghi cinque stateri e restituisca ciò che ha portato via e ciò che aveva già nascosto. Riguardo alle cose che nega di aver sottratto, [il giudice] condanni la donna a prestare un giuramento purgatorio per Artemide presso la statua dell'Arciera collocata ad Amicle». In col. XI 46-55 leggiamo: «Quando la moglie divorzia dal marito, se il giudice ha ordinato che venga prestato un giuramento, [la donna] presti il giuramento purgatorio entro venti giorni, essendo presente il giudice, relativamente a ciò di cui [il marito] l'accusa. L'attore faccia la sua proclamazione quattro giorni prima alla donna, al giudice e al cancelliere, alla presenza di un testimone maggiorenne da quindici anni o più»¹⁸. Vale la pena di interrogarsi qui sul senso di quell'annuncio effettuato dal marito, con cui va evidentemente identificato colui che la legge definisce semplicemente l'attore (*o arkon tas dikas*). Gli autori di *Nomima* sostengono che la legge «impose au plaignant, pudiquement appelé "l'initiateur du procès" ... d'adresser d'avance une convocation au juge, à son greffier (pourquoi celui-ci? Se méfierait-on du juge? Le délai est trop court pour qu'il soit vraiment besoin de consulter un archiviste!) et à la femme, et cela devant un témoin d'âge respectable, un citoyen majeur depuis au moins quinze ans» (II, p. 68). E aggiungono: «De telles précautions seraient-elles prises contre l'ex

¹⁸ Entrambi i passi sono riportati nella mia traduzione contenuta in Maffi 1997.

époux qui pourrait omettre de faire la notification à la femme en laissant expirer le délai?» (p. 69). Körner non si dilunga sulla questione. Sembra di capire che per lui la funzione di questo avviso sia quella di precisare quali sono gli oggetti che l'ex marito rivendica («Der Eid ist innerhalb von 20 Tagen in Gegenwart des Richters über das zu leisten, was ihr der Mann zur Last legt; das hat er ihr, dem Richter und dem Mnamon vier Tage vorher in Gegenwart eines Zeugen anzukündigen, der seit 15 Jahren oder länger grossjährig ist», Körner 1993, pp. 479-480). Probabilmente si ispira a Willetts 1967, p. 79, che parla di «make his denunciation». Nel mio libro su Gortina ho invece supposto che la dichiarazione dell'attore «contenga il testo del giuramento richiesto alla donna («giuro di non aver portato via e di non aver nascosto il tale oggetto o il talaltro ...»)» (Maffi 1997 p. 33). Sempre nel mio libro del 1997 mi chiedevo inoltre dove si collochi nel tempo, nel contesto dell'intera procedura, quel termine di 4 giorni che deve essere rispettato dal marito. Ho così formulato l'ipotesi che questo termine vada collocato prima che il giudice ordini con sentenza alla donna di prestare giuramento, quindi mentre il processo è ancora in corso. Le ragioni che proponevo sono due: dare il tempo al giudice di vagliare il testo del giuramento e dare il tempo alla donna di presentare eventuali contestazioni (Maffi 1997, p. 34). Oggi, riflettendo su queste modalità procedurali nel contesto più ampio della storia del processo greco, mi viene in mente un'altra possibilità, cioè che l'imperativo *proFeipato* si riferisca a un atto formale che mette in moto la procedura che sfocerà nell'ordine di giurare impartito dal giudice alla donna. Saremmo dunque di fronte a una sorta di *proklesis eis horkon* che il giudice rende vincolante per la donna attraverso la sentenza che le impone in sostanza di prestare un giuramento conforme alla richiesta del marito. Si spiegherebbero così la presenza del *mnamon* e anche il requisito dell'età aggravata del testimone. Se infatti l'«annuncio» del marito fosse fatto dopo che il giudice ha già pronunciato la sentenza, non si capirebbe la necessità che un testimone sia presente, visto che devono già essere presenti il giudice e il suo *mnamon*. In realtà quel testimone e la presenza del *mnamon* si spiegano proprio se la dichiarazione del marito ha luogo durante il processo. Il *mnamon* assiste infatti il giudice nel processo e gli atti di parte devono essere effettuati alla presenza dei rispettivi testimoni. Non mi sembra che possa costituire un ostacolo a questa mia interpretazione il fatto

che in col. II 28 lo stesso verbo sia usato con riferimento all'invito a riscattare il *moichos* sorpreso in flagrante ¹⁹.

Ora, se veramente è l'ex marito a mettere in moto la procedura mediante la *proklesis eis borkon* rivolta alla ex moglie, il giuramento oggetto del «Beweisurteil» acquista un significato diverso. Infatti non è il giudice che assume l'iniziativa di imporre il giuramento, sia pure in base alla prescrizione di legge. È piuttosto il legislatore che impone al giudice di accogliere l'istanza del marito. Cade così un elemento di continuità con il *dikazein* omerico nell'interpretazione di Thür, caratterizzato, come abbiamo visto, dal fatto che il tenore del giuramento, contenuto del «Beweisurteil», può essere formulato dalle parti, ma in alternativa anche dai giudici.

(B) Il punto che abbiamo discusso or ora *sub* (A) ci ha condotti a negare che il giuramento imposto dalla legge alla donna sia formulato dal giudice. Ma ora intendo sollevare un'obiezione più sostanziale contro l'opinione che il giuramento imposto alla donna costituisca un «Beweisurteil» risolutivo della causa. Mi pare infatti che non sia stato tenuto sufficientemente conto (neanche da parte mia in Maffi 1997, pp. 32-34) di un dato importante. Nell'interpretare il combinato disposto del passo di col. III e di col. XI l'attenzione si è concentrata sugli aspetti procedurali: che natura ha la sentenza che impone il giuramento, quale procedura deve essere seguita perché il giuramento risulti validamente prestato ecc. Ma sembra che nessuno si sia chiesto che cosa succede se la donna rifiuta di prestare il giuramento. La risposta non può che essere una: la donna sarà condannata. Bene, ma a che cosa? La risposta sembra contenuta nella legge stessa: sarà condannata a pagare cinque stateri (e forse, si potrebbe supporre, a pagare in aggiunta l'equivalente delle cose che il marito l'accusa di avere sottratto, ma che evidentemente non si sono trovate, magari nel corso di una perquisizione domiciliare come quella che Platone prevede in *Lg.* 954a-c). Ma allora è altrettanto chiaro che il processo non si è concluso con la sentenza che imponeva alla donna di giurare. Occorre che il giudice emani una

¹⁹ Da questo punto di vista può essere interessante l'analogia con il verbo *provocare*, che può riferirsi al giuramento (nella *legis actio* in cui le parole *sacramento te provoco* mi sembrano avere appunto il valore di una *proklesis* rivolta alla controparte affinché consenta a chi lo propone di prestare il giuramento), ma anche alla *provocatio ad populum*.

nuova sentenza in cui verrà pronunciata la condanna a pagare i cinque stateri (con l'eventuale aggiunta del controvalore delle cose che l'ex marito l'accusa di aver sottratto). Se così non fosse, dovremmo pensare che la sentenza che impone alla donna di giurare contenga anche la condanna pecuniaria condizionata alla mancata prestazione del giuramento da parte della donna. È concepibile una sentenza condizionata di questo tipo? Io credo di no. Dunque ritengo che in questo caso la sentenza che impone il giuramento sia simile, dal punto di vista procedurale, a quella sentenza (ancora espressa dal verbo *dikazen*) che incontriamo in col. I 6: la legge prescrive che il giudice condanni colui che si è impadronito illegalmente di un libero o di uno schiavo a rilasciarlo entro tre giorni. Lo stesso Thür ritiene che quest'ultima sentenza abbia più il carattere di un ordine formulato dal giudice che non di un accertamento giudiziario definitivo. Ma allora dovremmo pensare, tornando al caso della donna divorziata, che la sentenza che le impone il giuramento sia qualificabile come «Beweisurteil» (che ha comunque il carattere di una sentenza che chiude il processo) solo quando il giuramento viene effettivamente prestato dalla parte a cui il giuramento è imposto? Sembra strano. Dunque io penso che il giudice dovesse comunque pronunciare una sentenza di assoluzione anche nel caso in cui la donna avesse effettivamente prestato il giuramento, così come doveva pronunciare una sentenza di condanna nel caso in cui non lo avesse prestato²⁰. E d'altronde mi sembra che sia questo il motivo che spiega la presenza obbligatoria del giudice e del *mnamon* alla cerimonia del giuramento nel tempio di Artemide: per quale ragione dovrebbero essere presenti, se non perché il giudice pronuncerà, immediatamente dopo la prestazione del giuramento (o la mancata

²⁰ Un parallelo che a me pare significativo, anche se si tratta di un testo ricavato da un'orazione attica del IV secolo ed è riferito a un procedimento arbitrale, è dato da Dem. 40.11. Si tratta del famoso giuramento che Plangone presta al Delfinion, alla presenza dell'arbitro e di Mantias, e con il quale conferma che i propri figli Beoto e Panfilo sono figli di Mantias. Il testo dice che Mantia, a causa della *proklesis* rivolta a Plangone, si trovò costretto a rispettare la sentenza arbitrale (*emmeinai tei diaitei*). È vero che qui il giuramento viene prestato aderendo a una *proklesis* della controparte e non a un ordine dell'organo giudicante; però è anche vero che è la sentenza dell'arbitro e non il giuramento di parte a concludere formalmente il procedimento (così già Lipsius 1905-1915, p. 896 n. 126).

prestazione, se ad es. la donna non si presenta), la sentenza di assoluzione o di condanna?

Lo stesso ragionamento varrà anche nel caso in cui non è la legge a imporre il giuramento a una delle due parti, ma è la parte stessa a cui la legge riconosce il diritto di imporre alla controparte di giurare: è probabilmente il caso del debitore di cui a col. IX 53-54.

Lo stesso ragionamento varrà infine nel caso della clausola *orkioteros*, che ricorre più volte nel CdG. L'interpretazione di questa clausola ci pone di fronte a un'alternativa: o che ciascuna delle parti abbia offerto di giurare oppure che abbia sfidato la controparte a giurare. In entrambi i casi quale delle due parti debba giurare lo decide il giudice conformandosi a una precisa disposizione di legge. Dunque la clausola *orkioteros* toglie alle parti la facoltà di decidere liberamente se accettare o respingere il giuramento della controparte, in quanto è la legge che privilegia una delle due parti. Se la parte a cui la legge assegna la preferenza non giura (eseguendo la sentenza che le impone il giuramento), perderà automaticamente la causa (è il caso della schiava di cui a col. II 15-16)²¹. Ma niente

²¹ Un contributo alla comprensione del meccanismo messo in moto dalla clausola *orkioteros* può forse venirci da IC IV 42, in cui giudice e *mnamon* sono dichiarati *orkioteroi* dalla norma (in un contenzioso che sembra riguardare un termine non rispettato dal giudice): se non giurano, pur essendo stato loro ordinato, andranno incontro alle stesse misure esecutive previste per il diniego di giustizia. L'epigrafe è oggetto di un commento abbastanza approfondito sia da parte di Körner 1993 (n. 129, p. 392 ss.) sia da parte degli autori di *Nomima* (II 5). Secondo Körner si tratta di un procedimento stragiudiziale in cui giudice e *mnamon*, in veste di convenuti, sono invitati a giurare dall'attore. Gli autori di *Nomima* parlano di «un délai imposé aux juges, qui doivent au besoin s'en justifier par serment», non però nel corso di un (nuovo) processo, bensì davanti a dei «controllori» che incarnano «le pouvoir même de la communauté civique» (II, p. 40). Senza addentrarsi in queste spiegazioni piuttosto incerte e impacciate (gli stessi autori di *Nomima* affermano, nel concludere il loro commento all'iscrizione, che «rien n'est très clair ni très sûr dans toutes ces dispositions» (*ibidem*), mi pare però di poter ricavare qualche indicazione dalla terminologia usata dal legislatore. Se è vero che la *proklesis eis borkon* è espressa con il verbo *proiepein*, allora *kelomeno* in IC IV 42 deve riferirsi alla sentenza con cui il giudice (quindi siamo in un contesto processuale) ordina a giudice e *mnamon* di prestare il giuramento, il che presuppone (se interpretiamo coerentemente il significato della clausola *orkioteros*) che sia l'attore sia i convenuti (giudice e *mnamon*) abbiano offerto di prestare giuramento. A margine è interessante notare che, in una questione che concerne il decoro di un termine, la legge non prescrive al giudice di pronunciarsi seguendo la modalità *omnynta krinen*, come accade di regola nel CdG, bensì ammette che vi sia l'offerta di giurare da parte di ambo i contendenti: a ben guar-

esclude che vi siano dei casi in cui, di fronte alla reciproca offerta di giurare o alla sfida a giurare, la legge non si pronunci. Tutto lascia credere, allora, che nei casi in cui la legge non dispone, sia il giudice a decidere quale delle parti abbia diritto di giurare, risolvendo così la controversia a proprio favore.

Resta il problema di capire perché in alcuni casi il legislatore ricorra alla clausola *orkiotos* e in altri no. Nel caso della donna divorziata di col. III si potrebbe per esempio supporre che tanto l'ex marito quanto la ex moglie offrano di prestare giuramento riguardo alle cose dell'ex marito che la donna è accusata di aver sottratto. Dichiarando la donna *orkiotos*, il legislatore avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato effettivamente raggiunto in col. III imponendo il giuramento alla donna. Forse la spiegazione va cercata nel fatto che nel caso di col. III si tratta di un giuramento richiesto alla controparte, non di un giuramento offerto. Quindi il legislatore non ritiene opportuno imporre a una parte di sottostare alla richiesta dell'avversario: la strategia processuale deve restare libera. Il caso della donna divorziata, però, fa eccezione. Se il marito decide di richiedere il giuramento della ex moglie, il giudice dovrà emanare una sentenza che impone alla donna di giurare. La donna potrebbe a sua volta aver richiesto il giuramento del marito, ma questa mossa non viene ritenuta rilevante. E nemmeno sono ammesse le offerte di giurare. Quindi anche il marito è in un certo senso svantaggiato dalla norma di col. III: non può offrire di giurare egli stesso (evidentemente che la ex moglie gli ha sottratto i beni ²²).

dare, però, se si accetta la mia interpretazione del regime probatorio compatibile con l'*omnynta krinen*, l'una previsione non esclude l'altra. Nel CdG, qualora le parti offrano di giurare in materia di decorso di un lasso di tempo rilevante per l'esito della causa, sarà il giudice a decidere chi è *orkiotos*; nel caso di IC IV 42, è invece il legislatore che detta il criterio di scelta, ma sempre in base al presupposto che entrambe le parti abbiano offerto di giurare. Quanto alla previsione della *praxis*, potrebbe sembrare una norma a favore della interpretazione di Thür, perché ricollegare l'esecuzione da parte dell'attore alla mancata prestazione del giuramento da parte dei convenuti sembra indicare che non occorre una sentenza di condanna in aggiunta alla sentenza che ordina di giurare. Tuttavia non mi sembra una conclusione vincolante.

²² È in certo qual modo costretto, quindi, a mostrare quella generosità che raccomandava Antifonte, *peri aletheias* 4.140 (ed. Belles Lettres) (= POxy 1364 44B5): vd. Gagarin 2002, pp. 68 e 73.

12. Abbiamo visto che per Thür la norma relativa al giuramento della divorziata (di cui alle coll. III e XI del CdG) va interpretata in una linea di continuità con il *dikazein* della scena dello Scudo. Un'ulteriore conferma di questo significato originario del verbo Thür la trova in quel passo delle *Leggi* di Platone dove si parla del modo in cui il mitico re cretese Radamante risolveva le controversie (*Lg.* 948b) in maniera così encomiabile da meritarsi la qualifica di *dikaiotatos* (*Lg.* 624b-625a). Ecco il testo di *Lg.* 948b: διδοὺς γὰρ περὶ ἐκάστων τῶν ἀμφισβητούμενων ὄρκον τοῖς ἀμφισβητοῦσιν ἀπηλλάττετο ταχὺ καὶ ἀσφαλῶς.

Secondo Thür, il senso di questo brano è che il re «imposed an oath on the litigants and so disposed of the matter» (1996, p. 64). E siccome subito dopo Platone lamenta il fatto che alla sua epoca sia la pretesa dell'attore sia la negazione di essa da parte del convenuto sono rafforzate da un giuramento e d'altra parte nessuno crede più alla sanzione divina, ne consegue che quasi la metà dei cittadini ha spergiurato almeno una volta. Platone vieta dunque nella sua *Magnesia* il doppio giuramento introduttivo del processo (la c.d. *diosmosia* in caso di processo per omicidio e *antomosia* negli altri casi), che era invece in vigore nell'Atene del IV secolo. Da questa concatenazione logica del discorso platonico Thür ricava che «Rhadamantys must therefore have imposed an oath on only one party» (1996, p. 64). La conclusione non è così lapalissiana come potrebbe sembrare. Infatti Platone dice che Radamante «dava» il giuramento alle parti in causa su ogni questione controversa: usa dunque un plurale che potrebbe far pensare che anche con il «metodo» Radamante entrambe le parti giurassero. Sarà dunque opportuno soffermarsi su questo passo platonico per cercare di capire se effettivamente il «metodo» Radamante vada inteso nella linea della continuità con il *dikazein* omerico nell'interpretazione che ne dà Thür.

Stando a quel che dice Platone, sembrerebbe che il sistema ateniese non funzioni perché gli uomini non credono più agli dèi e quindi non credono che puniscano gli spergiuri. Ma lo spergiuro è insito nel fatto che si prevedano due giuramenti contrapposti: necessariamente una delle due parti in causa pronuncia un giuramento falso. E se Platone dice che, cambiate le *doxai peri theon*, bisogna cambiare le leggi, ciò sembra implicare che anche all'epoca di Radamante erano previsti i due giuramenti; ma la parte consapevole del fatto che, giurando, avrebbe commesso uno spergiuro, evitava

di prestarlo. All'epoca di Platone, invece, entrambe le parti giurano senza farsi troppi scrupoli, perché anche chi sa di commettere uno spergiuro non teme più la sanzione divina. Dunque Platone non propone di tornare all'ipotetico giuramento imposto dal giudice a una sola delle due parti (che sarebbe il «metodo» Radamante nell'interpretazione di Thür), ma di eliminare del tutto il giuramento dal processo ²³.

Se vogliamo dunque ripercorrere coerentemente a ritroso l'argomentazione platonica, dobbiamo concludere che anche nel «metodo» Radamante ci si trova di fronte a due giuramenti ²⁴. Si tratta allora di capire in che cosa consisteva la celebrata *tebne* che Platone considera inapplicabile al processo attico nelle condizioni etico-giuridiche della sua epoca. Sembra da escludere che si tratti del meccanismo deferimento/riferimento per iniziativa delle parti, che in linea di principio è ancora praticato con effetti decisori della lite nel processo attico di IV secolo a.C. e forse anche nel diritto processuale di altre *poleis*, se dobbiamo prendere sul serio le argomentazioni suggerite in Arist. *Rhet.* I 15.1377a8-1377b11, che di regola non trovano riscontro nelle orazioni giudiziarie attiche. Non credo che sia questo il meccanismo di cui Platone attribuisce l'invenzione a Radamante, perché Platone esclude che esso si rivelerebbe efficace e in grado di assicurare sentenze giuste se applicato alla realtà odierna, mentre, come abbiamo visto, il meccanismo deferimento/riferimento è tuttora in vigore nell'Atene dell'età di Platone. La mia proposta è allora quella di rifarci all'uso del giuramento che nel CdG viene definito

²³ Apparentemente Platone non tiene conto del fatto che il giuramento «dato» da Radamante sia un giuramento decisorio, cioè che pone fine alla lite, mentre la sua critica al duplice giuramento ateniese dei suoi tempi riguarda in primo luogo il giuramento introduttivo d'istanza, che evidentemente svolge una funzione diversa nel processo. Ma più sotto, nel prosieguo dello stesso passo, Platone si riferisce prima (949b) al giuramento inserito nella propria orazione dalla parte che si rivolge ai giudici in dibattimento (di cui abbiamo d'altronde alcuni esempi nelle orazioni giudiziarie attiche, dove serve essenzialmente a rafforzare sul piano retorico le affermazioni della parte che lo enuncia: vd. Gagarin 2007b), e poi, sia pure indirettamente perché lo menziona per dichiararlo consentito ai soli stranieri (949b-c), al giuramento deferito e riferito, che nel processo attico dà luogo alla *proklesis eis horkon*. Vietando tutti e tre i tipi di giuramento, Platone vuole appunto eliminare il ricorso a qualsiasi giuramento dai processi di cui sono parti cittadini di Magnesia.

²⁴ È anche la tesi di Morrow 1960, p. 284.

dall'aggettivo *orkiotos*. Abbiamo visto che nel CdG è la legge stessa che dichiara quale delle due parti abbia diritto di giurare, con effetti vincolanti per il giudice. Mi pare allora plausibile che nel «metodo» Radamante fosse invece il re in veste di giudice a decidere, di fronte a una proposta di prestare giuramento proveniente dall'una e dall'altra parte, quale delle due dovesse prestare il giuramento che poneva termine alla lite. Non intenderei quindi il verbo «dare» (*dounai*) il giuramento nel senso tecnico di richiedere il giuramento a una delle due parti²⁵ (mentre normalmente «dare il giuramento» indica l'offerta o la richiesta di giurare che una parte rivolge alla controparte), bensì nel senso di concedere alle parti la facoltà di offrire di giurare, limitandosi a decidere quale delle due sarà chiamata a prestare effettivamente il giuramento che decide la lite. Mi pare che questa interpretazione presenti anche il vantaggio di consentire una migliore comprensione di *Lg.* 624b²⁶, dove Radamante viene elogiato per la sua capacità di *dianemein peri tas dikas* (un *hapax* in contesto giudiziario?), cioè di saper «attribuire» la ragione o la vittoria processuale scegliendo fra le pretese contrapposte, che, come apprendiamo da *Lg.* 948, si traducono in offerte di giurare.

Così interpretata, la *techne* di Radamante rimarrebbe comunque compatibile con la linea interpretativa proposta da Thür, con il correttivo che il giudice è chiamato a scegliere tra le offerte contrapposte di giurare provenienti dall'una e dall'altra parte, e non è lui stesso a proporre il testo del giuramento. Tuttavia questa interpretazione della *techne* di Radamante non ci aiuta ancora a risolvere il problema che ci eravamo posti prima di aprire la digressione platonica. E cioè se *dikazen apomoton* significhi sempre e comunque pronunciare un «Beweisurteil» che ha per oggetto un giuramento di parte (abbiamo escluso infatti che si tratti del giuramento di un testimone) e che si tratti di una sentenza che conclude il processo. A me pare che anche l'analisi sopra condotta del caso della donna divorziata, accusata di aver sottratto beni all'ex marito, dimostri che la sentenza che impone il giuramento alla donna non sia la sentenza

²⁵ Per Brisson - Pradeau 2006, II, p. 367 n. 48, entrambe le parti sono chiamate a giurare.

²⁶ *legetai gar houto par'hemim: kai de kai ton adelphon ge autou Rhadamanthun - akouete gar to onoma - dikaiotaton gegonenai. Touton oun phaimen an bemeis ge hoi Kretes, ek tou tote dianemein ta peri tas dikas ...*

che conclude il processo. Quindi ne ricavo la conclusione che ci sia un perfetto parallelismo fra il *dikazen kata maityra* e il *dikazen apomoton*: in entrambi i casi il giudice si baserà sul mezzo di prova acquisito per emanare una sentenza conclusiva conforme all'esito della prova.

13. Passando ora al modo di giudicare definito *omnunta krinen*, l'opinione dominante ritiene che in questo caso il giudizio fosse rimesso alla libera valutazione del giudice, il quale era però tenuto a fornire garanzia, mediante giuramento, della responsabilità che assumeva di fronte agli dèi per il contenuto della sentenza. Dal tenore letterale di col. XI 26-31 sembra di poter affermare che la modalità definita *omnunta krinen* costituisca la regola e che il *dikazen* vincolato alla prova testimoniale o al giuramento rappresenti l'eccezione. Tuttavia alcuni studiosi, sulla base di un'analisi dei casi documentati dal CdG, non hanno accettato questa conclusione. Ciò vale in particolare per Thür, il quale ha affermato che «in matters uncertain or of minor importance he [cioè il giudice] is allowed to decide the case by giving a judgement on oath: *omnynta krinein*» (1996, p. 63), e ha recentemente ribadito: «Die wenigen ausdrücklich im Gesetz erwähnten *dikazein*-Sprüche, die einen Eid auferlegen, sind also nicht als Ausnahmen zu betrachten, sondern als die Regel. Nicht das Auferlegen des Eides war für den Verfasser jener Gesetzesstellen erwähnenswert, sondern die näheren Umstände der Eidesleistung selbst» (Thür 2006, p. 46). Per quanto riguarda la prima affermazione, mi sembra difficile dimostrare che l'*omnynta krinen* sia prescritto per questioni incerte o di minore importanza: leggendo il CdG si constata, ad esempio, che il giudice è chiamato a pronunciarsi nella forma dell'*omnynta krinen* ogni volta che occorre decidere su una questione di tempo; ma non è detto che si tratti di una questione di minore importanza. Per quanto riguarda la seconda affermazione, non si capisce perché soltanto nel caso della donna divorziata il legislatore si è preoccupato di precisare (per di più con una sorta di novella, o, come ho detto sopra, di regolamento di esecuzione) le modalità da seguire per la prestazione del giuramento. E comunque, negli altri passi dove si fa riferimento a un giuramento della parte, non si trovano ulteriori specificazioni, il che significa che il legislatore avrebbe potuto prescrivere un «Beweisurteil» avente per contenuto un giuramento di parte senza bisogno di specificarne le

modalità. Si conferma quindi la validità dell'interpretazione letterale di col. XI 26-31: il *dikazen* vincolato a una prova legale è l'eccezione. La regola è invece che il giudice si pronunci nella modalità dell'*omnynta krinen* ²⁷.

14. A questo punto si pone però il difficile problema di valutare come si formava il convincimento del giudice nella modalità definita *omnynta krinen* e quali erano i rapporti fra le due modalità (rispettivamente *dikazen* e *omnynta krinen*).

Già Gagarin 1989, p. 39 n. 19, aveva osservato che là dove la legge impone al giudice di pronunciarsi tramite *omnynta krinen* a meno che non vi sia un testimone, niente impediva che entrambe le parti presentassero testimoni. Il che significa in sostanza che le testimonianze, quando sono a favore di una sola parte, hanno valore vincolante per il giudice, che quindi pronuncerà la sua sentenza nella forma del *dikazen*. Le testimonianze non hanno invece valore vincolante quando entrambe le parti sono in grado di presentare testimoni. In quest'ultimo caso, quindi, il giudice pronuncerà la sua sentenza nella forma di un *omnynta krinen* ²⁸. Alla stessa soluzione si giunge quando la legge si esprime in maniera speculare e opposta, disponendo cioè che il giudice pronunci un *dikazen* qualora vi sia un testimone (es. col. I 20-21). Proprio nella prima colonna troviamo, a distanza di poche righe (I 10-12 e I 20-21), le due formulazioni. Quindi il legislatore stesso prevede che si passi da una modalità all'altra di giudizio a seconda che vi sia o non vi sia un testimone. Ne deriva un'interpretazione della norma generale di col. XI 26-31 alquanto diversa da quella più comunemente accettata. Nel caso in cui è prescritto un *dikazen kata maityra e apomoton*, verrebbe fatto di pensare che, qualora la parte a cui la legge richiede la testimonianza o il giuramento non fornisca la prova richiesta, perda automaticamente la causa.

²⁷ Inaccettabile appare oggi l'interpretazione proposta a suo tempo da Headlam 1892-1893 (seguito da molti, fra cui particolare rilievo assume Willetts 1967, p. 32 ss.). Secondo questo studioso, il *dikazen* vincolato corrisponde all'*anakrisis* (ovvero alla fase *in iure* del processo privato romano dell'età repubblicana).

²⁸ Dove l'unica differenza effettiva nella pronuncia sembra consistere nel fatto che, quando emette una sentenza vincolata in forma di *dikazen*, al giudice non si richiede un giuramento di conferma del contenuto della sua pronuncia.

Questa conclusione sembra attendibile per quanto riguarda il giuramento. Infatti, se la parte a cui la legge impone il giuramento non lo presta, sembra ovvio che la vittoria sia assegnata automaticamente alla controparte, senza che questa debba a sua volta provare le sue buone ragioni. Meno evidente sembra la soluzione nel caso della clausola *orkiotos*. Se la parte a cui la legge attribuisce il diritto prioritario di prestare giuramento, non giura, ci si potrebbe chiedere se la controparte (che a sua volta ha offerto preliminarmente di giurare) non sia comunque tenuta a prestare giuramento per ottenere una sentenza favorevole. C'è comunque da considerare che una simile ipotesi doveva verificarsi raramente, dato che la parte dichiarata *orkiotos* dalla legge aveva essa stessa offerto di prestare giuramento e quindi avrebbe giurato.

Ancora diverso mi pare il caso dei *coniuratores*, di cui Gagarin 1989 si occupa a p. 47 ss. Gagarin menziona tre casi: IC IV 41, col. II 6-16, in cui si prevede che abbia la priorità nel giurare chi doveva presentare l'animale ucciso o ferito o invitare il proprietario di esso a recarsi sul luogo dove si trova; CdG col. III 44 - IV 8, dove si dichiara *orkiotos* chi doveva presentare il neonato al presunto padre accompagnato dal prescritto numero di testimoni; infine CdG col. IX 38-40, già sopra citato. Gagarin ritiene che la clausola *orkiotos* vada interpretata nel senso che le testimonianze giurate a favore della parte indicata dalla legge prevarranno su eventuali testimonianze giurate a favore della controparte²⁹. E ne ricava il principio generale che «the fact that oaths are not mentioned in the other passages concerning witnesses does not mean that witnesses did not normally swear oaths» (Gagarin 1989, p. 49). Il loro giuramento sarebbe stato menzionato dal legislatore solo là dove gli era attribuita particolare efficacia. A me pare, però, che Gagarin abbia trascurato il fatto che in tutti e tre i casi a cui fa riferimento non si tratta del giuramento dei normali testimoni. In tutti e tre i casi il giuramento dei testimoni si aggiunge, rinforzandolo, al giuramento della parte. Di un giuramento del testimone in quanto tale, cioè indipendentemente dal giuramento della parte a cui favore rende testimonianza, non c'è

²⁹ «The dispute then leads to a trial, at which these witnesses will swear oaths, and their oaths will be given preference over those of the opposing side» (Gagarin 1989, p. 48).

traccia né nel CdG né in altre iscrizioni cretesi³⁰. La presenza della clausola *orkiotos* rende così evidente che in questo caso la controparte non può essere ammessa a presentare prove. Se la parte dichiarata *orkiotos* presta il giuramento prescritto (insieme agli eventuali *coniuratores* richiesti), vincerà la causa. La stessa cosa avverrà nei casi previsti da CdG col. II 36-45 (il giuramento prescritto dalla legge nel caso in cui l'uomo sorpreso in adulterio opponga di essere stato attirato in una trappola³¹) e da IC IV 81.11-22 (su cui qui non mi soffermo): non sarà possibile per la controparte presentare mezzi di prova in contrapposizione a quelli previsti dalla legge.

Quando invece si tratta di un *dikazen kata maityra*, non è detto che la parte che non presenta i testimoni prescritti dalla legge sia dichiarata automaticamente perdente: basta considerare, per convincersene, la disciplina del processo di libertà contenuta in CdG col. I 15 ss. Per quanto riguarda la prova testimoniale, quindi, la norma di col. XI 26-31 va interpretata nel senso che, se la prova legale richiesta dalla legge viene fornita, allora il giudice ne risulterà vincolato; ma se non viene fornita, o la controparte fornisce a sua volta testimoni a proprio favore, allora il giudice dovrà decidere ricorrendo all'*omnynta krinen*.

Queste sono le conclusioni a cui sono giunto in Maffi 2002-2003; pressapoco alle stesse conclusioni era giunto Gagarin 1989, quando, considerando i casi in cui la legge dice esplicitamente che il giudice deve *omnynta krinen* a meno che non vi sia un testimone, si chiedeva: «Why is this conditional clause not added to other provisions

³⁰ Secondo me, a torto Gagarin considera un caso di testimonianza giurata quella del giudice e del suo *mnamon* in IC IV 42.B.3-9 (così già Latte 1920, p. 30; Steinwenter 1925, p. 43; Körner 1993, p. 393). Basti considerare, oltre al fatto che la clausola *orkiotos* si riferisce sempre a un giuramento di parte, che l'esecuzione disposta nei confronti di coloro che si rifiutano di giurare, benché il giuramento sia stato ordinato dal giudice (*kelomeno* si riferisce, secondo me, al *dikazen* che ordina il giuramento in conformità al disposto di legge, e non alla *proklesis* della controparte, come ritiene invece Körner 1993, p. 393), si giustifica solo nei confronti di una controparte soccombente (vd. *supra*, n. 21).

³¹ Dubito però che in questo caso si tratti di testimoni effettivi dell'adulterio (come ritiene Gagarin 1989, p. 50): che cosa sarebbe infatti successo se non fossero stati reperibili quattro testimoni nel caso più grave? È ovvio che l'adultero avrebbe automaticamente obiettato di essere stato attirato in una trappola, sapendo che sarebbe comunque uscito vincitore dal processo.

requiring the judge to decide on oath?» (Gagarin 1989, p. 53). Gagarin individuava sette casi di *omnynta krinen* in cui la specificazione «a meno che non vi sia un testimone» non è menzionata dalla legge. Per cinque di essi lo studioso riteneva che effettivamente le testimonianze sarebbero state inutili o non determinanti (Gagarin 1989, p. 53 n. 53); ma si tratta, a mio parere, di una valutazione molto opinabile: ad esempio non mi pare che i testimoni siano da ritenere *a priori* inutili per stabilire se il marito sia stato o meno responsabile del divorzio (coll. II 54 - III 1). Comunque si vogliano valutare le ragioni dell'assenza della «conditional clause», resta il fatto che essa va ritenuta sempre implicita là dove la legge prevede un semplice *omnynta krinen*, con la conseguenza che, in presenza di un testimone a favore di una sola parte, il giudice dovrà *dikazen* in conformità alla testimonianza.

Ci sono però almeno quattro casi nel CdG (da me non considerati in Maffi 2002-2003) in cui resta incerto se, in assenza delle testimonianze dichiarate dalla legge vincolanti per il giudice, si passi alla modalità *omnynta krinen*. Il primo dei tre passi è col. II 16-20, in cui si legge: «Se l'accusato replica di essersi unito a una donna libera con la complicità di un parente, pagherà dieci stateri qualora vi sia un testimone» (trad. Maffi 2004a). Prescindendo dalle discussioni sulla effettiva portata della fattispecie qui disciplinata³², sembrerebbe di dover concludere che la condanna sarà pronunciata solo se vi sia un testimone a favore dell'accusatore. Il secondo passo lo troviamo in col. IX 29 ss.: se i testimoni previsti, e accuratamente identificati per ogni fattispecie dal legislatore, non rendono la prescritta testimonianza, non si passa all'*omnynta krinen*, ma al giuramento della parte e dei suoi testimoni. Naturalmente quella su cui mi baso qui è la mia interpretazione del passo; buona parte dei commentatori ritiene invece, a partire da Latte 1920, p. 10, che a giurare siano qui gli stessi testimoni che hanno reso la loro testimonianza durante il processo. In ogni caso, sia l'una che l'altra interpretazione implicano che non sia possibile passare a un *omnynta krinen* in assenza di testimoni. Il terzo caso lo troviamo in col. IX 43-54: «Se qualcuno ha concluso un contratto per vendere all'estero, qualora non restituisca il prezzo a colui che ha fornito le merci da

³² Vd. lo stesso Gagarin 1989, pp. 39-41.

vendere all'estero, qualora rendano testimonianza testimoni maggiorenni, tre se il valore è pari o superiore a cento stateri, due se il valore è inferiore a cento e superiore a dieci stateri, uno se il valore è ancora inferiore, [il giudice] giudichi in base alle testimonianze. Se i testimoni non dichiarino che il contraente [debitore] è giunto a destinazione, allora, a seconda di ciò che richieda l'attore, o presti un giuramento purgatorio o ...» (trad. Maffi 2004a). Anche qui l'assenza dei testimoni non determina il passaggio all'*omnynta krinen*, bensì il passaggio ad altri mezzi di prova apparentemente vincolanti per il giudice, che il creditore può chiedere vengano imposti dal giudice al debitore. Il quarto caso ci viene presentato in col. X 25-32: «Non è consentito acquistare una persona gravata da vincolo di garanzia prima che venga riscattata dal costituente, né una persona oggetto di controversia, né farsela consegnare o promettere né accettarla in garanzia. Se qualcuno compie uno di tali atti, esso sia privo di efficacia se depongono due testimoni» (trad. Maffi 2004a). Anche in questo caso si direbbe che, in assenza dei testimoni prescritti, non si passi all'*omnynta krinen*.

In realtà, però, non possiamo affermare con certezza che, nei quattro casi testé menzionati, le cose stiano veramente così: può darsi che la presenza dei testimoni nel numero richiesto sia prescritta per ottenere una sentenza favorevole, vincolata all'esito della prova testimoniale, in assenza di prove valide presentate dalla controparte. Se i testimoni prescritti non rendono testimonianza, oppure se la controparte presenta a sua volta testimoni, non mi pare che il tenore delle norme, che abbiamo riportato, escluda il passaggio all'*omnynta krinen*. Altrimenti occorrerebbe ritenere che alla controparte sia impedito a priori qualunque tipo di difesa mediante la presentazione di adeguati mezzi probatori. E d'altra parte sarebbe iniquo nei confronti della parte stessa che ha dato inizio al processo, e che pretende il riconoscimento giudiziale della sua pretesa, impedirle di ottenere ragione soltanto perché non è in grado di presentare i mezzi di prova previsti dal legislatore nel suo caso: equivarrebbe a un diniego di giustizia difficilmente comprensibile.

In Maffi 2002-2003 ho sostenuto che, in assenza di prescrizioni di legge in materia probatoria, le parti sono libere di presentare al giudice le prove che ritengano più opportune; esse verranno valutate liberamente dal giudice, che emanerà poi una sentenza nella forma dell'*omnynta krinen*. Uniche eccezioni: il caso in cui una sola delle

parti sia in grado di presentare testimoni, perché allora la testimonianza acquisterà valore vincolante, e il caso del giuramento offerto o deferito, che il giudice potrà dichiarare vincolante trasformando quindi l'*omnynta krinen* in *dikazen* ³³.

III

15. Senza riprendere qui nei dettagli la discussione riguardante altri aspetti controversi del diritto processuale gortinio ³⁴, vorrei concludere questa parte della disamina critica del significato attribuito a *dikazein* da Thür prendendo rapidamente in esame alcune fonti epigrafiche significative non provenienti dalla legislazione gortinia.

In primo luogo alludo alla legge di Drero ³⁵.

Qui si prevede che il *kosmos* nominato illegalmente debba risarcire al doppio le somme che saranno state irrogate a titolo di condanna (l. 4: *ope dikaksie aFuton opelen*). Thür menziona questo riferimento al *dikazein* ³⁶, ma non si interroga sul suo significato. Ora, sembra difficile che in questa legge, più antica del CdG, *dikazein* possa riferirsi esclusivamente a un «Beweisurteil» avente per di più come unico possibile contenuto l'imposizione di un giuramento. Anche perché, ad esempio nel caso di col. III, il giudice si sarebbe limitato ad attuare quanto prevedeva la legge: imporre alla ex moglie un giuramento purgatorio. A meno che non si debba ritenere che il giudice debba restituire alla donna i cinque stateri al cui pagamento è stata condannata per essere stata riconosciuta colpevole di aver sottratto beni dell'ex marito. Non si può nemmeno ritenere che qui il *dikazein* si riferisca solo alla condanna al pagamento di multe irrogate per sanzionare illeciti. E nemmeno che qui la legge voglia riferirsi solo a quelle sentenze che si limitano a impartire un ordine in fase pregiudiziale o stragiudiziale (come l'ordine di rilasciare l'*agomenos* in CdG col. I 6-7) e non comportano quindi una condan-

³³ Gagarin 2005b, p. 87 n. 13, critica questa possibile estensione.

³⁴ Rinvio a Maffi 2003, pp. 217-218, dove sono discussi i contributi più recenti in materia di legittimità a stare in giudizio del *kosmos* e delle donne.

³⁵ Si tratta di un testo assai celebre, come attestano le numerose edizioni e gli approfonditi commenti: si vedano fra i più recenti ML 2; Körner 1993, n. 90; *Nomima* I 81.

³⁶ Thür 2006, p. 46.

na pecuniaria. Mi sembra dunque che anche qui si debba attribuire a *dikazein* il significato generico che propone Gagarin 1986, p. 85: «... the judging of cases» (opinione ribadita in Gagarin 2005b, p. 87) ³⁷.

16. Il secondo testo a cui vorrei dedicare una certa attenzione è il cosiddetto «Urteil aus Mantinea» (IG V 2.262 = *Nomima* II 2).

In questa iscrizione, datata intorno al 460 a.C. ³⁸, il verbo *dikazein* svolge un ruolo di grande rilevanza. Lo studioso che ha dedicato più attenzione a questo testo è sicuramente Gerhard Thür, che interpreta il *dikazein* della l. 18 in maniera coerente alla sua tesi di fondo, come una proposta di giuramento che i *dikastai* (intesi qui non come giudici membri di una giuria, ma come magistrati della *polis*) imporrebbero alle parti di prestare, analogamente a quanto farebbero i *basileis* della legge di Draconte.

Per poter valutare l'attendibilità di questa interpretazione di *dikazein* nel «Giudizio di Mantinea» occorre necessariamente riprendere in esame tutto il contenuto dell'iscrizione.

Trascrivo qui una traduzione italiana della traduzione tedesca dell'epigrafe, contenuta in IPArk, che ho sottoposto privatamente alla verifica del collega Thür. Trascrivo anche i numeri di paragrafo che si trovano nell'originale tedesco (ma non nel testo greco).

³⁷ Interessante mi sembra l'interpretazione che Gagarin propone del giuramento a cui si riferisce l'ultima riga dell'iscrizione: *omotai de kosmos koi damioi koi ikati boi tas polios*. Secondo Gagarin, si tratterebbe di giuramenti che devono essere prestati in occasione del processo intentato contro il *kosmos* (Gagarin 1986, p. 84). Mi pare però molto strano che il giuramento dei Damioi e dei Venti possa essere interpretato o come un giuramento di testimoni oppure di giudici senza ulteriori precisazioni. Per di più il fatto che questi magistrati siano congiunti al *kosmos* da un *kai* fa pensare che essi prestino un identico giuramento. Si potrebbe allora pensare che la norma faccia riferimento alla figura dei *coniuratores*, che è attestata in varie zone del mondo greco arcaico. Oltre ai *coniuratores* chiamati a giurare di aver sorpreso il *moichos* in flagrante, richiesti dal CdG (col. II 36 ss.), ricordo il trattato fra Chaleion e Oiantheia (IG IX I² 717), in cui, se vale l'interpretazione da me proposta in Maffi 1983, pp. 236-238, i *coniuratores* sarebbero da reclutare fra i *damiorgoi* (sul trattato fra le due città ozolie, nonché sulle clausole giudiziarie della cosiddetta legge colonaria di Naupatto, tornerò nella seconda parte di questo lavoro). Allo stesso modo, nell'iscrizione di Deros i *coniuratores* sarebbero da reclutare fra i Damioi e i Venti.

³⁸ L'edizione più attendibile dell'iscrizione si può leggere in IPArk 8. Importante anche Dubois 1986.

- I. (§ 1). (ll. 1-13) Coloro che seguono sono condannati a favore dell'Alea [seguono i tredici nomi, di cui l'ultimo è Temandro].
 (§ 2). (ll.14-17) Coloro che l'oracolo condanni o coloro che vengano condannati mediante una sentenza giudiziaria, il loro patrimonio, compresi gli schiavi, apparterrà alla dea, e le case devono essere distribuite, quelle che eventualmente abbiano.
 (§ 3). (ll. 18-24) Se è vero che noi, la dea e i *dikastai*, ci siamo pronunciati nel modo seguente [ossia §§ 4 e 5] riguardo a coloro che devono essere condannati, costoro devono consegnare il loro patrimonio ereditario e loro e i loro discendenti in linea maschile devono tenersi per sempre lontani dal santuario, e sia riconciliato. Se però viene consentito che ci si discosti da queste [disposizioni], sia riprovevole [= sia considerata empietà].
- II. L'annuncio solenne [riguardante il delinquente] sarà il seguente.
 (§ 4). (ll. 25-29) Se taluno, che si trova nel santuario, sia un assassino di coloro che furono allora uccisi, o egli stesso o uno dei suoi discendenti in linea maschile, sia egli [assassino] degli uomini sia della ragazza, sia considerato riprovevole [= empio] secondo l'oracolo; se no, sia riconciliato.
 (§ 5). (30-fine) Se Temandro è un assassino, o degli uomini o della ragazza, che allora sono morti nel santuario, ed egli non era presente [soltanto] prima dell'atto allora posto in essere, sia dichiarato riprovevole; se invece era presente [soltanto] prima dell'atto e non è un assassino, allora sia riconciliato [trad. alternativa: «se egli non era semplicemente presente/se egli era semplicemente presente»].

17. Prima ancora di entrare nei dettagli dell'interpretazione, va subito messo in rilievo un punto preliminare, che concerne l'articolazione logica delle varie clausole di cui il testo si compone. Secondo Thür, l'ordine in cui le cinque clausole vanno lette è un ordine inverso rispetto a quello in cui compaiono nel testo greco. Riporto la sintesi che lo stesso Thür offre dell'ordine di lettura: «Der zeitliche Ablauf des Verfahrens lässt sich also folgendermassen rekonstruieren: 1) *dikazein*-Sprüche (Formulierung der Prozessprogramme, §§ 4 und 5) durch die *Dikastai* ..., 2) Spruch derselben *Dikastai*, der die Sanktionen festlegt (§ 3 mit Zusatz § 2), 3) Sachentscheidung durch Orakel oder *Gnosia*, 4) Publikation der für schuldig Befundenen (§ 1)» (IPArk 84)³⁹. E cioè prima vengono i §§ 4 e 5, che conterreb-

³⁹ Un riassunto ancora più succinto si può leggere in Thür 1998, p. 23 n. 21: «Dekrete der Prozessprogramme (§§ 4 und 5), Dekret über generelle Sanktionen (§ 3), Dekret speziell über die Vermögensfolgen (§ 2), Ergebnis des Entscheidungsverfahrens».

bero il testo, formulato dai *dikastai*, delle dichiarazioni che le parti contrapposte sono tenute a confermare con giuramento; poi viene, al § 3, lo schema della sentenza pronunciata dai *dikastai* (il vero e proprio *dikazein*), che include anche le sanzioni conseguenti all'applicazione della sentenza; poi abbiamo (al § 2) la decisione nel merito. E infine (al § 1) vengono pubblicati i nomi di coloro che sono stati effettivamente condannati.

A me pare che questa inversione nell'ordine di presentazione delle varie fasi procedurali documentate dall'iscrizione non possa essere accettata come un fatto normale ed evidente, e comunque come l'unico in grado di fornire una spiegazione del testo (l'unico parallelo che Thür adduce è il regolamento ateniese per Calcide del 446/445, IG I³ 40, che non sembra pertinente).

In realtà questa lettura inversa è imposta a Thür dalla necessità di adeguare l'uso di *dikazein* in questo testo alla sua tesi di fondo. Infatti, prendendo spunto dall'interpretazione dell'ultima clausola (§ 5), proposta a suo tempo da Latte, secondo cui si sarebbe trattato di un'istruzione ai giudici⁴⁰, Thür estende anche al § 4 la stessa funzione e le considera come un equivalente della *diomosia* attica con cui si apriva il processo per omicidio. Il tenore della *diomosia* sarebbe stato a sua volta definito tramite il *dikazein* del § 3. Ma se partiamo dal presupposto che *dikazein* possa avere un significato diverso da quello proposto da Thür, allora la necessità di leggere all'inverso la successione delle clausole viene meno. Oltre tutto non si riesce a capire perché l'iscrizione dovrebbe dar conto così minuziosamente delle varie fasi procedurali, fatto praticamente unico nella documentazione greca classica. Non che il rifiuto di interpretare l'iscrizione in ordine inverso renda più facile l'interpretazione complessiva del testo; però permette di partire dal presupposto, che appare decisamente più naturale, che l'articolazione logica del testo sia da ricostruire secondo un ordine che va dall'inizio alla fine e non viceversa.

18. Se il punto che abbiamo appena considerato attiene soprattutto al metodo da seguire per interpretare il testo dell'iscrizione, un problema di contenuto altrettanto cruciale per la comprensione delle

⁴⁰ «Eine Anweisung für den Prozess» (Latte 1920, p. 45).

procedure descritte dall'iscrizione consiste nel chiarire il rapporto fra sfera sacrale e sfera profana, in particolare fra giurisdizione sacrale e giurisdizione profana. Consideriamo sotto questo profilo le varie clausole. Al § 1 leggiamo che le 13 persone indicate sono state condannate a favore della dea (che il verbo *opheilo* vada inteso in questo senso è esattamente sottolineato da Thür 1994, p. 80 n. 1). Ma da quale organo sono state condannate? Il § 2 accosta la sentenza di condanna emanata dall'oracolo e la sentenza che il termine *gnosiai* induce a ritenere di carattere profano; dunque due sentenze che infliggono sanzioni apparentemente distinte. Ma si tratta di un unico procedimento giudiziario articolato in due fasi, oppure la sentenza pronunciata dall'oracolo riguarda solo alcuni degli accusati e la sentenza profana altri accusati? La risposta dipende dal modo in cui si interpreta la particella *e* all'inizio della l. 15. Secondo molti interpreti dell'iscrizione non va intesa in senso disgiuntivo: quindi per tutti gli accusati avremo una sentenza oracolare e una sentenza profana, con sanzioni diverse, ma nell'ambito dello stesso procedimento. Questa è la posizione sostenuta con una certa dovizia di argomenti da Körner, che parla appunto di un «gemeinsamer Urteil von Göttin und Richtern» (1993, p. 98). Secondo questo studioso, all'oracolo veniva chiesto (con modalità non specificate dall'iscrizione) se un individuo indiziato dell'omicidio era colpevole o no. Se la risposta era affermativa, veniva contemporaneamente enunciata la pena sacrale. È a questo punto, sempre secondo Körner, che entravano in scena i giudici laici, non solo perché vengono sempre menzionati al secondo posto sia al § 2 che al § 3, ma soprattutto perché la sentenza oracolare rendeva sicura la colpevolezza degli accusati. Veniva così pronunciata la pena profana, consistente nella confisca a favore della dea e nella «divisione». Secondo Thür (1994, p. 81 n. 7), invece, la particella *e* all'inizio della l. 15 va intesa come una vera disgiuntiva: è in relazione alla situazione del singolo accusato che saranno chiamati a pronunciarsi o l'oracolo o il tribunale profano (p. 82). A ciò corrispondono i due distinti «Prozessprogramme» contenuti rispettivamente nel § 4 (dove si fa riferimento all'oracolo) e nel § 5 (dove manca il riferimento all'oracolo). Soltanto con riferimento al *dikazein* si avrebbe un «Zusammenwirken von Orakel und staatlicher Instanz» (1994, p. 82). Infatti al § 3 si parla di un *dikazein* pronunciato, apparentemente insieme, dalla dea e dai *dikastai*. E questa cooperazione andrebbe intesa nel senso che i *dikastai*, identificati

da Thür con gli «Amtsträger» della città, «ihre *dikazein*-Sprüche der Göttin zur Bestätigung vorlegen» (1994, p. 95) ⁴¹.

Occorre dunque chiedersi se è convincente l'interpretazione, proposta da Thür, dell'alternativa presentata al § 2. Per prendere posizione su questo punto dobbiamo però esaminare preliminarmente il criterio in base a cui i *dikastai* avrebbero presentato due «Prozessprogramme» differenziati. Ora, appare molto difficile accettare l'idea di Thür che il § 4 si riferisca agli assassini che, dopo aver portato a termine l'omicidio all'interno del tempio, vi sarebbero rimasti con l'intento di godere del diritto d'asilo, quindi non si sarebbero nemmeno presentati davanti ai giudici, mentre Temandro, che avesse o non avesse partecipato attivamente all'omicidio, si sarebbe allontanato dal tempio dopo l'omicidio. Le obiezioni a questa ricostruzione sono parecchie. Prima di tutto, come è stato sottolineato da altri ⁴², la posizione di *in toi ieroi*, che precede le parole *ton tote apothanonton* alla l. 25, mentre le segue alla l. 32, non deve indurre a interpretare diversamente le due proposizioni. Anche nel primo caso si tratta di chi ha ucciso coloro che si trovavano allora nel tempio, come mostra il nesso *fonos esti* che ritorna identico alla l. 26 e alla l. 30: mi sembra che ciò renda impossibile far dipendere entrambi i predicati dallo stesso *esti*; occorrerebbe un *kai* per collegare il fatto di trovarsi nel tempio e il fatto di risultare autore dell'omicidio. In secondo luogo appare piuttosto inverosimile che una persona che si sia macchiata di un terribile sacrilegio, come quello di versare sangue in un tempio, possa poi usufruire della tutela del tempio stesso in qualità di supplice; il che implicherebbe, oltre tutto, che tale persona si riconosca colpevole, ciò che invece appare dal testo stesso il punto da accertare. Vorrei far notare, in terzo luogo, che il testo dovrebbe esprimere in modo molto più esplicito e più enfatico che gli assassini hanno trovato rifugio nel luogo stesso dove si sono

⁴¹ Gli autori di *Nomima* II 2 non prendono una posizione esplicita su questo problema: a p. 30 si limitano ad accostare oracolo e procedimento giudiziario. In ogni caso distinguono sanzione sacrale (direi contenuta anche per loro nei §§ 4 e 5) e sanzione profana, dato che soltanto la seconda viene revocata in base alla supposta reintegrazione dei condannati nei loro diritti (dove resterebbe da capire se la confisca a favore della dea sia considerata una sanzione sacrale o meno). Per una critica dell'interpretazione dell'iscrizione, proposta dagli autori di *Nomima*, vd. Thür 1998.

⁴² Si vedano i principali esponenti delle due interpretazioni in *Nomima*, II, p. 31.

macchiati di un crimine così orrendo. Infine torno alla questione della competenza. In assenza di esplicite affermazioni all'interno dell'iscrizione, occorrerebbe poter ricavare da una documentazione parallela che, per lo stesso crimine, la competenza a giudicare varia a seconda del luogo dove si trova il delinquente in attesa di essere chiamato in giudizio. È piuttosto il luogo dove l'illecito è stato commesso a risultare determinante per individuare l'istanza giudicatrice competente⁴³.

Ma se i §§ 4 e 5 non rappresentano i due «Prozessprogramme» differenziati in base al luogo in cui si trovano gli accusati rispetto al tempio, rispettivamente dentro e fuori, cade l'interpretazione stessa di *dikazein* proposta da Thür. Aggiungo che va incontro a difficoltà anche il tipo di cooperazione fra dea e giudici a cui alluderebbe la l. 19. Come abbiamo visto, qui Thür prospetta un ordine inverso rispetto a quello suggerito da Körner. Per quest'ultimo prima avremmo la pronuncia oracolare e poi la sentenza dei giudici profani. Per Thür, invece, nel caso di Temandro (al quale esclusivamente si riferisce la sentenza dell'organo giudiziario profano), avremmo prima la proposta dei giudici e poi la sua conferma da parte dell'oracolo. Ma perché l'oracolo dovrebbe confermare la proposta se saranno comunque i giudici profani, e non la dea, a decidere quale giuramento è giusto? Tanto più che, se l'oracolo non confermasse la proposta dei giudici profani, ciò che, se si tratta di un vero oracolo, sarebbe sempre possibile, che cosa succederebbe? I giudici dovrebbero riformulare il loro «Prozessprogramm» e ripresentarlo all'oracolo? E se fosse nuovamente respinto?

E ancora, sempre con riferimento al § 2: le sanzioni ivi previste (cioè confisca dei terreni a favore della dea e «divisione» delle case) vanno distinte nel senso che la confisca dei *cbremata* a favore della dea è il contenuto della sentenza oracolare e la «divisione» delle case è il contenuto della sentenza profana? Il che implicherebbe che per tutti i condannati sarebbero occorse due sentenze, una sacrale e una profana. Oppure la confisca a favore della dea e la «divisione» delle case sono considerate insieme come il contenuto della sentenza dei giudici profani?

⁴³ Si vedano a questo proposito le ll. 75-78 del regolamento dei Misteri di Andania (su cui vd. Harter-Uibopuu 2002, p. 145).

Quel che escluderei è che la cosiddetta pena sacrale sia contenuta nei §§ 4 e 5, dove, secondo me, siamo in presenza di un «Fluch», di una maledizione: infatti, se si trattasse di una pena conseguente a un accertamento di responsabilità, non avrebbe senso prevedere l'ipotesi positiva. Da questo punto di vista, quindi, il caso di Temandro, la cui responsabilità nell'omicidio non risulta ancora accertata, non si differenzia da quello degli altri accusati (a cui andrebbe riferito in particolare il § 4). Körner sostiene, forse a ragione da un punto di vista di logica astratta, che l'oracolo doveva avere indicato i nomi delle persone condannate, ma non sa fornire una spiegazione convincente per il fatto che Temandro non sia stato ancora condannato nemmeno dalla dea ⁴⁴.

19. Passiamo al § 3. Secondo Thür (1994, pp. 94-95), qui si alluderebbe all'ipotesi in cui gli accusati debbano prestare il giuramento oggetto del *dikazein* con il rischio di spergiurare. Possono però chiedere una seconda pronuncia dei giudici («ein zweiter Spruch», p. 94) grazie alla quale vengono riconciliati con la divinità a patto che consegnino spontaneamente il loro patrimonio e si tengano d'ora in poi lontani dal santuario. Secondo Thür avremmo qui un parallelo con la clausola della legge di Draconte che tutela l'incolumità del condannato che è andato in esilio prima o dopo la sentenza di condanna.

Questa interpretazione non mi sembra convincente. Intanto essere dichiarato *ilaon* significa in pratica conservare o essere reintegrato nella pienezza dei diritti in patria, cosa che non accade certo nel caso degli esiliati della legge di Draconte. Inoltre non si capisce perché il presupposto per godere di questa condizione debba essere una spontanea consegna dei propri beni, che Thür non sa in realtà come spiegare: si limita a prenderne atto (Thür 1989, p. 64).

Infine mi lascia molto perplesso l'interpretazione della clausola di cui a l. 23 come «Bestandclausel», cioè come clausola che garantisce l'intangibilità dell'esclusione del colpevole dall'area sacra. Normalmente, e ciò accade anche nei §§ 4 e 5 della nostra iscrizione, la contrapposizione riconciliato/riprovevole (*ilaon/inmemphes*)

⁴⁴ «T. ist entweder wider Erwarten nicht genannt oder sein Name nicht verstanden worden» (Körner 1993, p. 98).

riguarda la stessa persona; si prevede cioè l'alternativa: se farai così, sarai riconciliato; se non farai così, andrai incontro alle conseguenze negative della tua scelta sbagliata⁴⁵. Non si capisce quindi perché nel nostro caso il soggetto della seconda alternativa (cioè quella che scatena la riprovazione divina) si dovrebbe applicare a persone diverse dai protagonisti della prima alternativa, quella propizia. Il testo greco di l. 23 è talmente incerto che la lettura *allasis eato* (cioè consentire un mutamento) non è l'unica concepibile: si può pensare per esempio che le prime parole fossero *ei d'alla tis* ... Oltre tutto, interpretando il testo come propone Thür, resterebbe senza conseguenze proprio il comportamento dell'esiliato che torna illegittimamente, anche indipendentemente da una proposta di autorizzarne il ritorno avanzata da un magistrato o eventualmente da un altro cittadino.

Quanto al significato di *dikazein*, Thür sostiene che non può indicare un giudizio nel senso di «Sachurteil», perché non avrebbe senso dire: «se abbiamo giudicato ...». Ma a me pare semplicemente che qui si preveda una sospensione della esecuzione forzata e delle altre conseguenze penali conseguenti alla condanna, qualora i condannati accettino di consegnare spontaneamente i propri beni e si tengano lontani dal santuario, loro e i loro discendenti maschili. L'interpretazione di *dikazein* nel senso di proporre un «Prozessprogramm» alle parti si scontra con il fatto che al § 4 anche i discendenti sarebbero tenuti a prestare giuramento per poter essere dichiarati *ilaon*. Ma è chiaro che i discendenti non possono essere stati tutti coinvolti nell'omicidio (o essersi tutti rifugiati nel santuario, come suggerisce l'interpretazione del § 4 proposta da Thür), soprattutto perché la formulazione generica del testo sembra alludere anche a discendenti che non sono ancora nati nel momento in cui il processo ha luogo.

Ne consegue che, secondo me, *edikasamen* e *Fopblekosi* si riferiscono entrambi al passato e che i *dikastai* non sono dei magistrati che formulano un «Prozessprogramm», bensì i giudici che hanno pronunciato la sentenza contro i colpevoli. Intendere *Fopblekosi* come un *futurum exactum* (Thür 1989, p. 64) mi pare una forzatura non sufficientemente motivata. Resta difficile da spiegare, naturalmente (ma questo vale per tutte le possibili interpretazioni del § 3),

⁴⁵ Così giustamente Dubois 1986, p. 106.

la strana concessione di una sorta di immunità ai condannati che consegnino spontaneamente i beni che dovrebbero essere oggetto di un'esecuzione forzata (dove *lachos* forse allude semplicemente all'ipotesi che i condannati debbano richiedere la liquidazione anticipata della loro quota ereditaria, parallelamente a ciò che accade nel CdG col. IX 40-43).

Infine vorrei osservare che, se l'ordine inverso delle clausole dell'iscrizione, postulato da Thür, fosse rigorosamente osservato, la clausola contenente il riferimento al *dikazein* dovrebbe venire per ultima, cioè dopo i supposti «Prozessprogramme» contenuti nei §§ 4 e 5, perché evidentemente sono conseguenti alla pronuncia dei *dikastai*.

20. Passiamo infine all'*euchola* contenuta nei §§ 4 e 5. Abbiamo già anticipato il motivo per cui mi sembra improbabile che il § 4 si riferisca al «Prozessprogramm» che dovrebbe essere il contenuto del giuramento delle parti. Il fatto che anche i discendenti siano ricompresi nell'accusa di omicidio viene spiegato da Thür con due motivazioni apparentemente convergenti, ma che in realtà andrebbero tenute distinte sul piano procedurale. Da un lato si appella a Latte 1920, pp. 20-25, al quale attribuisce l'opinione che comunque accusatore e accusato dovessero essere obbligatoriamente assistiti da *coniuratores* («Eidhelfer»: vd. Thür 1989, p. 65 n. 31); ma anche se nell'iscrizione di Mantinea fosse (ancora) in vigore una simile regola processuale, niente ci dice che nel caso contemplato nel § 4 debbano essere proprio i discendenti del principale accusato a rivestire il ruolo di *coniuratores*, tanto più che, vista la formulazione generica del testo, potrebbe trattarsi di minori o addirittura di discendenti non ancora nati. Dall'altro, sostiene che «wenn die Rechtsfolgen einer Tat auch unbeteiligte Nachkommen treffen sollen (§ 3), kann es nicht verwundern, dass das Prozessprogramm auch jene Nachkommen nennt, die gemeinsam mit dem Täter im Heiligtum vorläufigen Schutz gefunden haben» (Thür 1989, p. 65). Ora, fermo restando che nulla ci dice che qui si alluda a «Nachkommen» rifugiatisi nel tempio, si può osservare che, dal punto di vista procedurale, è ben diverso fare riferimento ad autore o coautori di un atto illecito, di cui l'uno e gli altri devono rispondere in quanto tali, e a persone che potrebbero subire le conseguenze, sia pure in base a una logica giuridica o giudiziaria per noi aberrante, di una condanna subita dal

loro ascendente. Che le due motivazioni siano solo apparentemente convergenti lo dimostra il fatto che gli «Eidhelfer» non subiranno di regola le conseguenze della condanna che dovesse colpire l'accusato a cui favore hanno prestato giuramento.

Mi sembra quindi inevitabile interpretare il § 4 proprio come un «Bannfluch» nel senso indicato da Latte. «Se taluno sia uccisore di coloro che morirono allora nel santuario, sia lui sia i suoi discendenti maschi, che abbia ucciso gli uomini o la ragazza, siano riprovevoli in base all'oracolo; altrimenti sia riconciliato». Dove naturalmente l'oracolo, a cui si allude, è intervenuto prima che questa clausola fosse messa per iscritto, e non è un oracolo futuro, come suppone Thür.

Per quanto riguarda poi il § 5, mi pare si possa osservare che l'interpretazione proposta da Thür (sviluppando un suggerimento di Latte) vada incontro a una difficoltà che deriva dal modo stesso in cui il testo è formulato. Thür pone in una relazione consequenziale il fatto di essere accusato di omicidio e la circostanza di essere o non essere stato presente nel santuario nel momento in cui l'omicidio veniva commesso – ammettendo che il misterioso termine *prostthagenes* sia da intendere nel senso di «essere presente prima [sott. che fosse commesso l'omicidio]». Se Temandro era presente non solo prima che l'omicidio fosse commesso, ciò implica che fosse presente sia prima che durante il compimento dell'atto (*ergon*), quindi viene meno il suo alibi. Se invece era presente soltanto prima, e questa circostanza viene riconosciuta dai giudici come veritiera, allora potrà far valere un alibi che gli consentirà di essere assolto. Ora, essere presente non significa necessariamente aver partecipato all'omicidio; anzi, Temandro potrebbe sempre sostenere che, proprio essendo presente, aveva tentato di impedire l'omicidio. Quindi non è certo l'unico argomento a difesa che giustificherebbe una posizione separata riconosciuta a Temandro rispetto agli altri accusati. Ma il punto fondamentale mi sembra un altro. Se si considera più da vicino il modo in cui il testo del § 5 è formulato, si può constatare che il fatto di essere riconosciuto come omicida (*fonos*) e il fatto di essere *prostthagenes* non sono in una relazione di implicazione: infatti sono collegati da un *kai*. Certo si può sostenere che questa scelta sintattica alquanto imprecisa non escluda la relazione di implicazione e sia da imputare al livello ancora alquanto primitivo del linguaggio del redattore. Resta tuttavia il fatto che, trattando dell'ipotesi negativa, cioè della prima alternativa contemplata dalla clausola, l'accer-

tamento della responsabilità dell'uccisione (*ei Themandros phones esti*) e la circostanza che non sia *prostthagenes* sono separati da due righe di testo. Non solo, ma, mentre nell'ipotesi positiva abbiamo un'inversione nell'ordine in cui le due risultanze sono enunciate, il che potrebbe indurre a considerare l'accertamento della responsabilità dell'uccisione come una conseguenza del fatto di essere (stato?) *prostthagenes to ergo*, nella prima alternativa *ei phones esti* viene prima e sembra quindi non costituire una conseguenza dell'accertamento dell'altra circostanza.

In ogni caso la formulazione analoga a quella del § 4 fa pensare che l'accertamento delle circostanze addotte nel § 5 non sia rimessa a un organo giudicante umano bensì al giudizio divino, che si esprimerà però non in una sentenza, sia pure oracolare, ma troverà la sua attuazione, positiva o negativa, nel comportamento futuro dei destinatari. Credo quindi che il riferimento all'oracolo debba essere considerato implicito anche nel destino riservato in futuro a Temandro e, presumibilmente, anche ai suoi discendenti maschi. È possibile che la circostanza nascosta sotto il misterioso *prostthagenes* sia stata inclusa dai sacerdoti nella richiesta fatta all'oracolo su istanza di Temandro stesso.

In conclusione, per quanto riguarda in particolare l'oggetto di questa rassegna, non mi pare che Thür sia riuscito a dimostrare che nell'«Urteil von Mantinea» *dikazein* abbia un significato diverso dal semplice «giudicare».

IV

21. Si giunge così finalmente, o meglio, si torna all'Atene della seconda metà del VII secolo a.C. e in particolare al significato da attribuire al *dikazein* dei *basileis* in una delle prime proposizioni della legge di Draconte (*dikazein de tous basileas aition phonou einai* – se questa è la giusta punteggiatura). Il presupposto, da cui muove Thür, è che molto precocemente gli Ateniesi avevano perso fiducia nel giuramento delle parti di un processo. Per questo la struttura del processo viene modificata: entrambe le parti devono prestare un giuramento, che continua a essere formulato dal magistrato (come facevano i *gerontes* nella scena dello Scudo), ma sarebbe stata poi la giuria, composta dai 51 efeti, a decidere quale dei

due giuramenti era da ritenersi fededegno («From very early on they distrusted oaths sworn by litigants. In every lawsuit each party had to take an oath formulated by the magistrate. Afterwards in special session a jury voted whose oath was the better»⁴⁶). Thür critica la tesi di Wolff, secondo cui i re proclamavano il verdetto emesso dai 51 efeti, quindi autorizzavano, mediante il loro *dikazein*, l'esecuzione della sentenza: infatti, sostiene Thür, non ci sono fonti da cui si possa ricavare che il verdetto della giuria dovesse essere proclamato da un magistrato. Così Thür suppone, come ipotesi alternativa, che il compito dei *basileis* fosse quello di dettare alle parti il contenuto della *diomosia*, il solenne giuramento pronunciato dalle parti all'inizio del processo. *Dikazein* significherebbe qui imporre il duplice giuramento (vd. Dem. 23.28). Si riscontra quindi una continuità con il significato attribuito da Thür a *dikazein* nelle fonti precedenti, in particolare Omero ed Esiodo. Ma, a differenza di quel che vediamo ancora accadere in Esiodo, i re non potevano più imporre un giuramento decisivo a una sola parte, con la possibilità di formularne il tenore in modo da favorire la parte chiamata a giurare. Il doppio giuramento rendeva impossibili gli abusi denunciati da Esiodo. Inoltre le persone per bene, timorate di dio, avrebbero evitato di spergiurare e avrebbero così implicitamente riconosciuto le buone ragioni dell'avversario: il processo si sarebbe perciò concluso in forza di un solo giuramento.

Le stesse tesi (già formulate in Thür 1990, p. 151 s.) sono riprese da Thür in opere più recenti (2002), dove troviamo, fra l'altro la traduzione della clausola relativa al *dikazein* formulata in questi termini: «Die Könige sollen anordnen (dass der Kläger schwört, der Verklagte) sei schuldig der Tötung, entweder "mit der Hand, die er geregt hat" oder "durch Ratschlag"», p. 634; 2005, p. 20 ss.; poi ancora 2006, p. 50 n. 87, dove si enuncia l'idea che la pluralità dei *basileis* comportasse una pluralità di proposte di giuramento, sul modello dei *gerontes* omerici nella scena dello Scudo.

La critica più calzante e più radicale a questa tesi è stata formulata di recente da Michael Gagarin, il quale ha osservato, a proposito della traduzione sopra riportata: «Even if we accept that *dikazein* here means "anordnen" ... nothing justifies the words in parenthe-

⁴⁶ Thür 1996, p. 71.

ses except Thür's preconception about the function of the *basileus* in a homicide case. If Draco had wished to prescribe that the *basileis* should order a litigant to swear a decisive oath, surely he would have stated this explicitly. No reader could be expected to supply for himself the words Thür adds in parentheses» (Gagarin 2007a, p. 10 n. 18). Thür ha risposto brevemente in 2006, p. 51 n. 91: da un lato ribadisce che, se il significato tecnico di *dikazein* era quello di «Anordnen eines Eides», la frase fra parentesi ne deriva automaticamente; osserva inoltre che Gagarin ha frainteso la funzione del giuramento imposto dai *basileis*, in quanto lo definisce, come abbiamo visto, un «decisive oath». Ma queste due repliche non sono risolutive. Che il significato tecnico di *dikazein* fosse «Anordnen eines Eides» è proprio quello che va dimostrato e non può essere presentato come un fatto assodato; quanto al secondo punto, non è altro che il corollario del primo: decisivo o introduttivo che sia, il giuramento postulato da Thür non è menzionato nella legge e la sua presenza dipende, circolarmente, dal senso attribuito a *dikazein*. Non mi sembra nemmeno sicuro che l'integrazione della l. 17, proposta da Thür in base all'analogia con Antiph. 6.16, sia corretta; infatti per Thür la *bouleusis* alluderebbe all'accusa di «mittelbare Täterschaft», con cui si deve intendere «Anstiftung, Beihilfe oder, wie im Fall des Choregen, Verletzung der Aufsichtspflicht» (2006, p. 50 n. 90, con rinvio a *Symposion 1990*). L'analogia con Antifonte dimostrerebbe che anche nella legge di Draconte si parlava di giuramento, ossia di *diomosia*. Ma questa interpretazione di *bouleusis* non è persuasiva, per il semplice fatto che il concetto di *bouleusis* implica la volontà di realizzazione del fatto⁴⁷.

Quanto ad altre possibili interpretazioni, ricordiamo Cantarella, secondo cui «sembra molto plausibile che *dikazein* indichi l'attività istruttoria dei *basileis*» (1976, p. 91), mentre per MacDowell (1963, p. 38) alluderebbe alla presidenza del dibattimento e alla enunciazione della sentenza.

Già Talamanca 1978, p. 126 ss., aveva passato in rassegna le principali opinioni espresse in dottrina fino a quel momento. Riferiva la tesi del primo Ruschenbusch (1960), secondo cui il *dikazein* sarebbe stata una pronuncia sul fatto dell'omicidio e sulla sua at-

⁴⁷ In questo senso già Cantarella 1976, pp. 92-93, opinione ribadita in Cantarella 2007, p. 21.

tribuzione all'accusato da parte dei re, mentre gli efeti avrebbero poi stabilito il grado dell'omicidio stesso: il *dikazein* sarebbe stato basato sulle risultanze di un procedimento probatorio di carattere formale; il *diagignoskein* degli efeti sarebbe stato basato sul loro libero apprezzamento. E la criticava perché, essendo la *diomosia* introduttiva un giuramento prestato da ambo le parti, non si vede come potesse risultare risolutiva. Nemmeno la soluzione del problema suggerita dal Berneker, e cioè che a decidere fosse il numero dei *coniuratores*, era ritenuta soddisfacente da Talamanca, se non altro perché ad Atene la presenza dei *coniuratores* non è documentata. Quanto alla opinione espressa successivamente da Ruschenbusch (1968), secondo cui i due giuramenti furono consentiti solo in caso di omicidi non commessi in modo palese, con conseguente decisione della controversia mediante una libera valutazione delle prove, Talamanca osservava che sarebbe difficile riconoscere un criterio certo per poter stabilire se si trattava di un omicidio palese o non palese. Alla fine Talamanca finiva per aderire nella sostanza all'opinione di Wolff, sostenendo che «il *dikazein* è l'atto formale, a rilevanza esterna, che dà valore giuridico al provvedimento il quale conclude l'iter procedimentale, mentre il *diagignoskein* degli efeti non assurge a tale efficacia ... ed assume rilevanza esterna proprio in virtù del *dikazein* del re, che è vincolato ai risultati dell'accertamento così compiuto dagli efeti» (Talamanca 1978, p. 130). Ma su questo punto ha buon gioco Thür nell'osservare che di una enunciazione della sentenza non v'è traccia nelle fonti classiche, aggiungendo che, essendo il *dikazein* menzionato prima del *diagignoskein*, deve aver luogo prima (Thür 2006, p. 49, osservazione che si può già leggere in Cantarella 1976, p. 92).

V

22. Nel dibattito sulla struttura del processo in età arcaica è intervenuto una decina di anni fa anche E. Carawan, che prende in considerazione gli stessi momenti e le stesse fonti a cui fa riferimento Thür: Omero, il CdG, la legge di Draconte. Cominciamo così dal paragrafo intitolato «Homeric Judgement and Achilles' Shield» (Carawan 1998, p. 51 ss.). Scrive lo studioso: «Those who give judgement in the Homeric poems propose a means of resolving the dispute, ordinarily

by oath or payment, and it is generally a solution that must mutually acceptable to the interested parties» (p. 51). Il riferimento alla tesi di Thür è evidente ed è anzi reso esplicito con un richiamo adesivo in nota. L'unico aspetto divergente (e originale) rispetto al modello di riferimento sembra essere la sottolineatura del fatto che la soluzione deve essere accettabile (quindi in sostanza accettata) dalla parte a cui si rivolge la proposta dei giudici.

Così come per Thür, anche per Carawan il punto di partenza per sviluppare la sua tesi è dato dalla lite fra Menelao e Antiloco. Carawan sostiene infatti che l'«oath-challenge», la sfida a giurare rivolta da Menelao ad Antiloco, è «the beginning of the “judgement” that he has invoked: he himself, as chief among the lords assembled, will be the first to put rival claims to proof». In questo caso non vi sono proposte alternative per la risoluzione della lite; tuttavia gli altri capi avrebbero potuto proporre «similar means of resolving the dispute» (*ibid.*, p. 52). E la lite verrebbe in teoria risolta a favore dello sfidante Menelao, in quanto Antiloco rifiuta di prestare il giuramento richiesto.

Per quanto riguarda, invece, la scena dello Scudo, Carawan propone di interpretare i termini della lite in modo diverso da Thür: «One claimed [the right] to make full payment, declaring [payment] before the people; the other refused to accept any settlement. Both were eager to reach an end before a witness [to their oath]» Quanto ai *gerontes*, essi «gave judgement, [for] each side in turn» (p. 53). E questo giudizio consiste nello sfidare le parti a provare con una prova formale la loro pretesa: o mediante giuramento o mediante testimoni, esattamente come fa Menelao con Antiloco⁴⁸. E così, conclude Carawan, «the litigants themselves, by their willing agreement or implicit consent, will determine the author of “straightest justice”» (p. 57).

Questa interpretazione della scena dello Scudo si espone, secondo me, a una critica per quanto riguarda entrambi i suoi aspetti essenziali. Riguardo all'oggetto del contendere, la tesi di Carawan, sostanzialmente allineata con quella avanzata dagli studiosi per i

⁴⁸ In ciò Carawan appare più «realista del re», ovvero più thüriano di Thür, il quale non interpreta la proposta dei *gerontes* nei termini di una «sfida» (cioè, per usare la terminologia probatoria greca, di una *proklesis eis borkon*). Anche perché i *gerontes*, a differenza di Menelao, non sono parte in causa.

quali la lite è fra chi offre di pagare e chi rifiuta di ricevere il pagamento, va incontro alle obiezioni che questa tesi ha già incontrato a più riprese in dottrina ⁴⁹. Non si vede che tipo di prova formale avrebbe potuto essere proposta dai *gerontes* alle parti, visto che non c'è alcun fatto o alcuna circostanza da provare (in questo senso, quindi, l'oggetto del contendere si presenta in modo ben diverso da quello della contesa fra Menelao e Antiloco).

Ma anche sul secondo punto non riesco a capire come si possa trasferire ai *gerontes* il ruolo assunto da Menelao nella lite con Antiloco. Infatti, mentre Menelao ricopre (paradossalmente) il doppio ruolo di giudice e di parte, i *gerontes* sono terzi (e auspicabilmente imparziali) rispetto ai litiganti. Se dunque i *gerontes* proponessero a una delle parti di prestare il giuramento da lei stessa offerto, non vedo come si possa pensare che la controparte, che ha anch'essa offerto il proprio giuramento ⁵⁰, possa trovarsi d'accordo con la proposta dei giudici e quindi non capisco come le parti possano stabilire di comune accordo quale giudice abbia espresso «l'opinione più giusta». Rivolgersi ai *gerontes* implica che ciascuna delle parti sia disposta ad accettare la loro decisione anche se non fosse quella attesa, quella di proprio gradimento.

Vale inoltre la stessa obiezione sopra rivolta a Thür: se i *gerontes* sono chiamati a scegliere quale dei due giuramenti proposti dalle parti sia da ritenere preferibile (nel senso che sceglieranno la parte chiamata a giurare), non si capisce come i *gerontes* possano addirittura imporne uno di loro composizione a una o all'altra parte, scartando quelli da esse stesse proposti.

Quanto al ruolo dell'*istor* nella scena dello Scudo, Carawan sostiene che «he was fitness to claims and processual acts rather than the facts of the crime». Non solo, ma l'*istor* testimone sarebbe da identificare allo stesso tempo con «the elder who speaks straightest judgement» (Carawan 1998, p. 64), in quanto il *peirar* che le parti richiedono all'*istor* sarebbe lo strumento di risoluzione della lite che i *gerontes* propongono alla scelta dei litiganti. E i talenti servirebbero proprio «to bind the author of straightest judgement as a witness of

⁴⁹ Utili a questo scopo Fusai 2006, in part. p. 23 ss.

⁵⁰ Mi baso sulla traduzione di Carawan del v. 501, stando alla quale «both were eager to reach an end before a witness [to their oath]» (1998, p. 52), che intendo nel senso che ciascuna delle parti si presenta davanti ai *gerontes* offrendo di prestare giuramento.

their settlement in any future dispute». Anche questa identificazione dell'*istor* con un giudice/testimone lascia del tutto perplessi. È vero che nel Codice di Gortina il giudice può essere chiamato a testimoniare riguardo a una sentenza resa in passato, ma questa è una circostanza straordinaria. Sembra del tutto improbabile che le parti si rechino da un giudice definito fin dall'inizio come testimone della futura sentenza: oltre tutto, di regola, i testimoni degli atti processuali sono figure distinte dal giudice.

In definitiva non sembra che Carawan abbia apportato argomenti nuovi per affermare che nella scena dello Scudo *dikazein* alluda a un «Beweisurteil».

23. A questo punto Carawan passa a considerare il diritto di Gortina, che, a suo parere, conferma la tesi di Thür sul significato di *dikazein* come «Beweisurteil»⁵¹. In particolare Carawan vede anch'egli la prova più certa di tale tesi nel *dikazein* del giudice che impone di giurare alla moglie accusata di aver sottratto beni del marito in occasione del divorzio (coll. II 52 - III 7)⁵². La norma relativa al

⁵¹ In 1998, pp. 58-59 n. 51, Carawan respinge la critica di Talamanca 1978, pp. 124-125, secondo cui nel CdG *dikazein* a volte «implies discretionary judgement». In particolare Carawan sostiene che le parole «a year after the judge has given judgement» in col. I 35-36, non sono riferite a una precedente «decision under oath», menzionata in col. I 23-24 (come sostiene Talamanca), bensì «to the "judgement" of default» menzionato in I 28-29 ed espresso con il verbo *dikazein*. Ora, può darsi che davvero col. I 35-36 si riferisca al *dikazein* di col. I 28-29; soltanto che quest'ultima pronuncia del giudice non è un «Beweisurteil» e non presuppone la presentazione di una prova formale. Neanche il *dikazein* di col. V 31-34, contrariamente a quel che sembra intendere Carawan, p. 59 n. 53, è basato su una prova formale. Infatti si tratta di un provvedimento temporaneo, in qualche modo analogo alla romana *missio in possessionem*, a favore dei coeredi che siano disposti a dividere i beni ereditari.

⁵² Occorre però osservare che Carawan sembra fraintendere l'oggetto del contendere. Scrive infatti: «In division of property, if the husband claims that the wife has taken property to which she is not entitled but she denies it, "let the judge give judgement that she swear an oath of denial by Artemis"; if she does so, her right to the property is confirmed; if she does not, the property evidently reverts to the husband» (1998, p. 59). In realtà non si tratta tecnicamente di divisione della proprietà; la moglie ha semplicemente diritto di recuperare i propri beni; inoltre ciò che è chiamata a negare mediante giuramento non è che i beni che ha preso siano del marito, bensì che abbia preso dei beni del marito invece dei suoi. Intendo dire che il marito la accusa di aver portato via, per esempio, un vaso prezioso che lui avrebbe ereditato dalla propria madre; la moglie nega di aver preso il vaso, non che il vaso che ha preso appartenga alla madre di lui.

giuramento della moglie divorziata conferma anche il principio che il mezzo di prova formale deve essere accettato dalla parte chiamata a fornirlo. Carawan trova conferma di questa sua convinzione anche in un altro passo del Codice. Infatti, commentando col. IX 43-54, egli scrive: «... without decisive testimony the judge is to give *judgement for the plaintiff to choose* [corsivo dell'autore] the means of resolution, whether by exculpatory oath or other proof. This provision indicates that beneath the formulae of the extant law there is embedded an even more fundamental consensual principle, whereby the litigants themselves are to acknowledge the “straightest judgement”» (1998, p. 60). Ma il tenore letterale di quest'ultimo passo, la cui interpretazione è resa ancora più incerta dal fatto che la frase si interrompe bruscamente al termine della col. IX, non giustifica l'interpretazione di Carawan. Il testo non dice che la scelta del mezzo di prova rimessa dall'attore al convenuto sia oggetto di un *dikazein* del giudice; sembra piuttosto che la legge intenda orientare il meccanismo di libero deferimento dei mezzi di prova attuando una sorta di transizione fra prove legali imposte per legge e regime della libera disponibilità degli strumenti probatori, che caratterizza il processo nell'Atene del IV secolo.

Lascio da parte la discussione di col. II 27-45, per cui comunque non credo si possa parlare di una «automatic resolution without intervention by the state» (*ibidem*) e vengo alle conclusioni che Carawan ricava dall'esame complessivo della normativa gortinia. Pur riconoscendo che la legge prescrive mezzi specifici di risoluzione delle liti ⁵³, tuttavia lo studioso ribadisce che la sentenza del giudice «is not a verdict imposed by sovereign command upon one party or the other. Its social function is rather to reconcile the hostile parties ... Judgement prevails by reducing the litigant's claims to a formulation they cannot dispute» (*ibid.*, p. 61). Ora la principale obiezione che si può muovere a questo modo di vedere ruolo del giudice e funzione giurisdizionale alla luce del Codice è che

⁵³ Sulla testimonianza come mezzo privilegiato di risoluzione delle liti mediante *dikazein* vincolato, tuttavia, la posizione di Carawan sembra alquanto oscillante. Dapprima riconosce che Gagarin «seems to have established some instances of “accidental”, non-formal witnesses at Gortyn» (1998, p. 59 n. 52), ma poi ribadisce la sua adesione alla vecchia tesi di Headlam, secondo cui nel Codice «the role of witnesses ... is not to testify to the facts of the main issue but to the “performance of processual acts”» (p. 63).

Carawan non tiene conto che il *dikazein* vincolato all'esito di una prova formale è l'eccezione rispetto alla regola, secondo cui il giudice decide liberamente nel merito essendo solo tenuto a rafforzare l'attendibilità della sua sentenza prestando giuramento: l'*omnunta krinen* va considerato perciò un «sovereign command». Ma anche nel caso del *dikazen* vincolato, non si può certo sostenere che il «final settlement is for the parties themselves to decide». È la legge che impone questo o quel mezzo di prova e, in tutti questi casi, il giudice non può far altro che «applicare la legge»: né il giudice né le parti hanno la possibilità di orientare il procedimento probatorio né individualmente né di comune accordo.

24. Giunto a questo punto della sua esposizione, caratterizzata fin qui, come abbiamo visto, da una sostanziale adesione al pensiero di Thür, Carawan fa una strana conversione verso l'interpretazione che della scena dello Scudo ha dato Gagarin, secondo il quale, come è noto, la persona che rifiuta di accettare il pagamento è soltanto uno dei parenti della vittima dell'omicidio. Ci troveremmo dunque in una situazione analoga a quella disciplinata dalla legge di Draconte, secondo cui il parente dell'ucciso che si oppone all'*ai-desis* impedisce la conclusione dell'accordo. Carawan ritiene che, nel caso della scena dello Scudo, la parte che rifiuta di accettare la compensazione sia soltanto uno dei parenti della vittima. A questo punto, introducendo nella sua ricostruzione anche il punto di vista espresso a suo tempo da Westbrook, Carawan afferma che gli altri parenti della vittima devono aver accettato la compensazione offerta dall'uccisore perché questi li ha convinti di aver ucciso senza dolo, senza intenzione di uccidere. C'è però uno dei parenti della vittima che rifiuta di concedere il perdono: di qui il processo fra uccisore e parente dissidente della vittima, descritto nella scena dello Scudo. Ora Carawan riconosce che «the decision to grant or deny settlement lies ultimately with the injured party ... but the elders may challenge him to confront the issue, to acknowledge or deny the killer's plea of innocence under oath» (1998, p. 66). Si chiarisce così anche la traduzione di *amoibedis* (v. 506), avverbio reso da Carawan con «[for] each side in turn»: «They will address the oath-challenge or other test of conviction first to one, then to the other of the two litigants», soprattutto allo scopo di ottenere dal parente dell'ucciso una risposta a «any claim of innocence or justification the defendant may offer».

(*ibidem*). Questo modo di intendere *amoibedis* a me sembra del tutto improbabile alla luce di quel che sappiamo del processo greco in tutte le epoche. Fra l'altro sappiamo che, se la parte a cui la legge o il giudice impone di giurare non giura, perderà automaticamente la causa. Va quindi tenuta ferma la traduzione corrente secondo cui ciascun anziano, a turno, esprime il suo parere.

Carawan conclude che il processo dello Scudo, da lui così ricostruito, «is not, strictly speaking, “judicial” litigation ... It is a more essential and direct method of resolving disputes, designed to assure that the litigants acknowledge the moral burden of their claims, constrained by social conscience when coercive command of the state was ineffectual» (p. 68).

Tutta questa complessa ricostruzione del processo dello Scudo mi pare inaccettabile per un motivo molto semplice: non si possono mettere insieme un metodo di risoluzione delle liti estremamente formalizzato, come è il «Beweisurteil», e l'idea di un processo di carattere «discorsivo»⁵⁴, dove il giuramento non avrebbe alcun ruolo da svolgere in quanto è fatto apposta per escludere ogni discorsività.

25. Le conclusioni raggiunte da Carawan in ordine al significato assunto del verbo *dikazein* in Omero, e in particolare al ruolo dei *gerontes* nella scena dello Scudo, forniscono un importante sostegno all'interpretazione che egli propone del *dikazein* dei re nella legge di Draconte. Il *dikazein* dei re rappresenterebbe una fase preliminare del processo, che può risultare unica e risolutiva se le parti accettano la loro decisione. Infatti i re inviterebbero i parenti della vittima, che svolgono il ruolo di accusatori, a giurare il loro capo d'accusa («The kinsmen of the victim would then formalize their claim upon oath by judgement of the kings», 1998, p. 70). E a questo punto sarebbero autorizzati ad attuare le misure coercitive che preferiscono nei confronti dell'uccisore, mettendolo a morte o confiscando i suoi beni, se la sua famiglia non riuscisse a per-

⁵⁴ «Primitive judgement is by its very nature discorsive, not constrained by statutory prescription or formalistic conventions», scrive Carawan (1998, p. 68). Si veda invece in Gagarin 2005b, p. 86 ss., la chiara consapevolezza che i due sistemi sono incompatibili, anche se Gagarin tende poi a svalutare l'importanza dei mezzi di prova formali già nel processo arcaico.

suaderli ad accettare una composizione. In qualche caso l'uccisore potrebbe rifugiarsi in un tempio e chiedere di essere ascoltato dai re, magari adducendo qualche motivo di giustificazione del suo atto. Interpellato dai re, potrebbe dichiararsi disposto a pagare la composizione e magari accettare un periodo di esilio. A questo punto, «if the parties accept such an arrangement, then the judgement of the kings is final». Ma se l'accusato nega la sua responsabilità e giura di non aver ucciso, allora gli efeti dovranno decidere quale giuramento è veritiero (questo è un punto che emerge solo marginalmente alla fine del capitolo).

Contro la ricostruzione del ruolo dei re e del significato del loro *dikazein* nella legge di Draconte valgono le stesse obiezioni che abbiamo rivolto alla ricostruzione del ruolo dei *gerontes* e del loro *dikazein* nella scena dello Scudo. Se gli accusatori giurano che l'accusato è responsabile dell'omicidio, non si capisce quale spazio ci sia ancora per un'eventuale considerazione delle ragioni dell'accusato stesso. E se poi c'è un accordo fra le parti, questo non può che essere di carattere stragiudiziale: l'eventuale partecipazione dei re alla conclusione di questo accordo non potrebbe avere nulla a che fare con l'iter processuale in senso stretto. D'altra parte Carawan non spiega come in questa logica, ancora di stampo omerico, si inserisca l'eventuale giuramento dell'accusato⁵⁵, che compare di punto in bianco nella sua trattazione (1998, p. 81)⁵⁶.

VI

26. Dobbiamo ancora considerare brevemente alcune fonti in cui il giuramento ha una rilevanza determinante nella conclusione della lite in sede giudiziaria.

Cominciamo dall'Inno omerico ad Hermes. Di un giuramento di Hermes si parla a due riprese: ai vv. 274-277 si ha una *proklesis*, cioè un'offerta di giurare (di non aver rubato i buoi), rivolta da Hermes a Febo; ai vv. 378-383, Hermes, nel corso della sua arringa di fronte a

⁵⁵ Per altre obiezioni rinvio alla recensione di Wallace 1989b.

⁵⁶ A questo proposito ha buon gioco Thür a ribattergli che i giuramenti contrapposti delle parti non possono che essere interpretati come *diomosia* (vd. Thür 2003b, p. 372).

Zeus pronuncia un giuramento (giurando «per il portico riccamente adorno degli immortali»⁵⁷) di non essere *aitios*. Secondo Gagarin 1986, pp. 40-41, il primo riferimento al giuramento va inteso nel senso che «Hermes denies everything and swears an oath that he is innocent, claiming not even to know what cattle are» (p. 40). Con il secondo Hermes «declares (truly) that he did not drive the cattle to his house, and swears an oath to that effect» (p. 40). In conclusione «they agree to submit the dispute to a higher authority in a formal, public setting. They are not actually given a settlement by Zeus, but with the help of this procedure they are able by themselves to reach a compromise settlement» (p. 41). Infatti, come ribadisce a p. 43 e n. 66, «Hermes swears a more-or-less false oath, which certainly does not decide the case»; e questo fra l'altro dimostrerebbe che il giuramento purgatorio non pone necessariamente termine alla lite. In Gagarin 1997, p. 132, e in 2005b, p. 89, la questione è brevemente ripresa con un'importante correzione: nel primo passo (vv. 274-277) Hermes non giura ma propone al suo contraddittore, Febo, di prestare giuramento; si tratta dunque di un «oath-challenge». Infine lo studioso americano ha corretto anche la sua precedente interpretazione del secondo giuramento di Hermes, che viene ora da lui considerato come un «rhetorical oath ... not oaths but oath-offers that occur as part of a legal pleading or other speech and serve to reinforce the speaker's case» (Gagarin 2007b, p. 46, riprendendo e sviluppando Gagarin 1997, p. 132).

Nel frattempo Thür 1996, p. 60, aveva preso posizione contro Gagarin 1986: «In the Homeric Hymn to Hermes the new-born god does not swear the great oath of innocence as Gagarin implies [il riferimento è ai vv. 378-383] but is only said to be ready to swear it (4.383)». Successivamente Thür 2006, p. 41 n. 51, ha ulteriormente precisato la sua opinione, osservando che Gagarin ha esattamente interpretato l'«Eidesangebot» di Hermes ai vv. 274-277 come *proklesis*, ma non ha riconosciuto nel secondo passo (vv. 378-383) una proposta, diretta a Zeus in quanto giudice, di imporre un giuramento decisorio (distorto) mediante «Beweisurteil»⁵⁸. Avremmo qui, da

⁵⁷ Trad. F. Cassola.

⁵⁸ «[Gagarin] übersieht aber den in den v. 378-383 an Zeus gerichteten Vorschlag, einen (krummen) streitentscheidenden Eid durch Beweisurteil aufzuerlegen»; con ulterio-

parte di Hermes, una proposta che si realizzerà poi spesso nella «*krumme dike*» dei giudici esiodei, in grado di favorire una parte o l'altra formulando in maniera distorta il giuramento decisorio che le impongono.

A me pare che sul primo giuramento (vv. 274-277) la posizione raggiunta da Gagarin e da Thür vada condivisa, nel senso che si tratta di una *proklesis eis borkon*, ossia di un'offerta di giurare rivolta da Hermes ad Apollo in vista di un eventuale processo. Per quanto riguarda invece il secondo giuramento (vv. 378-383) concordo con Gagarin, non con Thür. Infatti, se Thür ritiene anch'egli che nel secondo caso non si tratti di un vero giuramento («Hermes clearly does not interrupt his speech for a swearing ceremony», Thür 1996 p. 60), per interpretare le parole di Hermes come una proposta che il giudice dovrebbe far propria per renderla oggetto di un «*Beweisurteil*», occorrerebbe insinuare nel testo un presupposto che da esso non risulta minimamente.

27. Passiamo ora alle *Eumenidi*, dove è in particolare il v. 429 ad attirare la nostra attenzione. Atena, invocata da Oreste, è giunta nel suo tempio sull'Acropoli di Atene e interroga i presenti sulle ragioni per le quali si trovano nel luogo sacro. Le prime a rispondere sono appunto le Erinni e la loro risposta si presenta già di per sé come un'accusa, anche se formalmente non si accenna all'intenzione di dar inizio a un processo. E la stessa Atena sembra mettersi in quest'ordine di idee, dato che, dopo essersi fatta spiegare la ragione della presenza delle Erinni, commenta: ma, pur essendo presenti le due parti, io ho sentito parlare solo una di esse (v. 428). A questo punto non è Oreste che prende la parola, come ci si aspetterebbe, bensì la corifea delle Erinni, che in qualche modo sembra dare una sua spiegazione del silenzio di Oreste osservando appunto che egli non vuole né offrire né accettare giuramento. Poiché il modo in cui si è avviato il dialogo fra Atena e le Erinni sembra aver dato implicitamente inizio a un processo per omicidio, verrebbe fatto di pensare

re rinvio a Thür 2007, n. 40, dove si sottolinea che Hermes vuole giurare per Zeus, invocato in qualità di *istor*, come risulterebbe dal verbo *oistha* al v. 382: quest'ultima annotazione non mi pare da condividere, visto che Hermes giura per il «portico degli immortali».

che si possa trattare dei giuramenti introduttivi, cioè della *diomosia*. La corifea sembra quindi voler dire che Oreste tace, pur avendo proclamato la propria innocenza (anche in termini giuridicamente corretti, come mostra il *me adikein* del v. 85) e pur avendo fatto capire che intende farsi giudicare da Atena (v. 260)⁵⁹. Insomma, finché la dea non giunge, Oreste – sembrano sostenere le Erinni – non accetta di sottoporsi al giudizio.

Questa interpretazione del v. 429 è stata già adombrata da vari commentatori recenti della tragedia. Mi riferisco in particolare a Podlecki, che però non sembra avere le idee del tutto chiare sul ruolo del giuramento nel processo. Scrive infatti che il giuramento a cui si riferisce il v. 429 deve essere «the so-called “evidentiary oath” or “summons to an oath”, a primitive judicial procedure whereby both sides swore to the truth of their contentions ... and the jurors then decided the issue solely on the basis of which oath appeared to them to be stronger» (1989, p. 205). Quel che qui Podlecki ha descritto è in realtà il doppio giuramento introduttivo delle cause di omicidio ad Atene, chiamato *diomosia*; che però non è definibile come «evidentiary oath» e non ha niente a che fare con «summons to an oath». La confusione aumenta dato che, subito dopo, Podlecki ribadisce che «another term for this procedure was “challenge to take an oath”» (*ibidem*), poi torna a qualificare come «evidentiary oath» quello che le Erinni avrebbero invano richiesto a Oreste, per infine negare che nella tragedia si alluda a un giuramento come quello che si richiede a entrambe le parti quando ha inizio una causa per omicidio di fronte all'Areopago (p. 206) e che è appunto la *diomosia*.

Secondo Plescia (1970, p. 41) Oreste rifiuta di giurare perché, mentre sostiene che il matricidio era giustificato, non può negare di aver ucciso: ora, siccome il giuramento che si richiede all'accusato di omicidio è quello di non aver ucciso, Oreste non può giurare. Tesi che mi sembra poco convincente, perché, fra l'altro, anche nei casi di omicidio giustificato, di competenza del Palladio, era richiesta la *diomosia* (anche se MacDowell 1963, p. 93, osserva che il giuramento di Oreste avrebbe dovuto essere prestato sull'Acropoli e quindi

⁵⁹ Viene alla mente l'eco del giudizio oracolare reso dalla stessa Atena (Alea) nel cosiddetto Giudizio di Mantinea. Soltanto che in Eschilo la dea si rifiuta di decidere e rimette la decisione al nuovo tribunale laico.

non può essere messo direttamente in relazione con il processo per omicidio involontario o giustificato di età classica). Comunque è chiaro che per questi due autori (a cui possiamo aggiungere Ruschenbusch 1968, p. 76 n. 228) il v. 429 allude alla *diomosia*.

In una direzione diversa si muove Gagarin 1986, p. 42, che presenta una breve ma penetrante analisi degli aspetti procedurali del caso, articolata in tre punti. Prima di tutto Gagarin osserva che entrambi i contendenti «voluntarily agree to submit the dispute to Athena's judgement» (alla n. 63 critica Wolff 1946, p. 47, secondo cui è Oreste, l'accusato, colui che si appella unilateralmente ad Atena per ottenere una sentenza che lo liberi dalle sue persecutrici). Osservo però che proprio il v. 429 sembrerebbe indicare che le Erinni si aspettino l'apertura di un processo già prima dell'arrivo della dea, indipendentemente dal consenso di Oreste. Un secondo punto riguarda l'effettiva conclusione della contrapposizione processuale fra Oreste e le Erinni: stando a Gagarin, la disputa può veramente dirsi conclusa solo dopo che si è raggiunto un compromesso in seguito al quale le Erinni depongono la loro furia nei confronti di Oreste e di Atene. A me pare però che tale compromesso rilevi più sul piano politico-religioso che su quello giuridico e più fra le dee e Atene che fra le dee e Oreste: il processo si chiude in realtà con il famoso voto di Atena che fa pendere la bilancia dalla parte di Oreste. Il terzo punto, quello che più ci interessa in questa sede, riguarda la natura del giuramento di cui al v. 429. Gagarin osserva che «the Furies have apparently asked Orestes to swear an oath denying he killed his mother, which he has refused to do». Come interpreta Gagarin questo giuramento: come un giuramento introduttivo, cioè come una *diomosia*, oppure come un giuramento decisorio? Anche se la questione non è discussa nei termini di una chiara alternativa, sembra di capire che per Gagarin si tratta di un giuramento decisorio, che tuttavia non avrebbe deciso la causa se fosse stato prestato⁶⁰ e non la decide pur non essendo stato prestato⁶¹. Conclude così Gagarin: «In sum, despite the presence of a more formal trial

⁶⁰ «There is no indication in Eumenides that if Orestes did swear an oath, the Furies would immediately cease the pursuit» (Gagarin 1986, p. 42 n. 64)

⁶¹ «Orestes refuses to swear the oath offered him but is acquitted anyway» (*ibid.*, p. 43 n. 66).

procedure in this later work, the dispute between Orestes and the Furies, like the earlier disputes, is voluntarily submitted to a judge for settlement and is in the end settled by a compromise acceptable to both sides» (1986, p. 42).

Verso una direzione analoga a quella di Gagarin sembra orientarsi l'interpretazione proposta recentemente da Centanni 2003, p. 1112 ss., secondo cui quel che Oreste rifiuta di stipulare al v. 429 è un patto con le Erinni. Come sostiene Gagarin (non citato però da Centanni), alla fine della tragedia si arriva a una sorta di patteggiamento fra Atena e le Erinni, ma non mi pare che vi si possa ritrovare un nesso con la dialettica processuale fra le Erinni e Oreste. E non c'è dubbio che al v. 429 si allude a un giuramento da prestarsi in sede processuale. Se infatti è vero che il nesso fra *dechomai* e *didomi* può riferirsi ai giuramenti prestati in occasione della stipula di trattati internazionali (un esempio per tutti: Hdt. 6.23.4), è altrettanto chiaro che il v. 429 si riferisce a un contesto processuale dove il nesso fra i due verbi va interpretato alla luce della terminologia propria della *proklesis eis horkon*.

Considerando il v. 429 alla luce delle varie interpretazioni proposte in dottrina, è difficile valutarne la portata. Se l'ipotesi che il v. 429 alluda alla *diomosia* può apparire plausibile, dato che comunque è una causa per omicidio quella che dovrebbe aprirsi, resta il fatto che i termini con cui il rifiuto di Oreste viene presentato si adattano molto meglio a una *proklesis eis horkon* che alla *diomosia*⁶². È difficile infatti pensare che il giuramento introduttivo dell'accusatore potesse essere prestato soltanto se c'era l'accordo dell'accusato (adombrato chiaramente al v. 429 dall'uso del verbo *dechomai*). Occorre anche tenere conto della replica di Atena al v. 432, secondo cui l'ingiustizia non può prevalere grazie ai giuramenti: le parole di Atena sembrano acquistare il loro senso più pieno se riferite a un giuramento decisivo, non a un giuramento introduttivo, che non pregiudica l'esito della causa; ciò appare confermato dalla battuta successiva delle Erinni (v. 433), che sembra alludere a una disponibilità delle dee ad accettare una sentenza basata su un confronto dialettico nel merito condotto sotto la guida della dea (rinun-

⁶² Latte 1920, pp. 26-27, sottolinea che il v. 429 è la prima menzione della *proklesis eis horkon* che possediamo.

ciando perciò alla soluzione automatica derivante dal giuramento decisorio). Insomma, questi versi delle *Eumenidi* sembrano rinviare a una contrapposizione fra un *dikazein* vincolato dal giuramento decisorio di parte ⁶³ e una libera valutazione del giudice (divino), che richiama (anche nella terminologia: si veda il *krinein* del v. 433) la contrapposizione *dikazen/krinen* del CdG. Sottolineo però che il giuramento decisorio (adombrato al v. 429) risponde già, per lo meno dal punto di vista terminologico, al meccanismo della *proklesis*: la sua prestazione non dipende quindi dall'ingiunzione della legge o del giudice, ma dall'accordo fra le parti.

28. Passiamo ora al giuramento decisorio previsto dal legislatore nella cosiddetta iscrizione di Ligdamis (ML 32 = *Nomima* I 19). Alle ll. 22-28 leggiamo: «Se qualcuno promuove l'azione dopo questo periodo di 18 mesi, colui che possiede terra o case avrà diritto di prestare giuramento, accettando [*dexamenous*] i giudici un giuramento del valore di un *hemiekton*. Il giuramento sarà prestato alla presenza dell'attore» ⁶⁴.

Il problema che si pone, alla luce della discussione sul ruolo del giuramento nel processo arcaico fin qui svolta, è se il giuramento decisorio, a cui allude il brano sopra riportato, sia prescritto dai giudici dando luogo così a un «Beweisurteil», oppure no.

La chiave per arrivare a una soluzione sta, secondo me, nel participio *dexamenous* riferito ai giudici. Il verbo *dechomai* appartiene alla terminologia tipica del giuramento e designa abitualmente l'accettazione di una parte dell'offerta di giurare rivolta in istruttoria dalla controparte. Ma nel nostro caso il soggetto di *dexamenous* sono i giudici; si deve dunque concludere che il verbo non è usato nel suo significato tecnico. In Maffi 1988, p. 111, ho inteso le ll. 26-27 nel senso che sarà ritenuto conforme alla prescrizione di legge il giu-

⁶³ Quale avrebbe potuto essere l'oggetto di tale giuramento non è chiaro. Oreste non nega di aver ucciso, dunque le Eumenidi non avrebbero motivo di offrire di giurare che Oreste ha ucciso, e Oreste non potrebbe giurare di non aver ucciso. E tuttavia la corifea sembra attribuire alla *proklesis* di cui al v. 429 un'importanza decisiva: mi pare quindi, contrariamente a Gagarin, che il giuramento prestato da una delle due parti avrebbe risolto la disputa.

⁶⁴ La traduzione è tratta da Maffi 1988, p. 141, lavoro al quale rinvio per la comprensione di tutto il contesto del passo.

ramento che comporti una spesa minima di un *hemiekton* da parte del convenuto. Istituito un parallelo con il § 3 del frammento *peri symbolaion* teofrasteo, ho infatti ritenuto che il giuramento comportasse anche nel nostro caso un sacrificio alla divinità (pp. 112-113). Questa interpretazione continua a sembrarmi plausibile. Si tratta ora di trarne le conseguenze riguardo al modo in cui il giuramento trova la sua collocazione nella procedura prevista dalla legge. Se i giudici «accolgono» una proposta di giuramento, significa che non sono loro a imporre i termini del giuramento; altrimenti sarebbero i giudici stessi a fissare d'autorità il «valore» del giuramento. A me pare che in ciò vada riconosciuto un indizio del fatto che il giuramento non è oggetto di un «Beweisurteil». I giudici si limiteranno quindi a dichiarare ammissibile il giuramento proposto dal convenuto possessore e presumibilmente dovranno poi emanare una sentenza che dichiari legittimo proprietario il convenuto che ha prestato il giuramento.

D'altronde lo stesso interrogativo si potrebbe porre anche con riferimento alle cause intentate prima del decorso dei 18 mesi, che, in base alla legge, saranno decise dalle dichiarazioni dei *mnemones*: «... ciò che i *mnemones* dichiarano, sia vincolante [*karteron*]» (Il. 21-22, trad. p. 141). In Maffi 1988, p. 105, ho sostenuto che i *mnemones* non rendono una dichiarazione d'ufficio, ma sono chiamati a testimoniare da una delle parti: si tratta quindi di una testimonianza in senso tecnico, a cui la legge attribuisce però valore vincolante per i giudici. Nemmeno in questo caso siamo quindi di fronte a un «Beweisurteil», bensì, come nel CdG, a una sentenza vincolata da una prova testimoniale imposta dalla legge.

29. Un altro caso interessante è quello di Glauco spartano, che, stando al racconto di Hdt. 6.86, avrebbe rifiutato di restituire il denaro depositato presso di lui da un Milesio e avrebbe interrogato la Pizia per sapere se sarebbe riuscito a respingere con giuramento la richiesta di restituzione. Su questo episodio disponiamo ora dell'interessante recentissimo studio di Scheibelreiter 2008. Il punto su cui vorrei soffermarmi qui riguarda il modo in cui si deve interpretare la risposta che Glauco oppone ai depositanti venuti a chiedere la restituzione del denaro: «Non mi ricordo del fatto ... ma una volta che me ne sia ricordato voglio fare tutto ciò che è giusto, e se l'ho ricevuto [il denaro], restituire debitamente, mentre se non l'ho ricevuto affatto mi atterrò nei vostri riguardi alle consuetudini greche

[*nomoisi toisi Hellenon chresomai es hymeas*]» (trad. Izzo D'Accinni, Milano 1984). Scheibelreiter traduce «werde ich nach den *nomoi Hellenon* gegen euch verfahren» (2008, pp. 192 e 202), che sembrerebbe alludere a un'iniziativa assunta da Glauco stesso. Ma nel commento dedicato specificamente al «Reinigungseid» (p. 202 ss.) Scheibelreiter parafrasa: «Glaukos deutet den Söhnen des Milesiers gegenüber an, dass er nach gemeingriechischem Recht/Brauch den Beweis erbringen wolle, nicht verpflichtet zu sein ...» (p. 202). Egli afferma che della procedura che avrebbe portato alla prestazione di tale giuramento non sappiamo nulla, nemmeno, ad esempio, dove avrebbe dovuto essere prestato. E tuttavia nega che si tratti di una procedura giudiziaria. I *nomoi Hellenon* richiedono evidentemente la prestazione di un giuramento, come il quesito alla Pizia conferma, ma non vi sono elementi nel testo erodoteo da cui si possa desumere che questo giuramento dovesse essere prestato nel corso di un processo. Si può probabilmente ritenere che Glauco offra di recarsi in un santuario ed ivi prestare il giuramento.

Io credo invece che il giuramento purgatorio non possa che essere prestato nel corso di un processo intentato dai richiedenti la restituzione del deposito. Intanto la Pizia usa la locuzione *borko nikesai*, che allude inequivocabilmente alla vittoria processuale. In secondo luogo possiamo provare a immaginare come si sarebbero svolti i fatti se Glauco non avesse richiamato di sua iniziativa i creditori restituendo loro il denaro. Possiamo supporre che, di fronte all'affermazione di «non ricordare di aver ricevuto il deposito» da parte di Glauco, l'iniziativa sarebbe passata ai creditori, i quali non avrebbero potuto fare altro che citarlo in giudizio⁶⁵ (dove naturalmente dovremmo supporre che degli stranieri sarebbero stati ammessi ad agire in giudizio contro uno Spartano dinanzi agli organi giurisdizionali spartani: ma si tratta di una difficoltà superabile o supponendo che ci fosse un apposito accordo in proposito fra Sparta e Mileto o intendendo la volontà dichiarata di attenersi ai *nomoi Hellenon* da

⁶⁵ Delle due versioni di *chresomai* proposte da Scheibelreiter, qui sopra citate, riterrei corretta quella espressa con le parole «den Beweis erbringen wollen», non la traduzione «gegen euch verfahren». In fondo, il giuramento che si prospetta a Glauco non è molto diverso da quello che viene prospettato da Menelao ad Antiloco subito dopo il sorpasso ritenuto irregolare dall'Atride (*Il. XXIII 441*): come si constata al termine della gara, quel giuramento dovrebbe essere prestato in sede processuale.

parte di Glauco anche come impegno a non opporre un'eccezione di irrecevitività contro un'azione intentata da stranieri). A questo punto possiamo fare un passo ulteriore e supporre che i *nomoi Hellenon* prevedessero che, in casi del genere, al debitore convenuto in giudizio fosse imposto il giuramento purgatorio nei termini definiti dal creditore/attore⁶⁶. Proprio perché conosce questa regola procedurale «panellenica», Glauco si rivolge alla Pizia chiedendo se, prestando il giuramento richiesto, potrà appropriarsi definitivamente del denaro depositato. E la Pizia gli risponde: certo, se giuri, vincerai la causa e ti terrai il denaro, ma prima o poi pagherai il fio dello spergiuro. Se il giuramento non fosse prestato in giudizio, non vedo come i creditori avrebbero potuto essere costretti ad accettare il giuramento di Glauco.

Ritengo dunque che ci troviamo di fronte a una regola procedurale simile a quella che nel CdG è espressa con la clausola *orkiotos*. In teoria, infatti, anche i creditori potrebbero offrire di giurare che il denaro è stato effettivamente depositato presso Glauco; ma, di fronte all'offerta dei due giuramenti contrapposti, dobbiamo supporre che anche per il diritto spartano prevalessesse l'offerta del debitore. A questo punto possiamo porci il solito interrogativo: si tratta di un «Beweisurteil»? Il testo erodoteo non fornisce nessun elemento per rispondere. Dunque non possiamo che rifarci ai principi generali.

VII

30. Abbiamo più volte accennato al punto di vista di Gagarin nel commentare le singole fonti sopra esaminate. È giunto ora il momento, prima di avviarcì alla conclusione, di considerare più da vicino la sua opinione riguardo al ruolo del giuramento nel processo greco arcaico. A questo scopo occorre fare riferimento soprattutto all'importante articolo pubblicato in *Symposion 1995* (Gagarin 1997). In questo articolo Gagarin afferma che il giuramento decisorio, da cui deriva una conclusione «automatica» del processo, gioca un ruolo

⁶⁶ In questo senso già Latte 1920, p. 17: «Ein prozessentscheidender Eid begegnet ungemein häufig, um eine Verpflichtung abzuweisen ... Bei Ableugnung eines ... anvertrauten Gutes (Hdt. VI.86) erscheint er als gemeinhellenische Institution ...».

marginale nella documentazione relativa al processo arcaico; emerge invece che il giuramento è spesso utilizzato come strumento di persuasione nelle strategie retoriche che già contraddistinguono il processo greco più antico e danno al suo svolgimento un'impronta «razionale»⁶⁷.

Gli esempi più chiari di giuramento decisorio, a efficacia «automatica», si trovano soprattutto nella legislazione gortinia, in particolare nel CdG. Gagarin cita naturalmente il caso della donna divorziata (col. III 5-9)⁶⁸; di coloro che sono accusati dall'adultero, che hanno sorpreso in flagrante, di averlo attirato in una trappola (col. II 36-45); di colui che è accusato di aver fatto scomparire lo schiavo ricevuto in garanzia (IC IV 47.16-26); e il caso, molto controverso, di col. IX 36-45⁶⁹.

Il ricorso al giuramento decisorio in tutti questi casi è dovuto al fatto, sempre secondo Gagarin, che «there is not likely to be any other evidence available to settle the case» (Gagarin 1997, p. 127). Ora, questa spiegazione può anche essere plausibile se si prende in considerazione il singolo caso portato in giudizio; ma appare al-

⁶⁷ Tesi ripresa sostanzialmente in Gagarin 2005b.

⁶⁸ Anche Gagarin, come Carawan (vd. *supra*, n. 46), ritiene che il giuramento prestato dalla donna le consenta di tenersi i beni che il marito la accusa di avergli sottratto allorché se ne è andata dalla sua casa («If she is accused of taking additional property and denies it, the judge directs her to swear an oath, after which she may keep the disputed property»: Gagarin 1997, p. 126). Ma io non credo che sia così: i beni che il marito la accusa di aver sottratto non sono nel possesso della donna; altrimenti sarebbe facile dimostrare con altri mezzi che non le appartengono. La donna non afferma che quei beni siano suoi; giura di non sapere nulla dei beni che il marito la accusa di aver sottratto. Questa interpretazione mi sembra confermata dalla norma seguente (col. III 9-12): «... per ciò che qualcuno avrà nascosto per lei, che giura di essere innocente, egli pagherà cinque stateri e l'equivalente della cosa» (trad. Maffi). Si tratta dunque di cose che la donna nega di aver preso, non di cose che afferma essere sue.

⁶⁹ Gagarin aggiunge anche il caso della schiava *endothidia*, vittima di violenza sessuale, che, a suo parere, giura in qualità di testimone nella causa in cui accusa il proprio padrone di averla violentata (col. II 11-16). Non concordo con questa interpretazione: prima di tutto perché non credo che l'autore del misfatto sia il padrone stesso della schiava; in secondo luogo perché la schiava è comunque vittima del reato ed è in quanto tale che compare in giudizio e presta giuramento. Dal fatto che la schiava ha la precedenza nel prestare giuramento a titolo di testimone (in quanto dichiarata *orkioteros* dalla legge) Gagarin desume che la sua testimonianza «is worth more than that of a contrary witness» (Gagarin 1997, p. 126). Ma non c'è nessun caso nella legislazione gortinia in cui la clausola *orkioteros* si applichi ai testimoni; è invece sempre riferita alle parti.

quanto improbabile se si tiene conto che la legge la impone a priori, senza consentire al giudice di valutare le circostanze concrete che potrebbero indurlo ad ammettere altri mezzi di prova e sfociare eventualmente in un *omnunta krinen*. Non solo; ma Gagarin non tiene conto dei casi in cui la lite è risolta mediante un giuramento di parte imposto dalla legge mediante la clausola *orkioteros*.

Abbandonata Gortina, Gagarin si rivolge ad Atene, e in particolare a una regola procedurale che, stando a una tarda testimonianza lessicografica (il lemma *doxastai*, registrato da Ruschenbusch 1966 come F 42), sarebbe stata introdotta da Solone. Nella traduzione di Gagarin questa regola viene formulata così: «Solon told the accused [*ton enkaloumenon*] to swear an oath when he did not have either a contract [*symbolaia*] or witnesses, and similarly the accuser [*ton euthynanta*]» (Gagarin 1997, p. 127). Come molti studiosi prima di lui, Gagarin riconosce in questo passo un riferimento al duplice giuramento contrapposto (la cui introduzione sarebbe dunque da ascrivere a Solone), che le parti erano tenute a prestare all'inizio di un processo. Poiché nessuno dei due giuramenti risulta ovviamente decisivo, Gagarin ne trae un ulteriore argomento per affermare che, anche ad Atene, il giuramento decisorio aveva un ruolo marginale fin dall'età arcaica. Il doppio giuramento riconducibile a Solone sarebbe un precedente arcaico del doppio giuramento introduttivo di istanza che caratterizza il processo attico di età classica (Gagarin 2006, p. 269).

Infine Gagarin passa a considerare la *proklesis eis borkon* («oath-challenge»). E qui rileva che l'unico esempio a noi noto di giuramento che pone fine a un processo è quello deferito a Plangone da Mantia in Dem. 39 e 40. Non solo è l'unico esempio a noi noto, ma Gagarin si chiede, per rafforzare ulteriormente la sua tesi, se l'esito del processo, determinato dal giuramento prestato da Plangone violando il supposto accordo con Mantia, non sia dovuto a una particolare efficacia attribuita al giuramento di Plangone da Mantia (nel senso che non sappiamo se Mantia «said anything explicit in his challenge to the effect that if Plangon swore the oath, he would accept it», Gagarin 1997, p. 129). Dunque non è detto che il giuramento conseguente a una semplice *proklesis eis borkon* ponesse necessariamente fine alla lite. Ciò sarebbe provato dal dialogo fra Strepsiade e il primo creditore in Aristoph. *Nub.* 1232 ss., che Gagarin interpreta in questo modo: «When Strepsiades denies that he

owes a man money, the man asks him if he will swear an oath of denial; Strepsiadēs agrees to swear, making clear, however, that the oath means nothing to him; the man later indicates he will pursue the matter in court» (Gagarin 1997, p. 130). Questo brano aristofaneico conferma dunque, secondo Gagarin, che la *proklesis eis horkon* si reduce a un elemento della strategia retorica adottata dalla parte che la propone.

D'altronde, se risaliamo a uno dei più antichi esempi di ricorso al giuramento, aggiunge Gagarin, cioè alla lite fra Menelao e Antiloco nel XXIII libro dell'*Iliade*, vediamo che la *proklesis eis horkon* di Menelao si reduce a uno spunto per giungere a una soluzione negoziale che salvi il prestigio di entrambi i contendenti. Menelao non avrebbe mai potuto imporre un giuramento decisorio ad Antiloco: «... there is no evidence at all in Homer that one person could impose an oath on another» (Gagarin 1997, p. 132); perciò nemmeno un giudice avrebbe potuto imporre un giuramento a una parte. Quanto alle offerte di giuramento avanzate da Hermes (nell'omonimo Inno omerico), esse provocano soltanto il sorriso di Zeus, mentre, nelle *Eumenidi* eschilee, Atena non presta alcuna attenzione alle Erinni, allorché si lamentano che Oreste rifiuta di giurare. Infine, per quanto riguarda la scena giudiziaria dello Scudo di Achille, non vi è alcuna menzione esplicita di un giuramento.

31. La serie di considerazioni, che abbiamo riprodotto in maniera abbastanza estesa, con cui Gagarin tenta di svalutare il ruolo decisorio del giuramento giudiziale nella procedura greca arcaica (ad eccezione di quanto previsto dalla legislazione gortinia), non mi persuade.

Cominciando dal lemma *doxastai*, è indubbio che questo testo presenta aporie tali da renderlo un enigma difficilmente risolvibile e comunque un testo di scarso peso dal punto di vista della ricostruzione della storia del processo ad Atene. Tuttavia, data la scarsità di fonti riferibili all'età arcaica, non si può scartarlo a priori senza sforzarsi di darne un'interpretazione coerente con quanto sappiamo della storia del processo nella Grecia arcaica. Già Latte aveva osservato che qui sembrano sovrapporsi e confondersi due fasi cronologicamente distinte: se ci sono testimoni (i *symbolaia* sono ritenuti da tutti gli studiosi un'aggiunta successiva), il giudice sarà vincolato dalle testimonianze; se non ci sono testimoni, le parti saranno te-

nute a giurare e il giudice potrà liberamente valutare quale dei due giuramenti sia veritiero. Ci troviamo quindi in una «Zwischenstufe zwischen formalem und freiem Beweisrecht» (Latte 1920, p. 25). Il fatto che il giuramento prenda il posto di altri mezzi di prova (evidentemente con efficacia decisoria, secondo Latte) dimostra la sua originaria natura di giuramento decisorio. Ma, poiché entrambe le parti prestano giuramento, esso non è più vincolante per il giudice e viene declassato a «formale Prozessbegründung» (*ibidem*). A me pare, tuttavia, che Latte non spieghi né da dove derivi il doppio giuramento né, soprattutto, come si spieghi il fatto che il giudizio sulla sua attendibilità e veridicità sia rimesso alla libera valutazione del giudice. Là dove sembrano attestati i due giuramenti contrapposti (come a Cuma ⁷⁰) è comunque un criterio oggettivo a decidere quale giuramento debba ritenersi prevalente.

Mi chiedo quindi se lo scolio non debba essere interpretato in modo diverso, più conforme a quel che sappiamo della struttura del processo e in particolare delle procedure probatorie in età arcaica. La mia proposta è di fare riferimento alla clausola *orkiotos*, che abbiamo più volte menzionata. Nel senso che anche nell'Atene dell'età soloniana sarebbe stato in vigore un sistema probatorio che assicurava alla testimonianza (ed eventualmente al giuramento di parte) il valore di prova legale vincolante per il giudice, esattamente come era previsto nei casi in cui il CdG prescriveva il *dikazen kata maityra e apomoton*. A Gortina conosciamo però anche la clausola *orkiotos*, la quale comporta che, in mancanza di mezzi di prova resi vincolanti per il giudice dalla legge, le parti possono comunque ricorrere al giuramento, nel senso che possono offrire di giurare. In mancanza di un criterio di preferenza dettato dalla legge, è da supporre che fosse il giudice a decidere quale delle due parti avesse

⁷⁰ Aristot. *Polit.* 1269a1-3. Vd. Talamanca 1978, p. 127 n. 74, secondo cui non si trattava di contrapporre i *coniuratores* dell'accusatore e quelli dell'accusato, bensì di «un sistema probatorio basato su un "Beweisurteil", in cui in base a elementi oggettivi si stabilissero i modi in cui l'attore dovesse somministrare la prova delle sue accuse, dopo aver, forse, preliminarmente risolto la questione di quale fra le parti fosse legittimata alla prova stessa». Tuttavia il trattato fra Chaleion e Oiantheia (su cui vd. Maffi 1983) sembra prevedere proprio il confronto tra gruppi di *coniuratores*. Sulla procedura di Cuma vd. anche Gagarin 1986, pp. 64 e 75, che però si limita a rilevare il contenuto marcatamente procedurale dell'informazione fornita da Aristotele.

diritto di prestare un giuramento decisorio. Si noti d'altronde che, nel brano già citato di col. IX 43 ss., il ricorso al giuramento appare proprio subordinato alla mancanza di testimoni.

Mi sembra allora possibile che la stessa regola sia stata introdotta da Solone e che essa riecheggi appunto nello scolio *doxastai*, il cui autore la contamina però con il posteriore duplice giuramento introduttivo d'istanza. Nella norma attribuibile a Solone i giudici non sarebbero stati chiamati a decidere quale dei due giuramenti prestati dalle parti fosse da considerare veritiero, bensì a scegliere quale delle due parti sarebbe stata chiamata a giurare, avendo entrambe offerto di giurare. Un elemento a favore della mia interpretazione mi sembra derivare da una lettura diversa dello scolio rispetto a quella comunemente adottata. Abitualmente lo si intende così: l'accusato, non avendo a disposizione né *symbolaia* né testimoni, ricorrerà al giuramento; a questo punto, dato che l'accusato ha giurato, giurerà anche l'accusatore. Ma la condizione introdotta da *epeidan* vale separatamente per ciascuna delle due parti in causa. Se uno dei contendenti è in grado di fornire mezzi di prova diversi dal giuramento (e abbiamo visto che si tratta essenzialmente della testimonianza), si intende che il giudice gli assegnerà la vittoria (ovviamente senza che la controparte presti giuramento). Dunque al giuramento si ricorrerà solo dopo che si sarà accertato che nessuno dei due contendenti ha a disposizione altri mezzi di prova. Ma sarà un giuramento decisorio a pieno titolo.

Passiamo ora alle altre fonti prese in considerazione da Gagarin.

Per quanto riguarda il giuramento di Plangone, non c'è nessun elemento nelle due orazioni da cui si possa desumere che la *proklesis eis horkon* formulata da Mantia contenesse elementi specifici atti a renderla eccezionalmente vincolante per chi aveva proposto il giuramento.

Per quanto riguarda il passo delle *Nuvole*, credo che l'interpretazione corretta sia già stata fornita da Lipsius in due note del suo manuale ⁷¹. Lipsius considera infatti il giuramento che il creditore richiede a Strepsiade analogo al giuramento che Mantia propone a Plangone, cioè un giuramento che deve essere prestato in seguito a *proklesis eis horkon*, a processo già iniziato. In realtà l'analogia

⁷¹ Lipsius 1905-1915, p. 899 nn. 140 e 142.

non è perfetta, perché il processo non si svolgerà davanti a un arbitro. Possiamo supporre però che nell'Atene della seconda metà del V secolo vigesse ancora un regime del giuramento decisorio analogo a quello che vediamo funzionare qualche decennio prima ad Alicarnasso. Come abbiamo visto, nell'iscrizione di Ligdamis il giuramento decisorio verrà prestato di fronte ai giudici, i quali accetteranno solo un giuramento che comporti la spesa di un *hemiekton* (v. *supra*, § 27). Mi sembra allora plausibile che il *triobolon* a cui fa riferimento Strepziade al v. 1234 rappresenti un equivalente dell'*hemiekton* di Alicarnasso. In alternativa si potrebbe pensare che il giuramento venga prestato nella fase istruttoria e che sia l'arconte a pronunciare la sentenza.

Per quanto riguarda i casi delle dispute fra Menelao e Antiloco, fra Hermes e Apollo, fra Oreste e le Furie, il fatto che i giuramenti non vengano effettivamente prestati (e che diventino una componente di un più complesso gioco letterario) non toglie che essi vengano presentati come mezzi di prova risolutivi. Non solo; ma il caso di Glauco spartano e lo stesso dialogo fra Strepziade e il suo primo creditore fanno capire che il giuramento può essere imposto: probabilmente in questi due casi è l'organo giudicante che può imporre a una parte di prestare il giuramento richiesto dalla controparte, pena la soccombenza in caso di rifiuto. In definitiva niente induce a pensare che il regime della libera adesione alla *proklesis eis horkon* sia anteriore, per la stessa Atene, al IV secolo.

VIII

33. Se vogliamo ora tentare di tirare qualche provvisoria conclusione dalle considerazioni svolte, possiamo dire che resta molto difficile delineare, per le fasi più antiche, il modo in cui si è caratterizzato storicamente il procedimento giudiziario sotto il profilo dei mezzi di prova, ossia degli strumenti atti a determinare l'esito del processo.

A) Non c'è dubbio che il giuramento rivesta un ruolo importante in Omero, come appare chiaramente dalla contesa fra Menelao e Antiloco (comunque si voglia interpretare il ruolo ambiguo di Menelao contemporaneamente giudice e parte in causa). Ma nella scena dello Scudo, nonostante gli ammirevoli sforzi di Thür, resta indimostrabile

che vi sia un ricorso al giuramento o ad altri mezzi di prova formali. Ed è proprio l'assenza apparente di tali mezzi di prova che induce studiosi come Gagarin a pensare che la mentalità giuridica greca fosse già caratterizzata dall'idea di una risoluzione delle liti basata sul libero dibattito (dialettico e retorico) fra le parti e sul libero convincimento del giudice. Ma le testimonianze letterarie postomeriche e postesiodee, a partire dall'Inno omerico a Hermes, mostrano che le prove formali, e in particolare il giuramento, continuano a giocare un ruolo essenziale, anche se non esclusivo. Il testo più significativo resta naturalmente il CdG (pur se riferibile già al V sec. a.C.), che mostra come siano contemporaneamente in vigore mezzi di prova e modalità di risoluzione giudiziaria delle liti molto diversi fra loro. Mi pare dunque che si possa dire con sufficiente sicurezza che in età arcaica il giuramento continui a svolgere un ruolo di primo piano, anche se non esclusivo, come strumento di decisione delle liti; da questo punto di vista, quindi, la svalutazione che Gagarin ne fa appare alquanto riduttiva. Ma ciò non significa che allora il giuramento vada inteso alla luce dell'interpretazione del ruolo del giudice e del significato di *dikazein* proposti da Thür.

Da parte mia vorrei sottolineare, sviluppando le considerazioni svolte sopra, l'importanza di indagare quale sia la libertà di azione concessa alle parti nel configurare la propria strategia probatoria, quali i limiti che la legge impone loro e quale il ruolo del giudice. Io credo si possa affermare che la legge muove dal principio della libertà di scelta e di uso dei mezzi di prova (che si riducono apparentemente soltanto ai testimoni e al giuramento) anche nel caso in cui il giudice sia chiamato a giudicare con la modalità definita *omnynta krinen*. Lo conferma il fatto che in col. XI 26-31 l'*omnynta krinen* è posto come modalità ordinaria di giudizio, rispetto a cui il *dikazen* costituisce l'eccezione limitata ai casi previsti dalla legge. Nei casi in cui la legge attribuisce appunto rilevanza decisiva a testimonianze e giuramento, e quindi il giudice si pronuncerà con un *dikazen*, resta da capire quali strumenti di difesa restino a disposizione della controparte: si è visto come, ad esempio in col. I 15 ss., sia possibile evitare una pronuncia vincolata alla testimonianza presentando a propria volta dei testimoni. Per quanto riguarda infine il ruolo del giudice, egli appare come un fedele esecutore delle disposizioni di legge, quando queste prescrivano il ricorso a mezzi di prova per lui vincolanti e quindi una pronuncia in forma di *dikazen*. Quando

invece il legislatore non imponga il ricorso a determinati mezzi di prova, è da ritenere che il giudice valuti liberamente le testimonianze presentate dalle parti. Escluderei perciò che il giudice possa assumere iniziative sul terreno probatorio, anche nei casi in cui la legge preveda un mezzo di prova vincolante: abbiamo cercato di dimostrare sopra che, nel caso del giuramento imposto dalla legge alla donna divorziata, sarà l'ex marito a determinare l'effettivo contenuto del giuramento.

Molto incerta rimane la disciplina del giuramento nei casi in cui non è la legge a contemplarlo espressamente come mezzo di prova vincolante.

È da ritenersi che le parti possano proporre al giudice di giurare che la loro pretesa o la loro negazione della pretesa sono conformi alla verità e al diritto. Se una sola delle parti offre di giurare oppure deferisce il giuramento alla controparte, il giudice ordinerà a quest'ultima di giurare e la causa sarà decisa in conformità al giuramento prestato o non prestato. Se entrambe le parti offrono di giurare o si deferiscono reciprocamente il giuramento, nel silenzio della legge, siamo di fronte a un'alternativa: la scelta può dipendere o dalla volontà delle parti, e allora sarebbe già adombrato a Gortina un regime del giuramento giudiziario basato sul meccanismo «deferimento/riferimento» con esito rimesso alla volontà delle parti; oppure il giudice è chiamato a decidere quale delle due parti avrà la priorità, cioè sarà *orkioteros*: in questo caso al giudice sarebbe riservato un potere non da poco, difficilmente conciliabile con la sua posizione, in linea di principio non attiva, di arbitro e garante della correttezza dell'agone giudiziario. Gli elementi che possiamo ricavare dai testi epigrafici sono insufficienti per ritenere preferibile l'una o l'altra soluzione.

B) Questo regime, in cui la scelta della parte a cui è riconosciuto il privilegio (e insieme l'onere) di presentare testimonianze con efficacia vincolante o di prestare un giuramento decisorio è in alcuni casi ancora imposta dalla legge o rimessa al giudice, cede il posto (si suppone verso la fine del V sec., almeno ad Atene) al regime esclusivo della cosiddetta libera valutazione delle prove da parte dell'organo giudicante. Quel che non sempre risulta chiaro, quando si affronta questo tema, è che questo nuovo regime presuppone che prove ritenute in passato decisive, cioè vincolanti per il giudi-

ce, possono essere ora presentate all'organo giudicante solo con il consenso della controparte. Non sono più né la legge né il giudice a consentire e insieme a imporre una determinata prova vincolante. Nel caso dei testimoni è l'ordinamento stesso che ha declassato l'efficacia della testimonianza: non solo non è più prescritto un numero minimo di testimoni, che, se raggiunto, garantiva la vittoria processuale; ma anche se una sola delle parti presenta testimoni, ciò non le assicura la vittoria. Nel caso invece del giuramento, esso ha conservato in linea di principio la sua efficacia privilegiata e risolutiva, che però contrasta con il principio del libero agone dialettico che informa il processo di età classica (soprattutto quello attico, l'unico che ci permette di valutare il ruolo dominante di quel principio grazie alle orazioni giudiziarie giunte fino a noi). Consentire alla legge o al giudice di imporre il giuramento a una delle parti come prova vincolante e risolutiva (eventualmente scegliendo fra le proposte di giurare contrapposte) contrasterebbe gravemente con quel principio: dunque il giuramento è ammesso esclusivamente in seguito a una iniziativa di parte e solo con il consenso della controparte ⁷². Quindi, come mostra il capitolo ad esso inerente della Retorica aristotelica, pur essendo incluso fra le *pisteis atechnoi*, viene in realtà maneggiato con gli strumenti delle *pisteis entechnoi*.

Quanto al significato di *dikazein*, mi sembra che le fonti qui riesaminate consentano di riaffermare che qualunque pronuncia dell'organo giudicante possa essere designata con tale verbo, qualunque sia il suo contenuto; non soltanto dunque le sentenze che concludono una lite giudiziaria con una condanna o una assoluzione, ma anche le pronunce con cui a una parte vengono prescritti determinati comportamenti essenziali per la prosecuzione (ed eventualmente la conclusione) del rapporto processuale, come la prestazione del giuramento. Mi pare dunque da respingere la tesi di

⁷² Lo stesso discorso si può ripetere per la tortura dello schiavo. Non sappiamo a quando risalga questo ripugnante uso (che non è certamente nato come un espediente retorico, anche se – è la ben nota tesi di Thür 1977 – può esserlo diventato nel corso del tempo); ma mi sembra probabile che sia stato inteso in origine proprio come una di quelle forme di ordalia di cui Latte sostiene non esservi traccia negli ordinamenti processuali greci storicamente documentati (Latte 1920, p. 4 ss). E in quanto ordalia, avrebbe avuto efficacia risolutiva se l'interrogatorio avesse riguardato proprio l'oggetto della lite.

Thür, che vede nel *dikazein* la formulazione da parte del giudice del giuramento decisorio imposto a una (o a ciascuna) parte: fra tutte le argomentazioni contrarie sopra addotte sottolinea soprattutto il fatto che nelle fonti a nostra disposizione il giuramento decisorio o è imposto dalla legge o è proposto dalle parti; non è mai il giudice a formularlo e a imporlo di sua iniziativa alle parti.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Beauchet 1897 L. Beauchet, *Histoire du droit privé de la République Athénienne*, Paris 1897 (repr. Amsterdam 1969).
- Berneker 1956 E. Berneker, *Der Ursprung des doppelten Parteieneides im altgriechischen Verfahrensrecht*, in *Synteleia Arangio-Ruiz*, Napoli 1956, pp. 743-749.
- Bertrand 1999 J.-M. Bertrand, *De l'écriture à l'oralité. Lectures des «Lois» de Platon*, Paris 1999.
- Biscardi 1982 A. Biscardi, *Diritto greco antico*, Milano 1982.
- Bonner 1905 R.J. Bonner, *Evidence in Athenian Courts*, Chicago 1905.
- Bonner - Smith 1938 R.J. Bonner - G. Smith, *The Administration of Justice from Homer to Aristotle*, Chicago 1938, 2 voll.
- Bravo 1980 B. Bravo, *Sylan. Représailles et justice privée contre des étrangers dans les cités grecques*, «ASNP», s. III, 10 (1980), 3, pp. 675-987.
- Brisson - Pradeau 2006 L. Brisson - J.F. Pradeau (éds.), *Platon, Les lois*, trad., introd. et notes, Paris 2006, 2 voll.
- Busolt - Swoboda 1920-1926 G. Busolt - H. Swoboda, *Griechische Staatskunde*, München 1920-1926, 2 voll.
- Calhoun 1927 G. Calhoun, *The Growth of Criminal Law in Ancient Greece*, Berkeley 1927.
- Cantarella 1975 E. Cantarella, *Phonos mê ek pronoias. Contributo alla storia dell'elemento soggettivo nell'atto illecito*, in H.J Wolff - J. Modrzejewski - D. Nörr (hrsgg.), *Symposion 1971*, Köln - Wien 1975, pp. 293-319.
- Cantarella 1976 E. Cantarella, *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano*, Milano 1976.

- Cantarella 1978 E. Cantarella, *Aspetti del fenomeno processuale in Omero*, in A. Biscardi, in collaborazione con H.J. Wolff - J. Modrzejewski - P. Dimakis (hrsgg.), *Symposion 1974*, Köln - Wien 1978, pp. 69-84.
- Cantarella 1979 E. Cantarella, *Norma e sanzione nei poemi omerici*, Milano 1979.
- Cantarella 2002 E. Cantarella, *Dispute Settlement in Homer: Once Again on the Shield of Achilles*, in *Mélanges en l'honneur Panayotis Dimakis: Droits antiques et société*, Athenai 2002.
- Cantarella 2007 E. Cantarella, *Response to Michael Gagarin*, in E. Cantarella (hrsg.), *Symposion 2005*, Wien 2007, pp. 19-22.
- Cassola 1975 F. Cassola (a cura di), *Inni omerici*, Milano, 1975.
- Carawan 1998 E. Carawan, *Rhetoric and the Law of Draco*, Oxford 1998.
- Centanni 2003 M. Centanni (trad., introd. e commento a cura di), *Eschilo. Le tragedie*, Milano 2003.
- Dubois 1986 L. Dubois, *Recherches sur le dialecte arcadien*, I-II, Louvain-la-Neuve 1986, II, pp. 94-111.
- Finley 1954 M.I. Finley, *The World of Odysseus*, New York 1954 (trad. it. *Il mondo di Odisseo*, Bologna 1962).
- Fusai 2006 S. Fusai, *Il processo omerico. Dall'histōr omerico all'histōrē erodotea*, Padova 2006.
- Gagarin 1981 M. Gagarin, *Drako and Early Athenian Homicide Law*, New Haven 1981.
- Gagarin 1986 M. Gagarin, *Early Greek Law*, Berkeley, 1986.
- Gagarin 1989 M. Gagarin, *The Function of Witnesses at Gortyn*, in G. Thür (hrsg.), *Symposion 1985*, Köln - Wien 1989, pp. 29-54.
- Gagarin 1997 M. Gagarin, *Oaths and Oath-Challenges in Greek Law*, in G. Thür - J. Vélissaropoulos (hrsgg.), *Symposion 1995*, Köln 1997, pp. 125-134.
- Gagarin 1998 M. Gagarin, rec. a L. Foxhall - A.D.E. Lewis (eds.), *Greek Law in its Political Setting: Justification not Justice*, «Z.Sav.Stift.» 115 (1998), pp. 488-495.
- Gagarin 2002 M. Gagarin, *Antiphon the Athenian*, Austin 2002.
- Gagarin 2005a M. Gagarin, *The Unity of Greek Law*, in M. Gagarin - D. Cohen (eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, Cambridge 2005.

- Gagarin 2005b M. Gagarin, *Early Greek Law*, in M. Gagarin - D. Cohen (eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, Cambridge 2005, pp. 82-96.
- Gagarin 2006 M. Gagarin, *Legal Procedure in Solon's Laws*, in J.M. Blok - A.P.M.H. Lardinois (eds.), *Solon of Athens*, «Mnemosyne», Suppl., 272 (2006), Leiden - Boston, pp. 261-275.
- Gagarin 2007a M. Gagarin, *From Oral Law to Written Laws: Draco's Law and its Homeric Roots*, in E. Cantarella (hrsg.), *Symposion 2005*, Wien 2007, pp. 3-17.
- Gagarin 2007b M. Gagarin, *Litigant's Oaths in Athenian Law*, in A.H. Sommerstein - J. Fletcher (eds.), *Horkos. The Oath in Greek Society*, Bristol 2007, pp. 39-47.
- Gagarin 2008 M. Gagarin, *Writing Greek Law*, Cambridge 2008.
- Gehrke 1997 H.-J. Gehrke, *Gewalt und Gesetz. Die soziale und politische Ordnung Kretas in der Archaischen und Klassischen Zeit*, «Klio» 79 (1997), pp. 23-68.
- Gernet 1955 L. Gernet, *Jeux et droit. Remarques sur le XXIII chant de l'Illiade*, in *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris 1955 (repr. New York 1979), pp. 19-18.
- Harrison 1968 A.R.W. Harrison, *The Law of Athens*, I. *The Family and Property*, Oxford 1968.
- Harrison 1971 A.R.W. Harrison, *The Law of Athens*, II. *Procedure*, Oxford 1971.
- Headlam 1892-1893 J.W. Headlam, *The Procedure of the Gortynian Inscription*, «JHS» 13 (1892-1893), pp. 48-69.
- Hölkeskamp 1999 K.-J. Hölkeskamp, *Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland*, Stuttgart 1999.
- Körner 1993 R. Körner, *Inschriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis*, Köln 1993.
- Latte 1920 K. Latte, *Heiliges Recht*, Tübingen 1920.
- Link 1994 S. Link, *Das griechische Kreta*, Stuttgart 1994.
- Link 2001 S. Link, «Dolos» und «woikeus» im Recht von Gortyn, «Dike» 4 (2001), pp. 87-112.
- Lipsius 1905-1915 J.H. Lipsius, *Das Attische Recht und Rechtsverfahren*, Leipzig 1905-1915.
- MacDowell 1963 D.M. MacDowell, *Athenian Homicide Law in the Age of the Orators*, Manchester 1963.

- MacDowell 1978 D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens*, London 1978.
- Maffi 1983 A. Maffi, *Studi di epigrafia giuridica greca*, Milano 1983.
- Maffi 1988 A. Maffi, *L'iscrizione di Ligdamis*, Trieste 1988.
- Maffi 1997 A. Maffi, *Il diritto di famiglia nel Codice di Gortina*, Milano 1997.
- Maffi 2001 A. Maffi, *Hans Julius Wolff e gli studi di diritto greco a trent'anni dal I Symposium*, *Dike* 4 (2001), pp. 269-291.
- Maffi 2002-2003 A. Maffi, *Giudice e mezzi di prova nel diritto di Gortina*, in Atti del Convegno *Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico* (Pontignano, dicembre 2001), «Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova» 31 (2002-2003), 1-2, pp. 74-85 (pubblicato nella versione on line «Rivista di diritto romano»).
- Maffi 2003 A. Maffi, *Studi recenti sul Codice di Gortina*, «*Dike*» 6 (2003), pp. 161-223.
- Maffi 2004a A. Maffi, *Traduzione del Codice di Gortina*, in *La Grande Iscrizione di Gortina. Centoventi anni dopo la scoperta: 1884-2004*, Athenai 2004, pp. 70-80.
- Maffi 2004b A. Maffi, *Gli studi di diritto greco oggi*, in D. Leão - L. Rossetti - M. do Céu G.Z Fialho (edd.), *Nomos. Direito e sociedade na Antiguidade Clássica*, Coimbra 2004, pp. 33-49.
- Meiggs - Lewis 1969 R. Meiggs - D. Lewis, *A Selection of Greek Historical Inscriptions*, Oxford 1969.
- Mirhady 1991 D. Mirhady, *The Oath-Challenge in Athens*, «*CQ*» 41 (1991), pp. 78-83.
- Mitteis 1891 L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des Römischen Reichs*, Leipzig 1891.
- Morrow 1960 G.R. Morrow, *Plato's Cretan City*, Princeton 1960.
- Nomima* H. Van Effenterre - F. Ruzé, *Nomima I-II*, Roma 1994-1995.
- Perpillou 1972 J.-L. Perpillou, *La signification du verbe euchomai dans l'épopée*, in *Mélanges de linguistique et de philologie grecques*, Paris 1972, pp. 169-182.

- Plescia 1970 J. Plescia, *The Oath and Perjury in Ancient Greece*, Tallahassee 1970.
- Podlecki 1989 A.J. Podlecki, *Aeschylus. Eumenides*, Warminster 1989.
- Ruschenbusch 1960 E. Ruschenbusch, *Phonos. Zum Recht Drakons und seiner Bedeutung für das Werden des athenischen Staates*, «Historia» 9 (1960), pp. 129-154 (= *Kleine Schriften zur griechischen Rechtsgeschichte*, Wiesbaden 2005, pp. 32-53).
- Ruschenbusch 1966 E. Ruschenbusch, *Solonos Nomoi*, Wiesbaden 1966.
- Ruschenbusch, 1968 E. Ruschenbusch, *Untersuchungen zur Geschichte des athenischen Strafrechts*, Köln - Graz 1968.
- Scheibelreiter 2008 Ph. Scheibelreiter, *Der ungetreue Verwahrer in Herodot 6,86*, «SZ» 125 (2008), pp. 189-213.
- Steinwenter 1925 A. Steinwenter, *Die Streitbeendigung durch Urteil, Schiedsspruch und Vergleich nach griechischem Recht*, München 1925.
- Talamanca 1978 M. Talamanca, «*Dikazein*» e «*krinein*» alle origini dell'attività giurisdizionale in Grecia, in P. Dimakis (ed.), *Symposion 1974*, Köln - Wien 1978, pp. 103-133.
- Tausend 2001 K. Tausend, *Zur Bedeutung von E-U-KE-TO in mykenischer Zeit*, «Dike» 4 (2001), pp. 5-11.
- Thür 1970 G. Thür, *Zum dikazein bei Homer*, «SZ» 87 (1970), pp. 426-444.
- Thür 1977 G. Thür, *Beweisführung vor den Schwurgerichtshöfen Athens. Die Proklesis zur Basanos*, Wien 1977.
- Thür 1984 G. Thür, *H.J. Wolff in memoriam*, «ZRG (Röm. Abt.)» 101 (1984), pp. 476-492.
- Thür 1989 G. Thür, *Zum dikazein im Urteil aus Mantinea (IG V 2,262)*, in G. Thür (hrsg.), *Symposion 1985*, Köln - Wien 1989, pp. 55-70.
- Thür 1991 G. Thür, *Juristische Gräzistik im frühen 19. Jahrhundert*, in M. Stolleis et al. (hrsgg.), *Die Bedeutung der Wörter. Studien zur europäischen Rechtsgeschichte. Festschr. S. Gagnér z. 70. Geburtstag.*, München 1991, pp. 521-534.
- Thür 1996 G. Thür, *Oaths and Dispute Settlements in Ancient Greek Law*, in L. Foxhall - A.D.E. Lewis (eds.), *Greek Law in its Political Setting. Justifications not Justice*, Oxford 1996.

- Thür 1998 G. Thür, *IPArk* 8: «Gottesurteil» oder «Amnestiedekret»? (Nochmals zu *IG V 2*, 262), «Dike» 1 (1998), pp. 13-26.
- Thür 2000 G. Thür, *Das Gerichtswesen Athens im 4. Jahrhundert v. Chr.*, in *Grosse Prozesse im antiken Athen*, München 2000, pp. 30-49.
- Thür 2003a G. Thür, *Recht im antiken Griechenland*, in U. Manthe (hrsg.), *Die Rechtskulturen der Antike*, München 2003, pp. 191-238.
- Thür 2003b G. Thür, *Rec. a E. Carawan, Rhetoric and the Law of Draco* [Oxford 1998], «SZ» 120 (2003), pp. 371-373.
- Thür 2005 G. Thür, *The Role of the Witness in Athenian Law*, in M. Gagarin - D. Cohen (eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, Cambridge 2005, pp. 146-169.
- Thür 2006 G. Thür, *Die «Einheit» des griechischen Rechts*, «Dike» 9 (2006), pp. 23-62.
- Thür 2007 G. Thür, *Der Reinigungseid im archaischen griechischen Rechtsstreit und seine Parallelen im Alten Orient*, in R. Rollinger - H. Barta, in Verbindung mit M. Lang (hrsgg.), *Rechtsgeschichte und Interkulturalität*, Wiesbaden 2007, pp. 179-195.
- Thür - Taeuber 1994 G. Thür - H. Taeuber, *Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis: Arkadien (IPArk)*, Wien 1994.
- Todd 1993 S. Todd, *The Shape of Athenian Law*, Oxford 1993.
- Triantaphyllopoulos 1985 I. Triantaphyllopoulos, *Das Rechtsdenken der Griechen*, München 1985.
- Ulf 1990 Ch. Ulf, *Die homerische Gesellschaft*, München 1990.
- Usher 1999 S. Usher, *Greek Oratory: Tradition and Originality*, Oxford 1999.
- Van Effenterre 1994 H. et M. Van Effenterre, *Arbitrages homériques*, in G. Thür (hrsg.), *Symposion 1993*, Köln - Weimar - Wien 1994, pp. 3-10.
- Usher 1999 S. Usher, *Greek Oratory: Tradition and Originality*, Oxford 1999.
- Wallace 1989a R.W. Wallace, *The Areopagos Council to 307 B.C.*, Baltimore 1989.
- Wallace - Westbrook 1989b R.W. Wallace - R. Westbrook, *Rec. a M. Gagarin, Early Greek Law* [Berkeley 1986], «AJPh.» 110 (1989), pp. 362-367.

- Weiss 1923 E. Weiss, *Griechisches Privatrecht auf rechtsvergleichender Grundlage*, I. *Allgemeine Lehren*, Leipzig 1923.
- Wolff 1957 H.J. Wolff, *Die Grundlagen des griechischen Vertragsrechts*, «ZRG (Rom. Abt.)» 74 (1957), pp. 26-72.
- Wolff 1961 H.J. Wolff, *Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistisch-römischen Ägyptens*, Weimar 1961.
- Wolff 1965 H.J. Wolff, *Griechisches Recht*, in *Lexicon der Alten Welt*, Zürich - Stuttgart 1965, col. 2525 ss.
- Wolff 1970 H.J. Wolff, *Das Justizwesen der Ptolemäer*², München 1970.
- Wolff 1974 H.J. Wolff, *Opuscula dispersa*, Amsterdam 1974.
- Wolff 1982 H.J. Wolff, *Sammlung griechischer Rechtsinschriften*, «ZPE» 45 (1982), pp. 123-126.

